

(N. 2087)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FORTUNATI, MINIO, ASARO, BOCCASSI, BOLOGNESI, BOSI, CAPPELLINI, DE LUCA Luca, FANTUZZI, FLECCHIA, GERVASI, GRAMEGNA, MOLINELLI, MONTAGNANI, PESENTI, PUCCI, RISTORI, ROFFI, SERENI, SPEZZANO e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1957

Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI.

1. In occasione della discussione delle proposte legislative che si conclusero, dopo uno dei più approfonditi dibattiti che sull'argomento si sono svolti al Senato, nella legge 2 luglio 1952, n. 703, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1952, sono stati prospettati e analizzati i termini storici, economici e politici della finanza locale, nella concreta prospettiva di sviluppo dell'ordinamento statale e della società civile, quali sono configurati nella Carta costituzionale e quali emergono dalla struttura economica del nostro Paese.

Non è il caso, quindi, di ripetere un'analisi che in gran parte è stata allora compiuta. Ci sembra, in ogni modo, opportuno far rilevare subito che il dibattito svoltosi nella prima legislatura del Senato repubblicano è stato da diversi punti di vista estremamente significativo. È vero, cioè, che successivamente alla promulgazione della legge 2 luglio 1952, n. 703,

le polemiche hanno confuso i principi e gli orientamenti dalla legge formulati con l'applicazione dei principi e degli orientamenti stessi, e che l'applicazione è stata spesso distorta sia dall'interpretazione degli organi di controllo degli enti locali, sia dalla non esatta comprensione critica di talune amministrazioni comunali e provinciali.

È anche vero che gli sviluppi della situazione politica si sono variamente ripercossi nelle condizioni di vita e di sviluppo degli enti locali.

Ma, tutto questo considerato, e ammesso anche che, proprio per la riconosciuta e legittima esigenza di trovare un accordo pressoché unanime su taluni aspetti essenziali, nella articolazione della legge 2 luglio 1952, n. 703, non hanno trovato posto alcune soluzioni che dal dibattito erano emerse, si può e si deve affermare che la legge in parola ha segnato e segna un punto di riferimento nello sforzo di dare

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'ossatura economico-finanziaria degli enti locali un fondamento e un orientamento, che rispecchino le esigenze di una moderna società civile.

E si deve anche sottolineare che — se non erriamo — è stato proprio sui problemi generali e particolari della finanza locale che si è ottenuta per la prima volta, senza il ricorso a compromessi deteriori, una decisa e decisiva convergenza di schieramenti politici, che ha rivelato, in definitiva, la grande forza di rinnovamento democratico delle autonomie locali.

Da allora, nuove e contraddittorie vicende contrassegnano la vita e l'attività dei Comuni e delle Provincie nel nostro Paese.

L'asprezza della lotta politica ha indubbiamente contribuito e contribuisce ad offuscare la comprensione delle condizioni oggettive, e ha reso e rende arduo il compito di ritrovare e consolidare, continuamente, di fronte alle autonomie locali, sul piano legislativo e sul piano dell'attività concreta del potere esecutivo centrale e periferico, quella convergenza che invece si manifesta non appena gli amministratori dei Comuni e delle Provincie o si riuniscono per discutere i loro problemi, o prospettano, nelle assemblee dei Consigli comunali e provinciali, le esigenze che scaturiscono da una meditata e consapevole analisi della loro esperienza.

Se a superficiali e sprovvolti osservatori delle condizioni politico-economiche del Paese può essere apparso fortuito, se non addirittura arbitrario ed occasionale, il consenso che si delineò, tra diversi schieramenti politici, in occasione del dibattito parlamentare che si svolse nel 1951 e nel 1952, agli stessi osservatori non può essere sfuggito e non può sfuggire che da allora ad oggi vi sono state innumerevoli manifestazioni di una rilevante concordanza di valutazioni e di prospettive, nei confronti della finanza locale, da parte di uomini e di organismi che si richiamano a schieramenti politici diversi. Intendiamo dire che nei confronti dei problemi della finanza locale, se dobbiamo attenerci — come ci sembra legittimo nella formulazione di concrete proposte legislative — alle dichiarazioni programmatiche, si può constatare l'esistenza di un denominatore comune, che può e deve essere la premessa

e l'obbiettivo di un nuovo decisivo passo in avanti nell'ordinamento e nel progresso della vita dei nostri enti locali (1).

(1) Ci limitiamo, a questo proposito, a riportare il testo della mozione approvata all'unanimità dagli amministratori comunali partecipanti al III Convegno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, tenutosi a Palermo dal 28 al 31 marzo 1957 il quale costituisce un documento di eloquente evidenza:

« Il III Congresso della Associazione nazionale dei comuni italiani mentre manifesta la volontà unanime degli amministratori democraticamente eletti che l'autonomia comunale, solennemente sancita dalla Costituzione repubblicana, sia effettivamente attuata con la approvazione degli opportuni provvedimenti legislativi;

considerata la stretta connessione e interdipendenza esistente fra i problemi inerenti alla finanza locale e quelli che si riferiscono alla autonomia comunale;

mentre auspica una prossima riforma in un testo organico della legge comunale e provinciale, e l'attuazione dell'Ente regione, in applicazione delle norme costituzionali;

segnala, tra l'altro, la necessità di modifiche urgenti, che il Congresso si augura non vengano procrastinate oltre l'attuale legislatura, concernenti:

a) la soppressione della distinzione tra spese obbligatorie dei Comuni e delle Provincie e spese facoltative;

b) la riforma della disciplina dei controlli nel senso che, salvo il controllo di legittimità, il controllo di merito, nei modi vigenti, sia limitato alle seguenti materie: bilanci di previsione, impegno di somme eccedenti il quinquennio, alienazione di immobili, locazioni eccedenti i 12 anni, regolamenti municipali;

riafferma la necessità di una urgente e razionale riforma del sistema tributario degli Enti locali ispirato ai principi costituzionali della progressività della impostazione fiscale, che assicuri ai Comuni i mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, e l'autosufficienza finanziaria, condizione della medesima autonomia amministrativa;

deplora energicamente, perchè sprovvista di fondamento, l'accusa rivolta alle Amministrazioni locali di eccessiva fiscalità e di irresponsabilità politica di spese, e respinge la tesi che la via di uscita dalla difficile situazione degli Enti, possa ricercarsi nella drastica riduzione della spesa e nella limitazione della autonomia tributaria, perchè in contrasto con lo sviluppo sociale che richiede un crescente intervento dell'Ente pubblico nella vita collettiva, con l'interesse delle popolazioni che aspirano a migliori e più degne condizioni di vita, con le esigenze universali di più rapido progresso e di maggiore civiltà;

afferma che la situazione dei Comuni è al contrario caratterizzata da una progressiva insufficienza dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, per cui una gran parte di essi non è in grado neppure di pareggiare i bilanci economici ed è costretta a contrarre mutui, che, necessari ed opportuni per la realizzazione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Prima ancora di delineare le caratteristiche generali che presenta la situazione economico-finanziaria degli enti locali, ci sembrano indispensabili alcune considerazioni che, a nostro avviso, possono e debbono costituire

delle opere pubbliche, sono invece causa di ulteriore aggravamento delle condizioni degli Enti quando debbono essere assunti per fronteggiare spese ordinarie, norma di amministrazione assolutamente da respingersi, e afferma la conseguente necessità della sollecita emanazione di provvedimenti diretti al miglioramento della situazione, in armonia con i principi costituzionali della autonomia comunale, tributaria e amministrativa.

Il Congresso, esaminati i vari progetti di legge presentati in materia di tributi locali, e informato di quelli in corso di presentazione, mentre dà mandato al nuovo Consiglio nazionale dell'A.N.C.I. di procedere ad un approfondito esame di essi è di presentare le osservazioni e le proposte relative agli organi ministeriali e al Parlamento affinché siano prese nella dovuta considerazione in primo luogo le richieste delle Amministrazioni comunali che rappresentano gli interessi più legittimi e generali, e riconosciuta la necessità che sia sempre tenuto nel massimo conto il contributo della esperienza e della maturità degli amministratori degli Enti locali,

ritiene di dover prendere, dopo un ampio ed elevato dibattito, una precisa posizione sulle principali questioni che formano oggetto dei progetti in questione.

SUPERCONTRIBUZIONE. — Premesso che con una successione di provvedimenti si è soppressa la facoltà di maggiorazione sui principali tributi, e che il blocco proposto alle supercontribuzioni sulla sovrimposta terreni, nei limiti di cui al progetto 1515, tenuto conto della mancata rivalutazione del tributo, equivale anche in questo caso a divieto di maggiorazione, e premesso ancora che corrisponde ai principi costituzionali che i limiti del prelievo tributario siano fissati unicamente dal potere legislativo, si ritiene che debba essere posto fine al sistema delle supercontribuzioni, venga fissato per ogni tributo l'aliquota massima, e una maggiorazione massima da consentirsi in particolari necessità di bilancio.

Si fa anche voto che nel caso di applicazione di maggiorazioni, sia riconosciuta alle Amministrazioni locali la facoltà di applicare per scaglioni di reddito, per evitare che si debbano colpire indiscriminatamente i redditi minori.

SOVRAIMPOSTA SUI TERRENI. — Richiamandosi ai precedenti voti delle Associazioni degli Enti locali, si richiede la normalizzazione del tributo mediante la sua rivalutazione, e lo sganciamento degli altri tributi dal disposto di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico finanza locale.

IMPOSTE DI CONSUMO. — Con riferimento ai precedenti deliberati dell'A.N.C.I. il Congresso riconferma che la forma normale di esazione delle imposte di consumo per tutti i generi soggetti al tributo, è quella

i necessari punti di riferimento per ogni argomentata valutazione delle nostre proposte.

Anzitutto occorre che l'esame degli orientamenti possibili e necessari in tema di finanza locale sia condotto non sulla base di astratti

della tariffa, ferma rimanendo la facoltà delle Amministrazioni comunali di adottare il sistema dell'abbonamento, quando ricorrano ragioni di convenienza e di opportunità. Allo scopo di eliminare gli inconvenienti manifestatisi in conseguenza della adozione di diversa classificazione e qualificazione dei generi imponibili, appare consona la proposta ministeriale di addivenire alla classificazione nazionale, e si fa voto che per documenti di accompagnamento vengano riconosciuti i normali bollettini di consegna delle merci.

IMPOSTA DI FAMIGLIA. — Il Congresso si dichiara favorevole al mantenimento dell'imposta di famiglia come tributo comunale autonomo non legato agli accertamenti dei tributi diretti erariali, e così al riconoscimento della facoltà delle Amministrazioni, allo scopo di adeguare la applicazione del tributo alle particolari condizioni locali, di determinare:

- a) il fabbisogno fondamentale di vita esente;
- b) le riduzioni da accordarsi ai redditi da lavoro.

IMPOSTA BESTIAME. — All'intento di agevolare le categorie dei manuali coltivatori diretti, si propone di esentare dall'imposta il bestiame da lavoro fino a due capi.

SOPPRESSIONE DEI TRIBUTI MINORI. — Per avviarsi ad una semplificazione del sistema tributario degli Enti locali, il Congresso è favorevole alle proposte di soppressione di tributi minori comprese nei progetti presentati, dai quali si ricava scarso gettito e che rappresentano perdite di tempo e di mezzi per i contribuenti e per gli uffici, e chiede vi sia compresa anche l'imposta di patente.

ATTRIBUZIONE ALLO STATO DELLE SPESE DI SUA COMPETENZA. — Si prende atto con compiacimento delle annunciate proposte di attribuzione allo Stato delle spese di sua competenza attualmente facenti carico ai Comuni, ravvisandosi in ciò anche elemento di chiarificazione contabile, e si fanno voti che nei limiti delle reciproche competenze, lo Stato avochi a sé le spese per la pubblica istruzione e di tutti gli altri servizi di sua spettanza.

Per le spese di assistenza e spedalità, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini anche delle zone depresse del Paese il diritto alla assistenza sanitaria, mentre si riconferma che il Comune rimane l'Ente più qualificato per l'adempimento di questa umana e sociale funzione, si chiede che lo Stato contribuisca, come per le altre categorie di cittadini che usufruiscono di assistenza mutualistica, almeno per il 50 per cento alla spesa necessaria per l'assistenza sanitaria ai cittadini poveri non mutuati.

NUOVI CRITERI PROPOSTI PER LA RIPARTIZIONE DELLE COMPARTICIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI. — Mentre si riconosce e si riafferma la necessità dell'intervento dello Stato a favore dei Comuni delle zone disagiate

schemi economici e politico-economici, ma alla stregua della funzione che possono e devono assolvere, nella concreta vicenda storica del nostro Paese, gli enti locali.

Non vi è dubbio che, a parte ogni diversa premessa e ogni diversa prospettiva politico-economica, in una società moderna sussiste una esigenza di coordinamento delle attività e delle iniziative politico-economiche.

Contestare tale esigenza significherebbe ignorare tendenze che rispecchiano, anzitutto e soprattutto, condizioni oggettive.

Ma l'esigenza di coordinamento non può e non deve essere confusa con la tendenza e con la realtà di un accentramento, che in definitiva si risolve in una impostazione burocratico-coercitiva della direzione politico-economica.

Ancor prima, però, di precisare come l'attività degli enti locali, in una data sfera di autonomia, non sia necessariamente antagonista dell'esigenza coordinatrice, crediamo debba essere attentamente considerato il fatto che gli strumenti politico-economici non possono essere esaminati e vagliati indipendentemente dallo sviluppo e dal consolidamento di un tipo storico di ordinamento statale e di società civile.

e depresse del Paese, il Congresso esprime le sue riserve sugli annunciati nuovi criteri di ripartizione delle compartecipazioni alla I.G.E. e ai diritti erariali sugli spettacoli, preoccupato delle conseguenze che deriverebbero per i medi e grandi Comuni, minacciando l'equilibrio dei bilanci che nella maggioranza dei casi è ben lungi dal considerarsi raggiunto.

FUNZIONALITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. — Il Congresso fa voto che la Cassa depositi e prestiti sia riportata ai suoi compiti di istituto per quanto concerne il finanziamento degli Enti locali e svincolata dalla serie di obblighi che le sono stati imposti in deroga alle sue essenziali finalità.

CESPITI DELEGABILI A GARANZIA DEI MUTUI. — Data la necessità per i Comuni di contrarre mutui per la esecuzione di indifferibili opere pubbliche, fermi restando i limiti di cui all'articolo 300 della legge comunale e provinciale, il Congresso propone che i Comuni siano autorizzati a delegare, a garanzia dei mutui, anche altri cespiti tributari, oltre quelli attualmente consentiti, in considerazione dei notevoli spostamenti verificatisi nel gettito di molte imposte comunali.

DEMANDA

agli organi esecutivi dell'A.N.C.I. il compito di svolgere con maggiore intensità che nel passato una opera di chiarificazione presso la pubblica opinione e di intervento nella materia nei confronti degli organi parlamentari e ministeriali

Si tratta, quindi, anzitutto di realizzare pienamente le autonomie locali.

Al di là, infatti, di ogni interpretazione generale, si può e si deve ammettere, da quanti si riconoscono, politicamente e socialmente, nell'ambito e nel quadro dell'ordinamento sancito e prefigurato dalla Carta costituzionale, che l'unità politico-economica del Paese non è formalmente data o imposta dall'alto, ma è sostanzialmente formata e conquistata dal basso. Per cui Comuni, Province e Regioni non possono più configurarsi come organismi contrapposti allo Stato o separati dallo Stato, ma come organismi articolati che qualificano e determinano la sostanziale unità dello Stato.

Occorre, pertanto, comprendere e far comprendere che ogni battuta d'arresto o, peggio ancora, di involuzione nell'attività degli organismi di base dello Stato repubblicano, nella possibilità di dispiegarsi delle capacità di reggimento della cosa pubblica da parte degli amministratori degli enti locali, nella comprensione da parte dei cittadini che dal Consiglio comunale al Parlamento, dal Municipio al Ministero, dal Comune allo Stato, vi è sempre lo sforzo di non eludere l'istanza fondamentale di uno Stato di diritto e di un ordinamento repubblicano, si ripercuote nello sviluppo della società nazionale, creando una frattura pericolosa per tutta la compagine sociale.

Se questa valutazione, suffragata proprio dalle vicende storiche del nostro Paese, deve far riflettere sui gravi pericoli che importa ogni controllo degli enti locali fondato sul presupposto, implicito ed esplicito, di una discriminazione politica dei loro amministratori, può e deve anche implicare che necessita compiere, con urgenza, uno sforzo perchè sia superata l'artificiosa autonomia tra autonomia degli enti locali e direzione generale della politica economica.

Si tratta, in altre parole, di dar corpo ad una autonomia, che ritrovi solo nelle leggi i termini e i limiti delle sue dimensioni e di sapere scontare nella direzione generale politico-economica gli effetti e gli stimoli che, sul piano economico, derivano dalla attività degli enti locali.

I problemi, pertanto, della finanza locale non possono essere impostati nè alla stregua di costi e di rendimenti immediati, nè alla luce

di considerazioni comparative con la situazione di altri Paesi, ma debbono essere inquadrati con una prospettiva e con un calcolo a più ampio respiro, che riescano a cogliere il nesso reale tra economia e politica, tra ordinamento politico e struttura economica, tra ordinamento statale e società civile.

Ma se lo scadimento della vita dei Comuni, delle Provincie, delle Regioni importa storicamente una oggettiva tendenza a rovesciare, nella forma e nella sostanza, il tipo storico di Stato e di società civile, sancito e programmato dalla Carta Costituzionale — il che non può non richiedere uno sforzo concorde di tutte le forze repubblicane del Paese, a che si ponga mano con decisione a un assetto degli enti locali tale da garantire la loro funzione storica —, uno stato di malessere, di disagio e di dissesto della finanza locale non può essere ignorato proprio in sede di coordinamento generale della politica economica.

A noi sembra illusorio, e gravemente illusorio, che si valuti in termini economici — che sono, poi, i soli validi — il bilancio dello Stato, ignorando quasi e, in ogni caso, sottovalutando i bilanci degli enti locali.

Da questo punto di vista, è proprio la moderna esperienza coordinatrice che impone una visione ampia e spregiudicata della situazione, partendo dal presupposto che le leve, che possono e debbono essere manovrate, debbono scontare certamente esigenze generali e particolari, ma che proprio per questo sono necessarie leve centrali e leve periferiche. Finanza locale, quindi, e finanza statale non pos-

sono essere configurate schematicamente, come scelte contrapposte, ma debbono essere valutate concretamente, come strumenti simultanei, data la contraddittorietà e varietà delle situazioni, che compongono e qualificano il tessuto economico e sociale del Paese.

D'altra parte, è parimenti illusorio ignorare che il disagio della finanza locale si risolve in una irrazionale composizione della spesa pubblica e in un aggravamento continuo della sprecazione del carico tributario. Il che, a prescindere da ogni considerazione sociale, non può non riflettersi sulla politica economica e tributaria generale e sulle condizioni economiche del Paese, nel suo insieme.

3. Nella esplicazione delle linee cui ci siamo informati, per la formulazione delle nostre proposte, saranno ulteriormente approfonditi e chiariti i termini, secondo cui, a nostro giudizio, deve essere oramai superata l'interessata polemica sul « fiscalismo locale », sulla « incapacità » degli amministratori locali, sulla « follia spendereccia » di questi, in contrapposto a una mitica sapienza, maturità, imparzialità di « controllori », di « ispettori », di « tutori » (2).

(2) Ci limitiamo a trascrivere nella Tavola 1 i dati che fissano la ripartizione delle entrate tributarie dal 1954 al 1956. Le compartecipazioni ai tributi erariali non sono comprese tra i tributi degli enti locali, non essendo sempre possibile dalle fonti statistiche desumere elementi precisi. La tavola, quindi, riflette il prelievo tributario vero e proprio. D'altra parte, tenendo presente che la compartecipazione dei Comuni e delle Provincie si aggira, nel 1956, attorno ai 105 miliardi di lire, si può avere facilmente il quadro realistico della situazione.

TAVOLA 1.

**RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PRESSIONE TRIBUTARIA
DAL 1954 AL 1956.**

(Dati assoluti in miliardi di lire).

Tributi	1954			1955			1956		
	Dati assoluti	Su 100 del totale	Su 100 del reddito nazionale	Dati assoluti	Su 100 del totale	Su 100 del reddito nazionale	Dati assoluti	Su 100 del totale	Su 100 del reddito nazionale
Erariali	1.947	82,8	18,0	2.150	83,3	18,2	2.503	84,2	19,8
Comunali	297	12,7	2,7	311	12,0	2,6	339	11,4	2,6
Provinciali	55	2,4	0,6	61	2,4	0,5	67	2,3	0,5
Regionali	2	0,1	—	2	0,1	—	2	0,1	—
Altri enti ed aggi di riscossione	50	2,1	0,5	58	2,2	0,5	61	2,0	0,5
TOTALI	2.351	100,0	21,8	2.582	100,0	21,8	2.972	100,0	23,4
REDDITO NAZIONALE NETTO	—	—	10.798 -	—	—	11.826	—	—	12.668

È venuto il momento di dichiarare apertamente che tutte queste accuse, quando sono in buona fede, ignorano la distribuzione concreta della spesa e della entrata pubblica tra Stato e enti locali e non fanno i conti con la storia reale del nostro Paese; quando in buona fede del tutto non sono, fingono di ignorare che i bisogni della collettività hanno subito e stanno subendo un salto qualitativo, che è semplicemente stolto voler bloccare, e che gli enti locali hanno vittoriosamente superato la prova del più duro e drammatico collaudo che pubbliche istituzioni abbiano mai subito.

Dal 1945 ad oggi, senza intaccare per nulla il ruolo assolto prima dall'Assemblea Costituente, poi dai due rami del Parlamento, Comuni, Province, Regioni stanno dando vita a una nuova classe dirigente e stanno plasmando il volto e l'immagine e le caratteristiche della repubblica italiana.

Certo, tutto questo non è di gradimento per quanti pensano la Repubblica di oggi e di domani in termini non repubblicani.

Ma non ha fondamento appellarsi a canoni economico-finanziari per svuotare di contenuto gli enti locali, e, quindi, per svuotare di contenuto la Repubblica.

La vita economica del nostro Paese — come del resto la vita economica di molti altri Paesi — presenta notevole variabilità nelle condizioni oggettive ambientali. Con tale variabilità gli strumenti del prelievo tributario non possono non fare i conti, proprio se si vogliono perseguire con razionalità obiettivi politico-economici.

Se, ad esempio, si vogliono fissare criteri di massima, in sede di tributi erariali, per la stima di basi imponibili, avviene quasi sempre che i criteri stessi siano orientati non verso una situazione media aritmetica — che implica ovviamente determinazioni di basi imponibili in molti casi superiori a quelle effettive — ma verso una situazione al margine, che non determina l'inconveniente surriferito, ma che provoca indubbiamente il formarsi di rendite tributarie.

Da questo punto di vista, che sembra decisivo in una rigorosa impostazione politico-economica, la finanza locale può e deve essere interpretata, configurata e realizzata come strumento indispensabile di sensibilizzazione della situazione locale e di attenuazione ed eliminazione delle rendite tributarie.

È certo, d'altra parte, che non ha senso il calcolo, in sé e per sé, del carico tributario, dovendo il carico stesso essere valutato e inserito nel complesso delle attività che gli enti pubblici assolvono e che si riflettono positivamente sulle restanti attività.

Se, pertanto, si medita un po' sul fatto che ogni sistema tributario ha sempre margini di imperfezione e di attrito, e se si collega la constatazione alla variabilità delle condizioni ambientali e dei servizi pubblici resi in sede locale, non si può non concludere che, se ha un fondamento razionale la rigorosa univocità della applicazione dei tributi statali, non è affatto fondato chiedere una assolutamente univoca applicazione dei tributi locali.

È indubbio, però, che una politica economica, moderna e progressiva, non può non avere come obiettivo continuo, da realizzare effettivamente, quello di attenuare il divario assoluto e relativo tra le condizioni generali di vita dei diversi territori del Paese.

Di fronte alla necessità storica di questo obiettivo, occorre, pertanto, non chiedere una finanza locale assolutamente rigida, ma prospettare una finanza locale meno variabile di quella in atto, come strumento di integrazione della politica economica generale, diretta, ripetiamo, a diminuire effettivamente le distanze economiche, assolute e relative, tra le varie regioni del Paese.

La soluzione, quindi, che noi prospettiamo è una soluzione non solo tributaria e finanziaria; è una soluzione politico-economica, giacché siamo convinti che il prelievo tributario può consentire dati obiettivi politico-economici se fa corpo integrante con un consapevole orientamento generale di politica economica.

Per quanto abbiamo esplicitamente dichiarato, una riforma generale della finanza locale è possibile solo nell'ambito di un riordinamento generale di tutto il sistema delle entrate e delle spese pubbliche.

Occorre, però, volta a volta, porre mano a quei punti del sistema economico-finanziario, che presentano aspetti di più rilevante e diffuso e grave disagio.

Anche perchè nel momento in cui si impongono, come soluzione nazionale, una diversa distribuzione della spesa tra Stato ed enti locali, e una diversa incidenza dei tributi locali

sulle categorie e classi di contribuenti, non può non essere stimolato, per evidente connessione, un riesame, a breve scadenza, del problema economico-finanziario nel suo insieme.

D'altra parte, la situazione degli enti locali è arrivata a un punto tale, che esige una prospettiva di soluzione a breve scadenza. Occorre, cioè, uscire — come orientamento generale — dall'incerto e dal provvisorio. I termini della soluzione possono essere, di volta in volta, approssimati. Quello, però, che deve risultare chiaramente è la direzione in cui ci si vuole muovere; è il tipo di soluzione che si vuole adottare per una fase storica; è il modo come si vuole sciogliere il groviglio delle contraddizioni, che minacciano di soffocare lo sviluppo degli enti locali.

4. Non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere che il problema della finanza locale attende dalla costituzione dell'unità d'Italia una soluzione organica e moderna e che, pertanto, sarebbe antistorico ed erroneo attribuire le cause della situazione economico-finanziaria degli enti locali unicamente alle oggettive ripercussioni degli orientamenti politico-economici, che si sono sviluppati sostanzialmente dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana.

Non si può ignorare il pesante bagaglio del passato; non si può trascurare lo sforzo che ha imposto la vicenda bellica; non si può dimenticare la generale situazione economica.

Ma ci sembra che, tutto questo premesso ed ammesso, si possa e si debba riconoscere che altri elementi sono intervenuti e ancora intervengono a ostacolare gravemente il superamento di una situazione che non esitiamo a definire preoccupante. Il disavanzo dei bilanci comunali e provinciali non tende a flettersi e ha raggiunto limiti, che rendono estremamente precarie la vita e l'attività elementare degli organi locali (3).

(3) Ci limitiamo a riportare nelle Tavole 2 e 3 i dati statistici ufficiali sul volume del disavanzo dal 1948 al 1956, e sulla situazione debitoria alla fine di ciascun anno nello stesso intervallo.

Noi riteniamo in proposito che le rilevazioni e le elaborazioni ufficiali possano e debbano essere più accurate e circostanziate. Non si capisce, d'altra parte, perchè per quanto concerne il disavanzo non sia fatta conoscere la situazione dei Comuni e delle Provincie « alluvionati » e dei Comuni e delle Provincie appartenenti a Regioni a statuto speciale.

TAVOLA 2.

SITUAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE DEFICITARI DAL 1948 AL 1956
(ESCLUSI I COMUNI E LE PROVINCIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
E DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE ALLUVIONATI).

(in milioni di lire)

A N N I	Comuni			Province		
	Fabbisogno liquidato	Contributo capitale	Mutui	Fabbisogno liquidato	Contributo capitale	Mutui
1948	23.724	14.021	9.703	7.020	3.500	3.529
1949	24.154	13.594	10.560	3.560	2.000	1.360
1950	23.734	8.693	15.041	5.494	2.029	3.467
1951	29.018	10.015	19.003	6.450	2.368	4.082
1952	28.791	7.961	20.830	6.218	2.337	3.881
1953	23.000	1.995	21.005	4.818	1.343	3.475
1954	28.539	—	28.539	6.710	—	6.710
1955	22.295	—	22.295	6.615	—	6.616
1956	34.151	—	34.151	7.318	—	7.318

Tenendo conto anche dei Comuni e delle Province appartenenti a regioni a statuto speciale e dei Comuni e delle Province « alluvionati », si può valutare che il disavanzo dei bilanci comunali e provinciali ha toccato nel 1956 il livello di 60 miliardi di lire !

È d'altra parte notorio che gran parte dei bilanci comunali e provinciali sono pareggiati artificialmente, comprimendo, d'autorità, spese, che anche agli uomini più sprovveduti appaiono oramai indispensabili in una società moderna, e inasprando, d'autorità, tributi e determinando, d'autorità, una distribuzione

del carico tributario, che, a parte l'evidente contrasto con la lettera e con lo spirito del precepto costituzionale, ripugnano al senso moderno di una convivenza civile.

In una situazione siffatta, non si può parlare di scelte degli amministratori comunali e provinciali, i cui limiti e i cui termini si trovino nella capacità di applicazione della legge, ma si può più propriamente parlare di imposizione burocratica e schematica, che trova la sua estrinsecazione in facoltà discrezionali dei cosiddetti organi di tutela.

TAVOLA 3.

DEBITI E VINCOLI DI GARANZIA DEI COMUNI (1948-56)
E DELLE PROVINCE (1948-55).

(in milioni di lire).

Anni	Comuni		Province	
	Debiti esistenti alla fine di ciascun anno	Vincoli gravanti sui cespiti tributari	Debiti esistenti alla fine di ciascun anno	Vincoli gravanti sui cespiti tributari
1948	60.505	4.899	13.918	1.151
1949	76.834	6.021	14.586	1.387
1950	105.141	8.888	21.383	1.978
1951	157.084	13.116	28.305	3.147
1952	224.452	18.693	39.269	6.238
1953	269.734	21.319	52.006	7.032
1954	296.567	25.602	71.215	5.629
1955	370.757	34.008	76.629	8.085
1956	541.573	55.784	—	—

Il dibattito, a questo proposito, non può essere condotto alla stregua di una casistica, da affermare o contestare, o sulla base di intenzioni, che si affermano o si negano. Il dibattito, se si vuole effettivamente compiere uno sforzo di comprensione e se si vuole effettivamente mettere al banco di prova le posizioni e le prospettive politico-economiche, deve cogliere gli aspetti generali della situazione.

È ovvio, cioè, che vi possono essere distinte e anche contrapposte concezioni sulla prospettiva generale della struttura economica del Paese. Ma vi sono, a nostro avviso, alcuni punti fermi, nei cui confronti non può esservi dissenso per la stragrande maggioranza degli italiani.

I punti fermi sono, a nostro giudizio, costituiti dalla esigenza della efficienza e della funzionalità degli organi locali; dal riconoscimento che le autonomie locali sono il fondamento della sostanziale unità politico-economica del Paese; dalla necessità che la vita e l'attività degli enti locali abbiano nella legge, e solo nella legge, le loro concrete dimensioni e l'orientamento del loro sviluppo; dall'attribuzione alla finanza locale di una funzione politico-economica, che valga a consolidare storicamente il rapporto cittadino-Stato, così da alimentare un governo della cosa pubblica

sempre più intimamente aderente alle condizioni oggettive e soggettive dei cittadini.

Quando, implicitamente o esplicitamente, ci si richiama alla esistenza di un movimento di opposizione, e, in particolare, di un vasto schieramento di comunisti e di socialisti, per legittimare pause, battute d'arresto o addirittura d'involuzione nella articolazione di nuove norme sull'autonomia degli enti locali, negli orientamenti concreti circa le possibilità, e gli strumenti, e la utilizzazione di questi nell'attività finanziaria degli enti locali, non solo si enuncia una strumentalità di atteggiamenti e di scelte, che, in definitiva, rimette in discussione il patrimonio storico della conquista repubblicana e costituzionale, ma ci si attiene anche ad un orientamento irrazionale, che, in definitiva, aggravando le condizioni generali, accresce il costo, lo sforzo, i sacrifici della collettività nazionale, senza risolvere proprio quelle situazioni, che si pretenderebbe fossero le determinanti artificiose dei rapporti politici.

Di tutto questo si rendono conto proprio gli amministratori comunali e provinciali, che, a diretto e immediato contatto con la realtà umana e sociale del Paese, da tempo hanno capito e chiesto che l'ordinamento degli enti locali non può e non deve essere configurato in termini di immediato strumentalismo di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partito, ch  una tale prassi si sta, giorno per giorno, rivelando come deleteria e dannosa per l'intero assetto degli enti locali e per tutta la compagine del Paese.

5. Se la situazione generale   quella che ci siamo sforzati di delineare, ci sembra che occorre affrontare la situazione stessa con spregiudicatezza.

Subito dopo l'unit  del nostro Paese, vi   stato sempre, nelle classi dirigenti, un orientamento di diffidenza verso gli enti locali, e vi   stato sempre il tentativo di usare gli enti locali quasi come valvole di sicurezza, per scaricare sugli enti stessi il malcontento e il disagio delle masse popolari.

Nella Repubblica italiana occorre modificare decisamente tale orientamento e occorre farla finita con tale tentativo, anche perch  i tempi sono radicalmente mutati.

Nella nuova prospettiva storica, ci sembra che i lineamenti generali della finanza locale possono e debbono essere i seguenti:

1) l'attivit  finanziaria degli enti locali deve trovare nella legge, e solo nella legge, le sue dimensioni;

2) la finanza locale deve avere una flessibilit  senza dar luogo a una variabilit  irrazionale;

3) la finanza locale non pu  essere concepita come antagonista di quella statale;

4) il coordinamento tra finanza locale e finanza statale deve valutare la funzione ineliminabile delle autonomie locali nell'ordinamento repubblicano;

5) la collettivit  nazionale, cio  la finanza statale, deve alimentare, da un lato, gli enti locali che per condizioni oggettive non possono far fronte ai bisogni indilazionabili di una moderna societ  civile, dall'altro deve contribuire alle spese di quei servizi che rispondono, simultaneamente, a esigenze locali e generali.

A questo punto ci corre l'obbligo di specificare la nostra impostazione, perch , se   vero che non pu  essere impostata una riforma organica della finanza locale se non nel quadro di una riforma complessiva del sistema tributario,   anche vero che possono essere gettate le basi di un riordinamento della finanza locale, che consentano di delineare un orientamento e una prospettiva.

Come   noto, la finanza locale   attualmente

regolata da due criteri generali, che risultano paradossali e anacronistici in uno Stato di diritto e nella attuale realt  economica. Da un lato, il *quantum* del prelievo tributario   rimesso a organi non legislativi (Giunte provinciali amministrative e Commissione centrale per la finanza locale); dall'altro, le condizioni del prelievo sono ancorate all'uso di un solo strumento tributario (sovrimposta sui terreni e sui fabbricati) e al blocco di dati tributi (imposta di famiglia, sovrimposta comunale e provinciale sui redditi di ricchezza mobile, imposta bestiame).

Se gi  nella dinamica generale della vita economica del Paese appare assurdo configurare ancora la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati come il volano regolatore del prelievo tributario in sede locale, l'assurdit  diventa tanto pi  manifesta quando si pensi che le aliquote della sovrimposta sui terreni sono applicate ai redditi dominicali del 1939 moltiplicati per 12. D'altro canto se   vero che con la legge 2 luglio 1952, n. 703, si   posto un freno alla espansione indiscriminata delle aliquote nella imposizione sui consumi, fissando nel 50% la maggiorazione consentita delle aliquote,   certo che la tendenza universale alla espansione della spesa pubblica e la congiuntura generale dei prezzi non possono non provocare, oggettivamente, in un sistema cos  congegnato, sollecitazioni a forzare solo date leve tributarie. Di qui la causa fondamentale di un divario notevole, da territorio a territorio, nella concreta applicazione tributaria; divario che si pretende imputare alla « incapacit  » o alla « politica » degli amministratori locali, e che, invece, trova la sua radice in un congegno che  , al tempo stesso, paradossalmente rigido e anarchicamente distorto sia dalle esigenze di funzionamento degli organi, sia dalle discriminazioni operate con assoluta discrezionalit  dagli organi di tutela.

Di qui, ancora, il grave fenomeno di un carico tributario pi  intenso e pi  sperequato proprio nei Comuni e nelle Provincie, le cui condizioni economiche generali sono pi  precarie.

Di qui la spinta oggettiva a ritrovare nella maggiorazione delle aliquote di dati tributi la via di uscita dalla situazione, accrescendo cos , in una persistente situazione di evasione differenziale, il formarsi di rendite tributarie. E di qui, infine, lo stimolo oggettivo a una visione

contabile, immediata, dei problemi comunali e provinciali, senza uno sforzo organico che abbia la consapevolezza di una prospettiva. Il disagio, così, si accresce; la sfiducia aumenta, e si entra in un circolo vizioso, che si crede di poter rompere annullando, in sostanza, le autonomie locali.

Viene eretto a sistema il principio che regola la gestione delle imposte sui consumi, e secondo il quale, se la gestione diretta appare non efficiente, si pretende di educare al governo della cosa pubblica appaltando, come in tempi che furono, il servizio di riscossione del tributo, distruggendo, cioè, le fondamenta moderne del prelievo tributario e, quindi, dell'ordinamento pubblico.

Noi, invece, siamo d'avviso che le soluzioni possibili e doverose vanno ricercate modificando gli strumenti del congegno della finanza locale, così che le leve tributarie appaiano tutte chiaramente delineate e delimitate; così che risulti chiaramente il nesso tra spesa statale e spesa locale; così, infine, che sia fatto il punto della situazione debitoria degli enti locali, che deve essere affrontata in modo da non appesantire ulteriormente il loro normale funzionamento.

In quest'ordine di idee noi pensiamo che tutte le leve tributarie, che si ritenga facciano capo, in un modo o nell'altro, agli enti locali, siano poste sullo stesso piano, nel senso che per tutti i tributi la legge preveda un'aliquota massima; che per tutti i tributi, salvo previste eccezioni per categorie oggettivamente fissate di contribuenti, la legge fissi limiti invalicabili di maggiorazione e le condizioni di ricorso alle maggiorazioni.

In tal modo il congegno tributario è legislativamente flessibile ma non anarchico; la variabilità di applicazione tributaria è scontata e coordinata *a priori*; viene meno la possibilità e l'opportunità dei controlli di merito in atto, palesemente incostituzionali; scompare la funzione abnorme della Commissione centrale per la finanza locale e l'istituto stesso è eliminato.

Certo, anche in tale orientamento, sussistono alternative di scelte e valutazioni di limiti. La soluzione che in proposito noi prospettiamo implica, indubbiamente, una scelta e una valutazione.

Ci sembra, però, che ancor prima di entrare nel merito, i colleghi debbano valutare le premesse e gli obiettivi, che ci sembra possano essere difficilmente contestati.

Il secondo punto, su cui richiamiamo preliminarmente l'attenzione dei colleghi, concerne il riferimento simultaneo al congegno tributario e ad una nuova ripartizione della spesa pubblica.

Se si vuole, cioè, coordinare le autonomie locali, non si può badare solo al congegno dell'entrata. Le condizioni oggi sono tali che, per dare vita a una finanza locale non disastata, occorrerebbe accrescere notevolmente le leve tributarie locali. Ma ciò, per altra via, frustrerebbe l'obbiettivo di ridurre le distanze da territorio a territorio. Occorre affermare chiaramente il principio che determinate spese a carico degli enti locali per servizi di preminente interesse nazionale, passino sul bilancio statale, e che per altri servizi, di interesse nazionale e locale, ferma restando la naturale gestione da parte degli enti locali, lo Stato concorra nel sopportarne la spesa.

Tale soluzione può apparire semplicistica, in quanto sposta il carico della spesa. Ma, a parte la considerazione fondamentale che è illusorio confidare che i dissesti dei bilanci degli enti locali non finiscano per incidere sul bilancio dello Stato, è da mettere bene in chiaro che le possibilità e le scelte finanziarie generali dello Stato si muovono su un'area ben più ampia, più articolata, e che, quindi, su tale area è più agevole trovare una soluzione politico-economica più razionale, nel quadro degli obiettivi generali cui ripetutamente ci siamo richiamati.

6. Ci siamo di proposito diffusi ad argomentare le premesse, e gli obiettivi delle soluzioni legislative che noi proponiamo, appunto perchè siano convinti che è anzitutto l'orientamento generale che deve essere scelto. Non riusciamo, ad esempio, a comprendere come si spossa configurare una soluzione dei problemi della finanza locale, sottraendo cespiti a dati Comuni o Province per ripartire il frutto della sottrazione tra gli altri Comuni e le altre Province. Ciò significherebbe non risolvere nulla e rendere gravemente precarie anche le condizioni di quei Comuni e di quelle

Province che a tutt'oggi, con sforzi e con tenacia, hanno tenuto il passo.

Non riusciamo a intendere come in uno Stato di diritto, la classificazione e la qualificazione dei generi assoggettati alla imposta sui consumi, che decide il prelievo tributario, possano essere affidate ad una commissione di funzionari pubblici e privati. Si tratta, veramente, di una proposta che aggiungerebbe arbitri ad arbitri e che renderebbe veramente illusorio e fittizio il potere legislativo.

Non ci capacitiamo come si possa ovviare al caos della finanza locale facendo d'ogni erba un fascio, bloccando indiscriminatamente altre leve tributarie, imponendo date forme di riscossione, agganciando il gettito dell'imposta di famiglia agli accertamenti dell'imposta complementare progressiva sul reddito, confondendo, insomma, le reali esigenze della vita economica e sociale con i tentativi ricorrenti e vistosi di evasione totale e differenziale.

Per questo, ci è parso necessario prendere posizione su tutti gli aspetti della finanza locale che in questi anni hanno suscitato interessate polemiche, collegando così, come abbiamo premesso, l'obiettivo del raggiungimento di un ordinato ed equilibrato sistema di finanza locale a quello di un ordinato e perequato prelievo tributario.

Negli articoli da 1 a 27 sono enunciate le nostre specifiche proposte circa il prelievo tributario. Le proposte stesse riguardano una nuova regolamentazione delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sul reddito agrario; della sovrimposta sui fabbricati; dell'imposta sul bestiame; delle imposte sui consumi; dell'imposta di famiglia; delle sovrimposte sui redditi di ricchezza mobile; dell'applicazione in genere dei tributi e della maggiorazione delle aliquote massime. Le proposte prevedono altresì la soppressione di taluni tributi.

Diciamo subito che le proposte, in definitiva, si traducono in una diminuzione delle entrate tributarie, la cui misura e le cui ripercussioni potranno essere approfondite nel corso del dibattito.

Si comprende, quindi, come si debba allora ricorrere ad altri mezzi per equilibrare il sistema; mezzi che noi abbiamo indicato, da un lato, nella assunzione di spese, totali o parziali, da parte dello Stato (articoli da 28 a 30), dal-

l'altro, in compartecipazioni ulteriori dei Comuni e delle Province a entrate dello Stato, e nella costituzione di un fondo nazionale per i Comuni e le Province che si trovano in condizioni economiche assolutamente e oggettivamente precarie (articoli da 31 a 35).

Per assicurare infine una stabilità di equilibrio è previsto, con il contributo dello Stato, un generale consolidamento del debito comunale e provinciale e un funzionamento efficiente della Cassa depositi e prestiti (articoli da 36 a 39).

Il ricorso a una molteplicità di misure e di parametri ci è apparso il più razionale per realizzare gli obiettivi e per consentire una sistemazione oggettiva, senza margini aprioristici di valutazioni discrezionali, sulla base di un congegno facilmente manovrabile e facilmente intelligibile.

Come abbiamo detto, altre soluzioni tecnicamente possono essere configurate. A noi è parsa decisiva l'esigenza di tenere conto della realtà della situazione.

Del resto, per gli aspetti del coordinamento delle norme che non risultano abrogate e di quelle proposte; per l'adeguamento di alcuni strumenti alla dinamica economica; per l'utilizzazione del fondo nazionale, sono previsti il funzionamento di una commissione parlamentare permanente, con compiti consultivi, e l'iniziativa di un ministro responsabile, con e senza delega legislativa (articoli da 40 a 44).

Facciamo presente, infine, che nella dimensione delle nostre proposte, per quanto concerne lo sgravio totale e parziale di spese, la compartecipazione alle entrate dello Stato, l'istituzione del fondo nazionale per i Comuni e le Province in condizioni di assoluta precarietà economica, abbiamo tenuto presente il livello in atto del disavanzo di bilancio.

Le proposte, cioè, tendono a configurare una dimensione e delimitazione della finanza locale, che non abbia bisogno a breve scadenza di ulteriori interventi e che, quindi, consenta per un periodo relativamente lungo una capacità di sviluppo e di progresso delle attività comunali e provinciali, incrementate e necessariamente vincolate dallo sviluppo e dal progresso delle condizioni economiche generali e locali e dalla capacità degli amministratori,

stimolati e selezionati dal critico e continuo controllo delle popolazioni.

Va da sè che i limiti da noi indicati debbono essere discussi e possono essere rettificati; che i singoli aspetti delle singole proposte debbono essere dibattuti e che possono essere forse trovate anche altre soluzioni.

Quello che a noi preme, ripetiamo, è che si pervenga a un equilibrio dinamico della finanza locale, nell'ambito di una sostanziale perequazione del carico tributario, nell'obbiettivo storico di assicurare le condizioni di vita di tutti i Comuni e di tutte le Provincie, nel presupposto *anzitutto* di una realizzazione delle autonomie locali e *poi* di un loro coordinamento, nella premessa ma anche nella attuazione di uno Stato di diritto.

7. Nei confronti delle proposte più propriamente tributarie, le nostre scelte possono essere così compendiate:

I. *Imposta e sovrimposta sui terreni e sul reddito agrario e sovrimposta sui fabbricati.*

Sono stati affrontati tre ordini di problemi, che a noi sembrano strettamente connessi e che costituiscono proprio una prima concretizzazione dei punti programmatici che abbiamo enunciato.

Come per tutti gli altri tributi, per le tre sovraimposizioni locali sono indicate solo le aliquote massime entro le quali, in prima istanza, le amministrazioni comunali e provinciali possono effettuare le loro determinazioni.

Per le sovraimposizioni sui fabbricati, dato il sistema in atto, di recente regolamentazione, dell'accertamento della base imponibile, è stata assunta come aliquota massima quella corrispondente al cosiddetto « terzo limite ». Per le altre due sovraimposizioni, le aliquote massime sono state fissate in limiti che risultano indubbiamente inferiori a quelli valutabili per solo effetto delle variazioni monetarie. In concreto le aliquote massime sono state indicate — rispetto a 100 lire di reddito imponibile — rivalutato a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 1947, n. 356 — in lire 40 e in lire 36, rispettivamente per le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni; in lire 25 per l'addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari.

È certo che esiste la necessità di una riorganizzazione generale dell'accertamento della base imponibile dei tributi in questione. Nello stato di fatto, è assurdo continuare a considerare le aliquote in atto come normali, e quindi considerare « supercontribuzioni » ogni aumento delle aliquote stesse. Di qui l'esigenza inderogabile di « rivalutare » le aliquote. I limiti fissati, ripetiamo, sono da ritenersi approssimati, e non lievemente, per difetto — in termini di comparazione economica — rispetto alla situazione esistente all'atto della revisione catastale che si riferisce al biennio 1937-39.

Questo ha una importanza decisiva, agli effetti di dare una valutazione politico-economica del sistema generale delle maggiorazioni che noi abbiamo impostato nell'articolo 25.

L'abolizione dei tre limiti delle tre sovrimposizioni obbedisce al criterio generale di una politica economica e tributaria moderna, che non può essere irrazionalmente ancorata, in una varietà di situazioni e in una continua evoluzione e trasformazione della situazione economico-produttiva ed economico-reddituale, ad un solo parametro, che per di più è sfasato, in misura abnorme ed eccezionale, per metro monetario e in ritardo notevole e differenziato circa la produttività dei terreni e il tipo di colture.

Le proposte, quindi, s'inquadrano in una visione realistica della situazione e in una concezione moderna della politica economico-tributaria.

D'altro canto, a noi è parso indilazionabile — terzo problema — che nell'ambito dei tributi in oggetto si addivenga a una impostazione analoga a quella che è stata già adottata per l'imposta di ricchezza mobile.

Dato il meccanismo di riscossione del tributo, è indispensabile investire sia le imposizioni erariali di base, sia le sovrimposizioni locali.

Ma a parte le esigenze sociali ed economiche generali di dare al sistema tributario una impronta unitaria, ci sembra non contestabile che un orientamento generale di politica agraria imponga scelte decisive per concrete prospettive per il mondo contadino e per lo sviluppo moderno dell'economia contadina. Le proposte, pertanto, si concretano nella esenzione dalla imposizione erariale e dalle sovrimposizioni locali per tutti i coltivatori diretti

il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 2.000, con riferimento alla stima catastale dei terreni 1937-39; e nella riduzione del 50% dell'aliquota per i coltivatori diretti il cui reddito dominicale complessivo supera le lire 2.000 e non eccede le lire 5.000. La riduzione del 50%, per le sovrimposizioni, si opera, ovviamente, nei confronti delle aliquote massime stabilite dalle amministrazioni comunali e provinciali. Per tutti i coltivatori diretti che non sono proprietari dei fondi e che li conducono con un rapporto di mezzadria, colonia, ecc. è prevista l'esenzione e la riduzione della imposizione e delle sovrimposizioni sul reddito agrario, allorchè il reddito dominicale complessivo dei terreni coltivati, rispettivamente, non superi le lire 4.000 e superi le lire 4.000 ma non ecceda le lire 10.000.

Le proposte, ovviamente, contengono una serie di norme che definiscono rigorosamente e restrittivamente, rispetto anche alla legislazione vigente per altri aspetti economico-sociali, il nucleo familiare dei coltivatori diretti; che fissano la procedura per ottenere la esenzione dalla imposizione e sovrimposizione e la riduzione di aliquota; che stabiliscono sanzioni severe per i casi di omissione o di infedele denuncia delle variazioni che importano l'esclusione dalla esenzione o dalla riduzione; che richiedono, per esigenze tecniche, conoscitive e di controllo, la formazione di ruoli separati per i coltivatori diretti che hanno ottenuto la riduzione di aliquota. Se si tiene presente che, in linea generale, nel sistema delle maggiorazioni da noi impostato, non è consentito, in ogni caso, accrescere le aliquote massime, in sede di sovrimposizione, per tali coltivatori diretti, ci si rende conto immediatamente delle ripercussioni politico-economiche delle nostre soluzioni, che non consentono deviazioni di interpretazioni e di applicazioni che non ammettono eccezioni di sorta, e che non sono subordinate a facoltà discrezionali e a decisioni soggettive di amministratori, di amministrazioni, di organi di tutela.

In tal modo noi riteniamo che il dibattito dovrà necessariamente uscire dall'equivoco: che non si potranno più confondere le idee ad alcuno in tema di politica economica e tributaria nei confronti delle masse contadine, e

che non si potrà più con disinvoltura far passare per carenza delle amministrazioni comunali e provinciali quelle che sono le gravi conseguenze di un anacronistico e paradossale congegno della finanza pubblica in genere, di quella locale, in ispecie.

Nel corso del dibattito, del resto, noi ci proponiamo di compiere ogni sforzo perchè l'analisi delle proposte nostre sia condotta alla stregua di una valutazione approfondita dei termini economici e politico-economici delle proposte stesse.

II. *Imposta sul bestiame.*

In connessione diretta con le proposte relative alla imposizione e sovrimposizione sui terreni e sul reddito agrario, è richiesto che il bestiame che si risolve essenzialmente in strumento di lavoro (valore complessivo pari a quello di tre buoi) sia esentato dall'imposta; che per il bestiame di valore complessivo eccedente quello di tre buoi e inferiore a quello di cinque buoi, sia corrisposta una aliquota ridotta del 50% rispetto a quella massima.

La richiesta non ha bisogno, dopo quanto abbiamo già detto, di particolare chiarimento. Come non ha bisogno di chiarimenti la norma proposta, secondo cui il soggetto del tributo è il proprietario del bestiame. Il che importa, ovviamente, nel caso di comproprietà, l'obbligo della denuncia per i singoli comproprietari, per le rispettive quote.

III. - *Imposte sui consumi.*

Le proposte sono ispirate a radicali innovazioni che tendono a dare al tributo una regolamentazione adeguata a effettive esigenze economiche e politico-economiche, rompendo, anche in questo importante e delicato settore della finanza locale, l'equivoco, inconsapevole o consapevole, tra ricerca di evasione sostanziale e sforzo di adeguamento del congegno tributario alla organizzazione moderna della produzione e del commercio.

Dopo quanto è avvenuto in tema di gestioni non dirette delle imposte sui consumi, è superfluo, almeno riteniamo, ribadire i motivi che ci hanno sempre indotto a richiedere energicamente l'abolizione di ogni gestione mediante appalto in qualsiasi forma e di ogni gestione

per conto di enti che non siano Comuni o consorzi di Comuni.

Nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente è stato già documentato come ripugni alla concezione moderna di un ordinamento statale e pubblico la concessione a « terzi » della riscossione di tributi, essendo la potestà tributaria caratteristica essenziale e inalienabile dell'ente pubblico.

Ma quello che ancora più ripugna è la pretesa di guarire gli eventuali mali della pubblica amministrazione al di fuori della medesima.

La richiesta, quindi, della abolizione di ogni gestione che non sia affidata a Comuni o a consorzi di Comuni corrisponde a una esigenza elementare e primordiale di un moderno ordinamento statale, e riflette la necessità di estirpare le radici di una fonte inevitabile di diseducazione al governo responsabile della cosa pubblica e di corruzione.

Si tratta, contemporaneamente, di consentire che i Consorzi di Comuni possano effettivamente funzionare con pieno rendimento tecnico ed economico. A questo preciso obiettivo risponde la configurazione di « Consorzi di consulenza », che presentano il vantaggio della concentrazione di sforzi senza la pesantezza che può implicare il consorzio vero e proprio di gestione.

Cadono così le obiezioni circa la funzionalità dei piccoli Comuni, circa l'impossibilità dei grandi Comuni di far parte dei Consorzi, ecc.

La seconda decisiva innovazione concerne la elencazione dei generi assoggettati al tributo (abbiamo in proposito suggerito anche alcune riduzioni di aliquote) e la elencazione analitica e dettagliata dei generi che non possono in alcun caso essere assoggettati al tributo. L'area imponibile, cioè, è definita in modo da non consentire arbitrari ampliamenti. Non vi è bisogno, pensiamo, di lusingare la portata della proposta. Aggiungiamo, subito, che la innovazione è sorretta dalla indicazione concreta di una *tariffa nazionale*, senza possibilità di eccezioni e di deviazioni dalla classificazione e dalla qualificazione dei generi, così come risultano dalla tariffa stessa; dalla determinazione, sulla base della tariffa nazionale, dei valori legali, provincia per provincia, ad opera dell'Istituto centrale di statistica.

Le innovazioni, pertanto, sono tante e tali, che non sarà più possibile, anche per la imposizione sui consumi, intorbidire le acque.

Per completare la visione d'insieme delle innovazioni, chiariamo che a nostro giudizio la riduzione dell'area imponibile può essere consentita a due condizioni:

I) che le aliquote massime non siano per alcun genere maggiorate;

II) che per tutti i generi assoggettati al tributo siano applicate aliquote inferiori di almeno il 10 % a quelle massime previste dalla legge.

Non vi è dubbio, dunque, che le innovazioni hanno tenuto ben presente le esigenze tecnico-economiche della produzione e del commercio. Ma non vi è dubbio anche che le innovazioni hanno distinto nettamente tali legittime esigenze da una tendenza che oggettivamente alimenta evasione e sperequazione.

La tendenza alla sperequazione e alla evasione si manifesta, in realtà, in diversi modi.

La prima manifestazione si ritrova nel tentativo di legittimare una scelta di pochi generi ad ampio gettito, come area imponibile. E va da sé che i pochi generi sono quelli il cui consumo non cresce nè proporzionalmente né più che proporzionalmente al crescere della capacità contributiva. Da questo punto di vista, noi chiediamo, invece, che siano esclusi dalla tassazione generi e qualità di generi che presentano proprio le suindicate caratteristiche. Per questo abbiamo preso netta posizione anche per le bevande vinose, di cui, ad eccezione dei vini spumanti in bottiglia, noi chiediamo la completa esenzione del tributo.

È certamente vero che la crisi vinicola non è imputabile soltanto alla imposizione sui consumi. Ma è anche vero che nella vicenda economica vi sono « gocce » che fanno traboccare il vaso. Occorre, dunque, eliminare, in ogni caso, tutte le possibilità di attrito connesse all'imposta sui consumi.

La seconda tendenza alla sperequazione e alla evasione si manifesta nella varietà di tariffe comunali. Ma è chiaro che la tariffa nazionale è condizione necessaria, ma non sufficiente per eliminare gli inconvenienti in atto. Anzi, bisogna dire chiaramente e nettamente che a seconda del modo concreto secondo cui la

tariffa nazionale è redatta, la tariffa stessa può, in effetti, generalizzare e aggravare sperequazioni ed evasioni. Occorre che la tariffa nazionale promani, quindi, da una consapevole e responsabile scelta del potere legislativo. Ci si può obiettare che la redazione di una tariffa rappresenta un laborioso compito e che sarebbe, pertanto, più opportuno delegare alla formazione della tariffa nazionale il Ministro per le Finanze, assistito da una apposita commissione parlamentare. Noi stessi, del resto, prevediamo una commissione parlamentare per la finanza locale, con il compito, tra l'altro, di esprimere il proprio parere sulle eventuali variazioni della tariffa nazionale, disposte con decreto del Ministero per le finanze. Ma noi pensiamo che la prima formazione di una tariffa nazionale delle imposte sui consumi debba necessariamente spettare al Parlamento e solo al Parlamento. È evidente che la tariffa nazionale da noi proposta non pretende di essere perfetta e non rettificabile in questo o in quel punto, in questa o in quella classificazione, in questa o in quella qualificazione. Ma è certo che così operando noi abbiamo inteso chiarire esplicitamente i criteri politico-economici cui una tariffa nazionale deve ispirarsi, per non aggravare sperequazioni ed evasioni sostanziali.

È la tariffa lo strumento decisivo del prelievo e del tipo di prelievo tributario, per tutti i generi la cui imposizione è *ad valorem*. È sufficiente infatti raggruppare in una sola voce generi e qualità di generi a prezzi estremamente variabili, perchè qualunque determinazione di valore legale si risolva o in sperequazione, o in evasione legale, o in sperequazione e in evasione.

È anche evidente che tanto più le « voci » sono ampie ed eterogenee dal punto di vista economico e merceologico, tanto più risulta fittizia e oggettivamente difficile la determinazione di un valore medio, data la difficoltà di ponderazione.

A parità di classificazione e qualificazione dei generi, è indubbio che sperequazione ed evasione tendono a prodursi attraverso uno scarto differenziale tra prezzi di mercato e valori legali di tariffa. Basta scorgere le concrete tariffe di questi ultimi anni per rendersi conto come, in definitiva, si assista ad una

maggiore aderenza ai prezzi di mercato dei valori legali relativi ai generi consumati dai poveri e dai meno abbienti, che dei valori legali relativi ai generi consumati in prevalenza dai più abbienti. E sperequazione ed evasione si ripercuotono sia sulla massa dei consumatori, sia su quella dei produttori e dei commercianti.

Di qui la precisa richiesta che la determinazione dei valori sia affidata all'Istituto centrale di statistica e che le Commissioni provinciali possano, solo con deliberazioni motivate da particolari situazioni di mercato in singoli Comuni, variare le determinazioni dell'Istituto centrale di statistica, lasciando in questo caso, ogni decisione al Ministro per le finanze se i Comuni ricorreranno contro le decisioni delle Commissioni provinciali. Se il Ministro per le finanze non si pronuncia nel termine di un mese, il ricorso del Comune s'intende accolto e resta valida la determinazione dell'Istituto centrale di statistica.

Ci sembra difficile che con questa impostazione si possano eludere le questioni fondamentali che sono alla base della imposizione sui consumi. E ci sembra anche difficile che si possa ancora « drammatizzare » il sistema di riscossione.

In proposito, noi non presentiamo esplicite proposte d'innovazione, intendendo, per parte nostra attenerci alle richieste e al programma approvati nella ultima riunione degli amministratori comunali, che abbiamo in precedenza integralmente riportato.

Non esitiamo, però, a dichiarare che, se nel corso del dibattito parlamentare, si vorrà insistere a contrapporre artificialmente riscossione ad abbonamento obbligatorio a riscossione a tariffa, affronteremo il dibattito chiedendo le necessarie trasformazioni.

La situazione in atto non casualmente, a nostro avviso, ha creato una specie di barriera tra « abbonamento » e « tariffa ». La verità si è che la riscossione a tariffa è stata legata a una particolare sovrastruttura di conoscenze e di controlli; e che la riscossione ad abbonamento si intende solo identificata in quella ad abbonamento obbligatorio, praticamente e giuridicamente senza conoscenze e controlli.

Si tratta di comprendere invece che riscossione a tariffa e riscossione ad abbonamento possono e debbono essere scelte solo come strumenti di più rapido e snello pagamento del tributo, non come strumento di più o meno eguale evasione dal pagamento del tributo; che entrambe le riscossioni possono e debbono essere fondate su adeguate possibilità di conoscenza aziendale e di documentazione aziendale; che riscossione a tariffa e riscossione ad abbonamento possono, per diversi generi di facile marcatura, ecc., in effetti coincidere, se si fa riferimento alle vendite e non alle introduzioni; che per gli stessi generi e nella stessa unità comunale è la concreta organizzazione aziendale che potrà preferire l'una o l'altra forma di riscossione; che sono le Amministrazioni comunali le più idonee a vagliare tali particolarità di situazioni.

Quando la documentazione fosse unica ed aziendale, verrebbe di colpo svuotata ogni artificiosa polemica. E il dibattito allora verterà, come deve vertere, sugli aspetti tecnico-economici e politico-economici dell'area imponibile, della tariffa nazionale, delle aliquote, della determinazione dei valori legali, del riferimento possibile alle vendite, delle documentazioni e delle fonti di conoscenza più propriamente aziendali, delle facoltà di accertamento degli agenti delle imposte sui consumi.

IV. - *Imposta di famiglia.*

Una prima innovazione riflette la competenza dei Consigli comunali a regolamentare i fabbisogni, la graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote, da una aliquota minima di 0,50 a una aliquota limite di 14,40 per redditi imponibili non inferiori ai 12 milioni di lire. (L'aliquota limite è comprensiva degli attuali due decimi di maggiorazione obbligatoria).

L'innovazione non è che è un aspetto specifico della norma generale, secondo cui, una volta che la legge fissa limiti precisi, tutti i controlli non possono essere sostanzialmente che di legittimità, in quanto quelli di merito debbono ricondursi al tassativo precetto costituzionale.

La seconda innovazione concerne la misura del fabbisogno fondamentale di vita, che non può essere inferiore alla quota di franchigia stabilita in sede di imposta complementare progressiva sul reddito.

La terza innovazione riflette l'istituzione di commissioni tributarie, e la quarta una più rigorosa regolamentazione dei trasferimenti di residenza.

Nei confronti dell'imposta di famiglia, si agita, come è noto, lo *slogan* dell'aggancio dell'imposta stessa agli accertamenti dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Ci proponiamo di documentare nel corso del dibattito i motivi non teorici dello *slogan* e gli equivoci, anche non intenzionali, che lo *slogan* ha determinato e può determinare.

La questione va posta così come abbiamo premesso nella parte generale della nostra relazione. Anzitutto giova chiarire che da un lato si tratta di una imposta personale, dall'altro di una imposta di famiglia. Il che esclude si possano considerare a priori equivalenti, di fatto e di diritto, le basi imponibili. In secondo luogo non ha senso, come si è tentato anche in sede ufficiale, di raffrontare il gettito dei due tributi per singoli Comuni, in quanto per singoli Comuni i contribuenti non sono gli stessi. L'imposta complementare progressiva sul reddito è corrisposta territorialmente, sulla base del domicilio fiscale scelto dal contribuente; l'imposta di famiglia è corrisposta nel Comune di abituale dimora. Comune per Comune, quindi, il raffronto va eseguito per gli stessi contribuenti nei due tributi. In terzo luogo, il raffronto va condotto per una serie di anni (ad esempio dal 1947-48 ad oggi), per avere la documentazione che è stata proprio la capacità e la responsabilità degli amministratori comunali a rompere, con gli accertamenti della imposta di famiglia, l'immobilismo e la sperequazione degli accertamenti dell'imposta complementare progressiva sul reddito. E basta, del resto, anche un raffronto attuale tra gettito della imposta complementare progressiva sul reddito, su scala nazionale, e gettito dell'imposta di famiglia (una volta che si sappia valutare la diversità del limite massimo di aliquota e la diversità di detrazioni e discriminazioni per i redditi da lavoro per l'imposta di famiglia), per documentare la superiorità netta degli accertamenti dell'imposta di famiglia.

Esiste, quindi, un problema: ma il problema è quello di « muovere » l'imposta complementare progressiva sul reddito; non quello di « fermare » l'imposta di famiglia.

Esiste, certo, un problema generale delle fonti di accertamento: ma il problema non è quello di annullare gli accertamenti comunali, è quello di vedere, in prospettiva, gli accertamenti comunali come espressione primaria, con le garanzie di autentico controllo tecnico di organi statali per impedire accertamenti in difetto, per tutto il prelievo tributario.

Comunque, siamo ora ad una situazione in cui la simultanea esistenza di due tributi ad autonomo accertamento, ha una validità di reciproco stimolo e di reciproca verifica. Per questo non abbiamo esitato a formulare le proposte in modo che l'accertamento autonomo dell'imposta di famiglia, che per noi è già disposto dalle norme vigenti, sia riscritto a tutte lettere. La proposta, infine, della istituzione di commissioni tributarie, che si richiama a una norma regolamentare del 1911, ci auguriamo non scandalizzi il Parlamento repubblicano del 1957.

V. — *Imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e corrispondente addizionale provinciale.*

Una prima innovazione concerne un avvio al concorso delle amministrazioni comunali nella valutazione dei redditi di ricchezza mobile. Il concorso è congegnato in modo che non può che arrecare giovamento senza determinare attriti e interferenze indebiti.

La seconda innovazione di rilievo riguarda una distinzione, rispetto alle aliquote di sovrapposizione, analoga a quella operata in sede di imposta di ricchezza mobile.

L'aliquota massima, stabilita dalle amministrazioni locali, si applica per la parte di reddito imponibile che eccede le 720.000 lire; per le prime 720.000 lire di reddito imponibile si applica una aliquote ridotta del 25 per cento.

Le amministrazioni locali nello stabilire le aliquote massime non possono superare quelle in atto, comprensive dei due decimi di maggiorazione obbligatoria.

Le proposte non hanno bisogno di particolare illustrazione, essendo chiaro il loro significato ed essendo chiara anche la loro legittimazione.

VI. *Abolizione di tributi.*

È proposta la abolizione dei seguenti tributi: imposta di patente, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, macchine caffè espresso, prestazioni d'opera, tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Per il genere, la natura e le ripercussioni politico-economiche dei tributi in oggetto, riteniamo superfluo nella relazione illustrare i motivi di una abolizione che è universalmente richiesta.

VII. — *Maggiorazioni.*

L'innovazione, che noi riteniamo decisiva, è stata già argomentata nelle premesse generali. Qui ci limitiamo a chiarire che il meccanismo delle maggiorazioni è tale, da consentire immediatamente una visione della possibile variabilità delle leve tributarie, e da consentire che la manovra simultanea di tutte le leve eviti la concentrazione di aggravii tributari. In linea generale è prevista una maggiorazione limite del 50 per cento delle aliquote massime, che è ridotta al 30 per cento per la sovrapposizione sui redditi di ricchezza mobile (e limitatamente ai redditi imponibili che eccedono 3 milioni di lire) e per l'imposta di famiglia; che non è consentita in sede di sovrapposizione sui terreni e sul reddito agrario e in sede di imposta sul bestiame, per i contribuenti già ammessi al pagamento dei tributi ad aliquote ridotta; che è esclusa per l'imposta sul valore delle aree, per l'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate, per il contributo di miglioria specifica. Per le imposte sui consumi la maggiorazione può essere limitata per generi e per qualità di generi.

Nella soluzione proposta non è possibile addivenire ad alcuna maggiorazione, se prima non sono state applicate le aliquote massime per tutti i tributi.

Il sistema della maggiorazione, quindi, si profila in definitiva come un insieme di leve tributarie a due campi di livelli di aliquote, ed è previsto non tanto in funzione di pareggio di bilanci, quanto in funzione di possibilità di manovra delle leve, in aderenza alle condizioni ambientali e alle prospettive di sviluppo che per ogni unità locale sussistono, e che possono

implicare anche il ricorso al finanziamento con tributo oltre che il ricorso al finanziamento con prestito.

È in definitiva una nuova e coerente visione delle attività locali, che sta alla base delle proposte. In tal modo è certo che, non essendo possibile alcun altro aggravio tributario, le dimensioni del prelievo tributario sono legislativamente fissate, e il coordinamento è nelle norme e non, come ora, in facoltà discrezionali di organi amministrativi e di organi di controllo.

VIII. — Tariffe e regolamenti.

Delineati i criteri generali con le norme precedenti, la proposta afferma recisamente che tariffe e regolamenti sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito delle Giunte provinciali amministrative, ma che il controllo di merito può essere solo esercitato nella forma di richiesta agli enti deliberanti di riesame delle loro deliberazioni.

Non abbiamo bisogno, dopo quanto abbiamo detto, di aggiungere ulteriori chiarimenti in proposito. Ci limitiamo ad aggiungere che sono, nella norma proposta, fissati i termini per l'adozione delle deliberazioni; che sono eliminate in proposito alcune carenze delle norme in vigore; che sono chiarite talune facoltà regolamentari; che si prevede esplicitamente quanto già la prassi ha suggerito circa il ricorso a ruoli provvisori per la riscossione dei tributi, al fine di eliminare ogni sfasatura di cassa.

8. Abbiamo già delineato i motivi che ci hanno indotti alla scelta dello sgravio totale di spese e del concorso dello Stato a spese comunali e provinciali; alla istituzione di nuove compartecipazioni a tributi erariali; alla istituzione di un fondo nazionale per i Comuni e le Provincie in condizioni economiche precarie.

È ovvio, che, in concreto, si possono discutere i tipi di spese prescelti e la forma del concorso.

Ci sembra, però, che anzitutto si debba individuare le spese che gli enti locali sopportano per servizi che non sono da essi gestiti. Da questo punto di vista noi abbiamo proposto che passino a totale carico dello Stato le spese attualmente sostenute dai Comuni e dalle

Provincie per il servizio antincendi e tutte quelle riguardanti la pubblica sicurezza e la giustizia, con inclusione delle spese per le questure, i commissariati di P.S., gli uffici della Prefettura e gli alloggi prefettizi.

L'istruzione pubblica nell'ordine elementare e medio, e per le scuole statali, costituisce indubbiamente, nella regolamentazione in atto, un servizio statale. Non si comprende, pertanto, come molte spese relative al funzionamento di detto servizio facciano capo ai Comuni e alle Provincie. Si propone, pertanto, che tutte le spese in oggetto passino a totale carico dello Stato.

Non vi è dubbio, però, che il servizio scolastico dell'istruzione inferiore obbligatoria e gratuita, di almeno otto anni, prevista dall'articolo 34 della Carta costituzionale, e quello dell'istruzione media statale abbisognano di costruzioni e di arredamenti di edifici scolastici e di manutenzione degli edifici stessi. Noi riteniamo che a tale « impianto » dei servizi scolastici pubblici siano interessati anche i Comuni e le Provincie, e che quindi, da tale punto di vista, possa rientrare nei compiti dei Comuni e delle Provincie il servizio di costruzione, di arredamento e di manutenzione degli edifici scolastici. Se, però, la manutenzione ordinaria può far capo totalmente ai Comuni e alle Provincie, lo Stato, invece, proprio per le caratteristiche fondamentali di uno Stato moderno nei confronti dell'istruzione pubblica, deve concorrere, in misura assolutamente prevalente, alle spese necessarie per la costruzione e per l'arredamento degli edifici scolastici.

D'altra parte, ci sembra necessario delimitare i compiti, in materia, dei Comuni e delle Provincie, riservando ai Comuni il compito della costruzione, dell'arredamento e della manutenzione degli edifici per le scuole statali dell'istruzione inferiore, e alle Provincie il compito analogo per le scuole statali dell'istruzione media.

Vi è, infine, un terzo gruppo di servizi che attengono all'assistenza in senso lato, che noi riteniamo debbano essere gestiti dai Comuni e dalle Provincie, ma che riflettono esigenze di carattere generale, e nei cui confronti, pertanto, si profila la necessità e la opportunità di un concorso dello Stato alla spesa, nella misura del 50 per cento. Si tratta delle spese

per l'assistenza agli infanti illegittimi, abbandonati od esposti all'abbandono, per le spedalità e per il mantenimento degli inabili al lavoro.

A parte le considerazioni che abbiamo già esposto, è opportuno fare presente che per quanto concerne l'istruzione e l'assistenza, i servizi richiedono, per essere espliciti, così come esige una società civile, una loro intensificazione proprio nei Comuni e nelle Province le cui condizioni economiche sono più disagiate. Non vi è dubbio, pertanto, che le misure proposte presentano anche una razionalità politico-economica.

9. Ferme restando le compartecipazioni in atto, noi proponiamo due altri tipi di compartecipazioni a tributi erariali.

Abbiamo già detto perchè è irrazionale e assurdo voler sottrarre cespiti a dati Comuni e Province per ripartirli tra altri Comuni e altre Province. Noi non contestiamo che l'esperienza successiva e una meditata approfondita analisi di tale esperienza possano suggerire il ricorso ad altri strumenti di ripartizione. Allo stato di fatto e allo stato delle nostre conoscenze, riteniamo che i parametri secondo i quali si attua già una compartecipazione ai tributi erariali, non possono assolutamente essere eliminati, sia perchè si tratta di accrescere notevolmente il volume delle compartecipazioni, sia perchè occorre proprio saggiare l'uso di diversi parametri oggettivi.

Le proposte nostre, quindi, si traducono nella richiesta di una ulteriore compartecipazione al gettito dell'I.G.E. da parte dei Comuni e delle Province, nella misura, rispettivamente, del 6 e del 2 per cento; e di una compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dell'imposta sui carburanti, nella misura, rispettivamente, del 15 e del 5 per cento.

A nostro avviso, i criteri di ripartizione devono scontare elementi diversi, che intervengono a caratterizzare l'ambiente comunale e provinciale: dimensione media reddituale, estensione superficiale, lunghezza della rete stradale. Per quanto riguarda la nuova compartecipazione all'I.G.E., ci sembra che per i Comuni possa essere adottato un solo parametro, ripartendo l'importo complessivo in propor-

zione ai coefficienti costituiti dal prodotto della popolazione per il reciproco del reddito imponibile (reddito dominicale, reddito agrario, reddito di ricchezza mobile) per testa di abitante; che per le Province possa essere adottato, per una metà della somma da ripartire, il parametro suindicato, per l'altra metà, un parametro costituito dal reciproco del reddito medio imponibile (reddito dominicale e reddito agrario) per unità di superficie territoriale.

La ripartizione delle quote di compartecipazione all'imposta sui carburanti è prevista, per una metà della somma da ripartire, in proporzione ai coefficienti costituiti dal prodotto della popolazione per il reciproco del reddito medio imponibile (reddito dominicale, reddito agrario, reddito di ricchezza mobile) per testa di abitante, per l'altra metà, in proporzione della lunghezza della rete stradale, rispettivamente, di ciascun Comune e di ciascuna Provincia.

10. Vi è, a nostro avviso, nell'ordinamento dei Comuni e delle Province del nostro Paese, un gruppo rilevante di Comuni e di Province, le cui condizioni economiche sono notevolmente arretrate. Non è certo solo con l'attività e con i servizi dei Comuni e delle Province che può imprimersi un progresso economico incessante e accelerato, così da modificare, in termini assoluti e relativi, tali condizioni.

Ma non bisogna dimenticare che i servizi fondamentali di un Comune e di una Provincia, costituiscono premessa e punto d'arrivo di una fase di sviluppo economico.

Nei territori, quindi, le cui condizioni economiche sono molto precarie, non ha senso nè portare il carico tributario a livelli relativi uguali o addirittura superiori a quelli in atto in territori a condizioni economiche più elevate; nè ridurre il volume delle spese per i servizi pubblici fondamentali a livelli relativi uguali o addirittura inferiori a quelli dei territori a condizioni economiche più elevate. Per meglio dire, una politica economica che, di fatto, sbocca in situazioni del genere, non può avere che una conclusione: la disgregazione crescente, economica e sociale, dei territori che accusano già una situazione di notevole disagio economico; e, quindi, a un dato momento, non può che tradursi in un aggravio

generale degli sforzi collettivi per comporre e superare situazioni che raggiungono limiti intollerabili. D'altra parte, il disagio crescente in cui vengono a trovarsi intere popolazioni si ripercuote, per via diretta e indiretta, nelle condizioni delle restanti popolazioni, così che il generale coordinamento delle attività comunali e provinciali rischia di diventare sempre più difficile e disordinato.

Occorre, dunque, guardare freddamente la realtà e riconoscere apertamente che per i Comuni e le Province le cui condizioni economiche sono particolarmente precarie deve intervenire l'apporto della collettività nazionale, in modo rapido, continuo, al di fuori di ogni impaccio e attrito burocratico.

Noi pensiamo, quindi, che occorre anzitutto una individuazione oggettiva di tali Comuni e di tali Province, considerando in condizioni economiche precarie i Comuni e le Province il cui reddito medio imponibile (reddito dominicale, reddito agrario, reddito di ricchezza mobile) per testa di abitante è inferiore alla metà del corrispondente reddito medio imponibile nazionale.

In secondo luogo, noi crediamo che tra i Comuni e le Province così individuati debba essere ripartito un fondo, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi. La ripartizione può essere effettuata in proporzione ai coefficienti costituiti dal prodotto della popolazione per il reciproco del reddito medio imponibile per testa di abitante.

È certo che il fondo nazionale può e deve essere soggetto a variazioni, in corrispondenza alle variazioni della vicenda economica. È auspicabile che la tendenza generale dell'orientamento politico-economico sia tale da determinare la possibilità, in un dato intervallo storico, di soppressione del fondo.

Ora come ora, ci sembra indispensabile che alla costituzione del fondo nazionale si addivenga, e che poi ci si proponga, da un lato, di studiare scientificamente le situazioni, dall'altro, di agire conseguentemente sul piano politico-economico per rimuovere le cause che determinano lo stato di arretratezza generale.

Può darsi che oltre al parametro da noi indicato si possa trovare qualche altro elemento misuratore della situazione economica. Noi non vorremmo, però, che a forza di studiare si

finisse con il lasciare andare alla deriva barche che fanno troppa acqua da troppe falle.

Nelle nostre proposte, del resto, non a caso abbiamo suggerito che l'elenco dei Comuni e delle Province in condizioni economiche precarie sia allegato al bilancio del Ministero dell'Interno, con la specificazione della quota del fondo nazionale loro destinato, e che l'inclusione nell'elenco avvenga su proposta delle Giunte provinciali amministrative e su parere della Commissione parlamentare da noi prevista per la finanza locale. Abbiamo voluto proprio che l'elenco sia conosciuto e discusso, perchè se in tal modo sono stimolati i concreti provvedimenti politico-economici, ne sono anche verificati sempre più ampiamente gli effetti reali, e ci si rende conto, criticamente, della validità di certi strumenti di misura delle situazioni e delle condizioni economiche reali, produttive e distributive.

Proprio per il valore che noi attribuiamo alla istituzione del fondo nazionale e non per la portata finanziaria del provvedimento, noi prevediamo l'istituzione di una addizionale del 10 per cento ai redditi di ricchezza mobile di categoria A, il cui gettito è destinato ad alimentare parzialmente lo stesso fondo nazionale.

11. Ma ogni misura possibile risulterebbe, a nostro parere, vana se non venissero affrontati risolutamente la situazione debitoria dei Comuni e delle Province, e il meccanismo di funzionamento dei prestiti per gli enti locali.

Non è azzardato, anzi, prevedere che a molto breve scadenza, se non si vorrà strozzare lo sviluppo dei nostri grandi centri urbani e, quindi, compromettere addirittura una linea storica di sviluppo della stessa attività economica, il problema generale del credito ai Comuni e alle Province dovrà essere affrontato con grande spregiudicatezza e con grande prospettiva. Basti pensare allo sviluppo dei piani regolatori comunali, intercomunali, provinciali e regionali, per capire che bisogna incominciare a sentire e comprendere gli enti locali, fuori dal tradizionale e superato schema amministrativo, come grandi complessi economici e come grandi centri di propulsione economica.

Ma a prescindere da questa esigenza che giorno per giorno trapela sempre più chiara e sempre più pressante, un equilibrio dinamico

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della finanza locale esige una rapida messa a punto della situazione debitoria, che è quella che è per il complesso di vicende che abbiamo già indicato.

A tale scopo, i rimedi saltuari fanno più male che bene. Occorre un intervento drastico e rapido. La Cassa Depositi e Prestiti deve assolutamente risolvere i suoi compiti di istituto.

Il Tesoro dello Stato deve rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti le anticipazioni che la Cassa ha effettuato; il tasso dei buoni postali fruttiferi deve essere riportato al 5 %; tutti i mutui dei Comuni e delle Provincie devono essere consolidati in un mutuo unico, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al tasso del 5,50 per cento e ammortizzabile in cinquanta anni; lo Stato deve concorrere, nella misura del 2 per cento, al pagamento degli interessi; la facoltà di rilasciare delegazioni da parte dei Comuni e delle Provincie deve essere estesa.

Si tratta di un'operazione che esige, certo, uno sforzo da parte dello Stato; ma si tratta di una situazione che non tarderà, non appena se ne inizierà l'attuazione, a dare effetti benefici. Non bisogna dimenticare che vi è una stretta interdipendenza tra le varie componenti della situazione economica e che il consolidamento dei mutui dei Comuni e delle Provincie si risolverà, in definitiva, direttamente e indirettamente, in un complesso di iniziative e di attività economiche e produttive.

Se non si riesce a intendere il significato economico dell'operazione, si finisce proprio con l'accrescere la spesa improduttiva.

Per questo, noi siamo d'avviso che il consolidamento dei mutui dei Comuni e delle Provincie e la restituzione della Cassa Depositi e Prestiti alle sue funzioni e alla sua efficienza rappresentino uno degli aspetti decisivi del riordinamento e del rinnovamento della finanza locale.

12. Le disposizioni finali della proposta di legge sono l'ovvia conclusione delle norme che le precedono. E su di esse, quindi, non vi è bi-

sogno di illustrazioni. Quando i limiti della finanza locale sono determinati; quando sono gettate le basi e sono individuate le fonti di un equilibrio dinamico, tutti i cancelli e le barriere e i vincoli e i divieti o la distinzione di spese e il blocco di mutui non hanno più alcuna ragione di essere. Comuni e Provincie sanno che non possono varcare le dimensioni dalla legge fissate, perchè sono dimensioni che consentono loro un ordinato ritmo di attività.

Ogni accelerazione del ritmo non può essere, da quel momento, resa possibile che da una accelerazione dello sviluppo economico, cioè da un incremento del gettito delle leve tributarie per aumento dei consumi, dei redditi, ecc.

E del resto, se anche volessero fare di più, di più non potrebbero fare, perchè, data la nostra impostazione, la possibilità di accendere mutui è subordinata alla possibilità del loro ammortamento, e le possibilità del loro ammortamento è subordinata a un dato equilibrio fra entrate e uscite. Ma le entrate, in termini di pressione tributaria, sono delimitate.

La finanza locale, quindi, trova in sè stessa stimoli e freni.

Giunti a questo punto potremmo riassumere i « conti » della nostra proposta. Noi pensiamo però che i « conti » possono, in verità, essere tanto il punto di partenza quanto il punto di arrivo di un dibattito. Su un tema così impegnativo e grave come quello della finanza locale, i « conti », ci sembra, debbono essere il punto di arrivo del dibattito.

Solo così, la discussione e la scelta saranno veramente all'altezza del prestigio e delle responsabilità del Senato della Repubblica.

Del resto i « conti » sono stati anche da noi elaborati proprio a conclusione di uno sforzo, che ci auguriamo possa alimentare una vita nuova nei nuovi e liberi Comuni, nelle nuove e libere Provincie, dell'Italia repubblicana.

Non si tratta, certo, di uno sforzo lieve che viene chiesto allo Stato repubblicano. Si tratta, anzi, di uno sforzo notevole, assai notevole.

È uno sforzo, però, che può essere affrontato, e che, quindi, deve essere affrontato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

IMPOSTE ERARIALI SUI TERRENI E
SUL REDDITO AGRARIO; SOVRIMPOSTE
E ADDIZIONALI COMUNALI E PROVIN-
CIALI; SOVRIMPOSTA COMUNALE E
PROVINCIALE SUI FABBRICATI

Art. 1.

(Esenzioni e riduzioni delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario).

Sono esonerati dalle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario i coltivatori diretti di terreni il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 2.000, con riferimento alla stima catastale del triennio 1937-39. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 2.000 e non ecceda le lire 5.000, le aliquote di applicazione sono ridotte del 50 per cento.

Non sono altresì assoggettati all'imposta erariale sul reddito agrario i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, allorché il reddito dominicale complessivo dei terreni, per i quali essi hanno un rapporto di mezzadria, colonia e compartecipazione, non superi le lire 4.000, con riferimento alla stima catastale del triennio 1937-39. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 4.000 e non ecceda le lire 10.000, l'aliquota di applicazione è ridotta del 50 per cento.

Art. 2.

(Aliquote, esenzioni e riduzioni delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati e delle addizionali comunali e provinciali sul reddito agrario).

La facoltà dei Comuni e delle Provincie di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati e di imporre l'addizionale alla imposta erariale sul reddito agrario, può essere esercitata applicando agli imponibili dominicali ed agrari, rivalutati a norma dell'art. 1 del

decreto-legge 12 maggio 1947, n. 356, ed agli imponibili dei fabbricati, le aliquote che verranno stabilite annualmente dai rispettivi consigli comunali e provinciali sino ad un massimo di lire:

COMUNI:

Sovrimposta sui terreni	40
Sovrimposta sui fabbricati	9
Addizionale sui redditi agrari	25

PROVINCIE:

Sovrimposta sui terreni	36
Sovrimposta sui fabbricati	11
Addizionale sui redditi agrari	25

per ogni cento lire di reddito imponibile.

Sono esonerati dalle sovrimposte sui terreni e dalle addizionali sul reddito agrario i coltivatori diretti, il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 2.000, con riferimento alla stima catastale del triennio 1936-1939. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 2.000 e non ecceda le lire 5.000, le aliquote di applicazione, in atto nei singoli Comuni e nelle singole Provincie, sono ridotte del 50 per cento.

Non sono altresì assoggettati alle addizionali sul reddito agrario i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, allorché il reddito dominicale complessivo dei terreni, per i quali essi hanno un rapporto di mezzadria, colonia e compartecipazione, non superi le lire 4.000, con riferimento alla stima catastale del triennio 1937-1939. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 4.000 e non ecceda le lire 10.000, le aliquote di applicazione, in atto nei singoli Comuni e nelle singole Provincie, sono ridotte del 50 per cento.

Art. 3.

(Definizione di coltivatore diretto).

Si considerano coltivatori diretti e, rispettivamente, mezzadri, coloni, compartecipanti, agli effetti delle norme della presente legge, coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa dei loro nuclei familiari, accertata con le modalità

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi da essi comunque posseduti e condotti e delle relative scorte, e sempre che tale forza lavorativa sia in assoluta prevalenza effettivamente dedicata al lavoro della terra.

Art. 4.

(Domande di esenzione e di riduzione).

Per la prima applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti gli aventi diritto debbono presentare al Sindaco del Comune, dove sono ubicati i fondi, apposita domanda, corredata dagli estratti catastali relativi a tutti i terreni a qualsiasi titolo posseduti e condotti, nonchè da un documento atto a dimostrare l'appartenenza alla categoria dei coltivatori diretti, o mezzadri, o coloni o compartecipanti. Devono, in ogni caso, essere denunciate tutte le intestazioni riflettenti tutti i membri della famiglia.

I Comuni provvederanno a trasmettere alla Intendenza di finanza della rispettiva provincia le domande anzidette, munite del visto del Sindaco.

Gli uffici provinciali per i contributi unificati in agricoltura, gli uffici catastali, nonchè i contribuenti stessi, sono tenuti, su richiesta, a fornire all'Intendente di finanza i dati e le notizie necessari.

Per gli anni successivi è fatto obbligo agli interessati di presentare la denuncia delle eventuali variazioni con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 5.

(Accertamento e contenzioso per le esenzioni e le riduzioni).

Sulle domande di cui all'art. 4 decidono i competenti Intendenti di finanza.

Sulle decisioni è ammesso ricorso in 1° grado da parte dei singoli contribuenti, dei Comuni e delle Provincie interessati — ai quali gli Intendenti di finanza devono notificare le decisioni stesse — alle competenti Commissioni distrettuali delle imposte dirette, entro il termine di

30 giorni dal ricevimento delle notifiche. È ammesso ulteriore ricorso in 2° e 3° grado, nei termini suindicati, da parte dei contribuenti, degli enti di cui sopra, nonchè degli Intendenti di finanza che hanno emesso la decisione relativa alla partita contestata, alle competenti Commissioni provinciali delle imposte dirette e, rispettivamente, alla Commissione centrale delle imposte dirette.

Art. 6.

(Sanzioni).

Nei casi di omessa o infedele denuncia delle variazioni, che comportino l'esclusione del contribuente dalle esenzioni o riduzioni, sarà applicata a carico del contribuente stesso una soprattassa pari al doppio delle imposte, sovrimeposte e addizionali complessivamente dovute per tutti gli anni per i quali è stata accertata l'evasione.

Art. 7.

(Formazione dei ruoli di riscossione).

Per i contribuenti nei cui confronti sono applicate le aliquote ridotte del 50 per cento di cui agli articoli 1 e 2 sono emessi ruoli di riscossione distinti.

TITOLO II.

IMPOSTA SUL BESTIAME

Art. 8.

(Soggetti dell'imposta).

Sono soggetti al pagamento dell'imposta i proprietari di bestiame anche se risiedono in Comune diverso da quello in cui è dovuto il tributo.

L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà, l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote.

Art. 9.

(Esenzioni e riduzioni).

A favore dei proprietari di bestiame che sono coltivatori diretti ed a favore degli allevatori diretti di bestiame, ancorchè non rientranti nella categoria predetta, è stabilita la esenzione dall'imposta sul bestiame, se il valore complessivo del bestiame, da essi posseduto e determinato sulla base della tariffa in atto nei singoli Comuni, non supera quello di tre buoi.

L'aliquota della tariffa in atto nei singoli Comuni è ridotta del 50 per cento per le categorie di contribuenti indicate nel comma precedente, se il valore complessivo, determinato come sopra, eccede quello di tre buoi ma non supera quello di cinque buoi.

TITOLO III.

IMPOSTE SUI CONSUMI

Art. 10.

(Gestione).

È abolita la gestione delle imposte sui consumi mediante appalto in qualsiasi forma e la gestione per conto di enti che non siano Comuni o consorzi di Comuni.

I Comuni debbono prendere i necessari provvedimenti per il passaggio alla gestione

diretta o in economia entro il termine di scadenza dei contratti in vigore alla data di promulgazione della presente legge.

Art. 11.

(ConSORZI di gestione e di consulenza).

Per la gestione delle imposte sui consumi i Comuni possono riunirsi in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

I Comuni a gestione diretta possono altresì costituire, sulla base di regolamenti locali, consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi.

Nel caso di consorzi di gestione il Regolamento deve stabilire le norme per il passaggio del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni ai Consorzi. Nel caso di Consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi, può essere contemplato l'obbligo del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni di essere spostato, sotto forma di comando, nell'ambito dei Comuni consorziati.

Art. 12.

(Generi soggetti all'imposta)

I Comuni sono autorizzati a riscuotere l'imposta sui consumi per i seguenti generi, con aliquote che possono raggiungere i limiti massimi trascritti a fianco di ciascun genere:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Unità di misura	Imposta in Lire
<i>Bevande:</i>		
Vini spumanti in bottiglia	una	150
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (1)	litro	30
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50°	litro	50
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°	litro	75
Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° a 75°	litro	130
Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 194(, n. 1200	litro	150
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermouth, di aperitivi e di sciroppi (2)	35% del valore	
Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali.	10% del valore	
<i>Bevande gassate non alcoliche:</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta (3)	10% del valore	
b) altre	25% del valore	
<i>Sciroppi: (4)</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta (3)	10% del valore	
b) altri	25% del valore	
Estratti, polvere, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (2)	25% del valore	
Polveri per acqua da tavola	10% del valore	
<i>Carni:</i>		
1) Bestie a capo:		
buoi e manzi	4% del valore	
vacche e tori	4% del valore	
vitelli sopra l'anno	4% del valore	
vitelli sotto l'anno	4% del valore	
cavalli, muli e asini	4% del valore	

(1) Ai soli effetti dell'applicazione della imposta di consumo, i prodotti come: crema-marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabaioni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21°.

(2) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

(3) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle Finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministero stesso.

(4) Sono esenti gli sciroppi esclusivamente medicinali purchè contenuti in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso ai sensi delle disposizioni di legge, e gli sciroppi semplici (soluzione acquosa del saccarosio e del glucosio).

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Maiali:

sino al peso di Kg. 30	4% del valore
oltre il peso di Kg. 30 e fino a 100	4% del valore
oltre il peso di Kg. 100 e fino a Kg. 150	4% del valore
olt e il peso di Kg. 150 e fino a Kg. 200	4% del valore
oltre il peso di Kg. 200.	4% del valore

Pecore e capre, castrati e montoni	4% del valore
Agnelli e capretti	4% del valore

2) Bestie a peso vivo:

a) Vitelli	4% del valore
b) altri bovini	4% del valore
c) suini	4% del valore
d) ovini	4% del valore
e) equini	4% del valore

3) Carne macellata fresca:

a) di vitello	4% del valore
b) di altri bovini	4% del valore
c) suina	4% del valore
d) ovina	4% del valore
e) equina	4% del valore

4) Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne	4% del valore
Lardo salato, guanciaie e pancetta di maiale, salati o affumicati e strutto bianco.	2% del valore

Pollame e cacciagione:

a) a peso vivo	7% del valore
b) a peso morto	7% del valore

Conigli:

a) a peso vivo	4% del valore
b) a peso morto	4% del valore

Altri commestibili:

Pesci, crostacei e molluschi:

1) freschi:

a) di qualità fine	3% del valore
b) di qualità comune	1,50% del valore

2) conservati:

1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio, pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3% del valore
2) anguille e acquadelle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50% del valore

Cioccolato:

a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6% del valore
b) altro	10% del valore
Cacao in polvere destinato al consumo	6% del valore

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Surrogati di cacao e di cioccolato	3% del valore
Formaggi e latticini	3% del valore
Burro e surrogati	3% del valore
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	3% del valore
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10% del valore
Gelati	8% del valore
<i>Combustibili:</i>	
Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:	
fino a 4.500 calorie	mc. 1,50
oltre le 4.500 calorie	in proporzione
Energia elettrica per illuminazione	KWh. 10
Materiali da costruzioni edilizie (vedi art. 98)	8% del valore
- Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del Codice civile: per ogni mq. di superficie coperta e per piano	lire 1,50
<i>Generi diversi:</i>	
Mobili di qualunque materia (1):	
di qualità fine	10% del valore
di qualità comune.	5% del valore
Grammofoni, radio, radiogrammofoni	5% del valore
Televisori e teleproiettori	5% del valore
Profumerie	15% del valore
Saponi fini	10% del valore
Pelliccerie confezionate:	
di qualità fine	15% del valore
di qualità comune.	7% del valore
Pelliccerie non confezionate:	
di qualità fine	15% del valore
di qualità comune.	7% del valore
Articoli sportivi	4% del valore
Calzature	4% del valore
Carrozze per bambini	2% del valore
Carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e cartone	3% del valore
Commestibili diversi	3% del valore
Coperture e camere d'aria di gomma	2% del valore
Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettriche	4% del valore
Dischi per grammofono	5% del valore
Fiori (freschi o artificiali)	4% del valore
Ghiacciaie e frigoriferi	4% del valore
Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti	5% del valore
Materiali ed apparecchi elettrici	3% del valore
Oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere	5% del valore
Orologeria	4% del valore
Pelletterie in genere (2)	4% del valore
Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili	4% del valore
Terracotta, maiolica e porcellana in lavori	4% del valore
Tessuti e generi di abbigliamento	4% del valore
Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili	3% del valore
Vetri e cristalli in lavori	4% del valore

(1) Sono esclusi gli armadi metallici e le casseforti, in quanto, tanto gli uni che le altre, siano predisposti per essere incassati stabilmente nei muri, perchè già compresi nei generi tassati come materiali da costruzione.

(2) Sono esenti le borse confezionate con strisce o ritagli di cuoio in modo che risulti evidente l'esclusivo uso domestico cui sono destinate (borse da spesa) e i giubbotti neri di pelle da lavoro, per autisti, conducenti, ecc.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

(Generi non soggetti ad imposizione)

Non possono in alcun caso essere oggetto di imposizione i seguenti generi:

bevande vinose (ad eccezione dei vini spumanti in bottiglia);

suini ed ovini, per uso particolare macellati dall'allevatore diretto limitatamente ad un capo per anno e per famiglia;

budella fresche e le budella secche, semplicemente salate e non direttamente commestibili;

baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati od affumicati;

ricotta fresca e giuncata;

mobili usati venduti o ceduti a qualsiasi titolo nell'ambito del Comune da privato a privato, i mobili provenienti da fuori Comune appartenenti alle famiglie già residenti o che vengono a risiedere nel Comune, dietro l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo 71 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (L'uso dei mobili deve risultare da tracce evidenti);

saponi speciali ad uso medicamentoso i quali non abbiano altro odore se non quello dei rispettivi medicamenti, i saponi ai quali siano state aggiunte sostanze a scopo esclusivo di semplice correzione dei cattivi odori delle materie prime (grassi);

pane, paste alimentari, farine alimentari, riso;

ortaggi freschi;

legumi freschi;

legumi secchi (ad eccezione dei funghi e tartufi);

frutta fresca;

uova;

miele;

olio di oliva e di semi;

aceto;

marmellate;

salse di solo pomodoro non dolcificate;

cipolline, peperoni, crauti, cavolfiori, rape e carote, giardiniera sotto aceto (qualora siano venduti sfusi, intendendo per sfusi quelli contenuti in recipienti di peso netto superiore a Kg. 2 ciascuno);

arachidi, semi di zucca, carrube, castagne secche, anseri, fichi secchi confezionati in pac-

chi di peso superiore a 2 Kg.; fichi secchi sfusi o infilati;

scarpette da ciclista inchiodate, sia con chiodo diritto che a graffetto, purchè tale caratteristica rappresenti il solo mezzo di unione della suola alla tomaia; le scarpette che hanno le caratteristiche delle calzature estive od invernali di tela gommata; gli zoccoli da lavoro, le ciabatte comuni, le pantofole e le pianelle con tomaia di tessuto non pregiato o di tessuto di lana con fondo semplice di cuoio o gomma vulcanizzata o succedanei del cuoio non pregiati; le calzature estive od invernali di tela gommata; le calzature inchiodate sia con chiodo diritto che a graffetto, purchè tale caratteristica rappresenti il solo mezzo di unione della suola alla tomaia; gli scarponi da lavoro (si intendono scarponi da lavoro quelli con tomaia di vacchetta naturale con gambaleto di tipo simile a quello militare); le scarpe ortopediche; le calzature di pellami non speciali da bambini e da ragazzi: maschi fino al n. 37, femmine fino al n. 34 (agli effetti della esenzione la suddivisione indicata in numerazione francese vale anche per la numerazione inglese corrispondente);

carte medicinali, carta da involgere (come: paglia, brunella, fioretto, camoscio, pelle-aglio, monolucida, calandrata da impacco, iuta, pergamino, carta bleu da zucchero, carta catramata e simili);

cellophane da involgere (intendendosi per tale tutto il cellophane fino al peso di gr. 50 per mq.); truccioli di cellophane; i sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità (non intendendosi per pubblicità la semplice indicazione del nome e dell'indirizzo della ditta e della marca dei prodotti);

carta in bobina per stampa di giornali; quaderni e carta per quaderni scolastici; pubblicazioni di carattere scolastico educativo, scientifico, politico, religioso e culturale; la carta insetticida; carta vetrata; carte geografiche, topografiche e simili; carte da gioco bollate; la carta e cartine da sigarette; i moduli, la carta e le bustine intestate ad uso degli Enti autarchici territoriali (a richiesta delle amministrazioni interessate); carta da disegno; carta da musica; carta «braille»; carta assorbente; carta da lettere e relative buste fino a gr. 55 per mq.; le buste paga come tali intestate; le immagini sacre di pic-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo formato (così detti santini) aventi stampati nel verso inni sacri e preghiere; carta e cartoni destinati al confezionamento dei prodotti farmaceutici; carta sensibilizzata per fotografie, cianografie, eliografie;

coperture e camere d'aria per biciclette; coperture di gomma piene; coperture e camere d'aria di prima dotazione e scorta per veicoli nuovi in genere (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e carri a trazione animale);

fornelli a gas;

crisantemi;

pallottolieri; lavagne di ardesia e legno; le alfabetiere di carta e cartone per uso didattico; giocattoli di legno e cartone di peso inferiore ai gr. 300 per pezzo; bocce; birilli; cerchi; dame e damiere di legno (escluse quelle intarsiate) o miste di legno e cartone; giocattoli di metallo e di materia plastica inferiori al peso di gr. 100 per pezzo; bambole interamente imbottite di trucioli (es.: paglia di legno e simili) inferiori al peso di gr. 300;

gli apparecchi elettrici di qualsiasi potenza per uso esclusivo di attività o di cure mediche; materiale elettrico che al momento dell'uso, assorbe una potenza superiore ad 1 KW; gli apparecchi relativi alla illuminazione delle aree pubbliche; lampadine elettriche sino a 100 WATT; tubi fluorescenti sino a 100 WATT;

macchine da cucire e da maglieria di uso domestico;

fedeli matrimoniali sino al titolo di 12 carati (500/1000);

le borse da spesa, confezionate con strisce o ritagli di pelle; giubbotti neri di pelle per autisti, conducenti, ecc.; finimenti di cuoio per animali da lavoro;

coperte per letto;

oggetti di terracotta e maiolica purchè non rivestano pregio commerciale ed artistico intendendosi indicativamente come tali, i seguenti oggetti: vasellame da fuoco; catinelle; scaldini; scaldiglie; vasi da piante di terracotta grezza con fondo forato; vasi e recipienti per acqua da mettere sulle stufe o sui termosifoni; orinali; porta scopini da gabinetto; catini e brocche da camera; articoli sanitari in genere; isolatori per condutture elettriche; figurine da presepio in terracotta; stoviglie di

pasta bianca (terraglia dolce), decorata e non decorata, di pasta colorata (terraglia forte non decorata);

tessuti di consumo popolare fabbricati esclusivamente con lana rigenerata; tessuti di cotone o di canapa grezzi o candeggiati; tessuti contenenti non oltre il 60% di lana; gli impermeabili di tessuto addoppiato gommato destinati a lavori pesanti (impermeabili per minatori, cantonieri e simili); sciarpe di lana confezionate a maglia; baschi propriamente detti;

calderine e padelle di rame; i seguenti oggetti in ottone cromato: posate, fornelli a petrolio, scaldiglie, schiaccianoci, levatappi;

oggetti di vetro stampato ed anche soffiato purchè non rivestano pregio commerciale od artistico, intendendosi indicativamente come tali i seguenti oggetti: bottiglie da tavola; caraffe; bicchieri di vetro ordinario con o senza manico; sottobicchieri; coppe lavafrutta; spremilimone; saliere; zuccheriere; insalatiere; fruttiere; vasi con tappo smerigliato o non; poppatoi; vasi di enteroclisma; pappagalli; pigliamosche; vetreria per illuminazione ad olio o petrolio; misure per liquidi; imbuti, damigiane; fiaschi; bottiglioni; bottiglie e bottigliette, per la conservazione ed il trasporto dei liquidi; flaconerie di serie; misure bollate; apparecchi e strumenti di vetro per uso esclusivo di laboratorio; le lastre per fotografie e radiografie; bicchieri con iscrizioni a scopo pubblicitario.

I Comuni, che non applicano le aliquote massime previste dall'articolo 12, hanno facoltà di escludere dall'imposizione altri generi o qualità di generi compresi nella classificazione o qualificazione nazionale, se per i restanti generi assoggettati le aliquote massime previste dall'articolo 12 sono ridotte di almeno il 10 per cento.

Art. 14.

(Declaratoria).

La classificazione e qualificazione dei generi soggetti alle imposte sui consumi è per tutti i Comuni quella trascritta nell'allegato alla presente legge.

Art. 15.

(Variazioni della declaratoria).

Le eventuali variazioni della classificazione e qualificazione dei generi sono determinate con decreto del Ministro per le Finanze entro il mese di marzo dell'anno precedente a quello di tassazione, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 43.

Art. 16.

(Determinazione dei valori ad opera dell'Istituto centrale di statistica).

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, per ogni provincia, sulla base dei prezzi medi, dei 12 mesi precedenti, entro il mese di settembre di ogni anno, dall'Istituto centrale di statistica, il quale trasmette le sue determinazioni alle Commissioni provinciali di cui all'art. 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e ai Comuni.

Art. 17.

(Facoltà delle Commissioni provinciali nella determinazione dei valori per singoli Comuni).

È data facoltà alle Commissioni provinciali di modificare, con deliberazioni motivate, i valori stabiliti dall'Istituto centrale di statistica tenuto conto di particolari situazioni di mercato in singoli Comuni. Le deliberazioni delle Commissioni provinciali devono essere trasmesse ai Comuni interessati entro il mese di ottobre. Se entro tale termine la Commissione provinciale non comunica alcuna deliberazione, s'intende che la Commissione stessa ha fatto proprie le determinazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 18.

(Ricorso dei Comuni contro le determinazioni delle Commissioni provinciali)

Contro le determinazioni delle Commissioni provinciali, i Comuni possono ricorrere al Ministro per le finanze.

Se entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso, il Ministro per le finanze non comunica ai Comuni interessati la sua decisione, il ricorso s'intende accolto nel senso che ha efficacia la determinazione dell'Istituto centrale di statistica.

TITOLO IV.

IMPOSTA DI FAMIGLIA

Art. 19.

(Fabbisogno, graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote, accertamento e determinazione dei redditi imponibili).

La quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica familiare, la graduazione dei redditi imponibili e la graduazione delle aliquote relative, variabili da un minimo di 0,50 per cento a un massimo di 14,40 per cento, da applicarsi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni, sono determinate annualmente non oltre il 1° di agosto di ogni anno che precede quello della loro applicazione, dai Consigli comunali. Il fabbisogno fondamentale di vita dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura non inferiore alla quota di franchigia stabilita per l'imposta complementare progressiva sul reddito.

L'accertamento della base imponibile per l'applicazione della imposta di famiglia non è in alcun modo vincolato dagli accertamenti di altri tributi erariali. Nella determinazione della base imponibile restano validi i criteri di cui all'art. 117 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e i criteri stessi sono regolamentati dai Consigli comunali secondo la procedura di cui all'articolo 26 della presente legge.

Art. 20.

(Commissioni tributarie).

Ai fini dell'accertamento della base imponibile dell'imposta di famiglia, è fatto obbligo alle giunte dei Comuni con popolazione supe-

riore ai 10.000 abitanti di avvalersi dell'opera delle commissioni tributarie, previste facoltativamente per tutti i Comuni dal primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297. Tali commissioni possono procedere alle operazioni di accertamento e di proposta di definizione della base imponibile, anche in contraddittorio con il contribuente.

La composizione, l'attività ed il funzionamento delle suddette commissioni sono stabiliti da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale, a termini dell'art. 131 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

All'opera delle stesse commissioni la Giunta può ricorrere ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad ogni altro tributo di accertamento comunale.

Art. 21.

(*Trasferimento di residenza*).

L'art. 45 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è così modificato:

«Dopo l'art. 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 275 bis (*Trasferimenti di residenza*):

“ In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare delle basi imponibili definitivamente accertate e notificate relative a tutti i tributi diretti locali, nonchè copia di tutti gli atti ed elementi che hanno concorso all'accertamento, anche se non ancora definito, delle stesse basi.

“ In ogni caso, il Comune di nuova residenza, agli effetti della imposta di famiglia, non può applicare l'imposta stessa ad un reddito imponibile inferiore a quello definitivamente accertato nel Comune di provenienza, a meno che non siano sopravvenute modificazioni nelle condizioni economiche e reddituali del contribuente, regolarmente denunciate ed accertate.

“ Il segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La respon-

sabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che ne abbiamo ordinato la inosservanza ”».

TITOLO V.

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, I COMMERCII, LE ARTI E LE PROFESSIONI E ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Art. 22.

(*Accertamenti*).

Alla valutazione e determinazione dei redditi di ricchezza mobile possono concorrere i Comuni, rimettendo all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, cui compete l'accertamento, apposita segnalazione del reddito o della parte di reddito che si produce nel Comune.

L'ufficio distrettuale, in sede di accertamento, deve motivare l'eventuale non accoglimento della segnalazione ricevuta, informandone il Comune interessato.

Art. 23.

(*Aliquote*).

Le aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e dell'addizionale provinciale all'imposta di ricchezza mobile sono stabilite rispettivamente dai consigli comunali e provinciali sino ad un massimo di lire:

a) Redditi soggetti a ricchezza mobile

I.C.A.P.

Cat. B 3,50

» C/1 2,80

ADDIZIONALE PROVINCIALE

Cat. B 1,75

» C/1 1,40

b) Redditi non soggetti a ricchezza mobile

I.C.A.P.

Cat. B 5 —

» C/1 4 —

per ogni cento lire di reddito imponibile.

Le aliquote massime stabilite dai consigli comunali e provinciali si applicano alla parte dei redditi imponibili che eccede le 720.000 lire; per le prime 720.000 lire di reddito imponibile le stesse aliquote sono ridotte del 25 per cento.

TITOLO VI.

ABOLIZIONE DI TRIBUTI

Art. 24.

Sono abolite le imposte di patente, sui pianoforti, sui biliardi, sulle vetture, sui domestici, sulle macchine caffè espresso, nonché le prestazioni d'opera e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

TITOLO VII.

MAGGIORAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 25.

I Comuni e le Provincie che hanno applicato tutti i tributi con le aliquote massime previste dalle norme vigenti possono, in caso di necessità, deliberare la maggiorazione delle aliquote massime di tutti i tributi sino alla misura del 50 per cento, con le seguenti eccezioni:

a) per la sovrimposta comunale e provinciale sui terreni e per l'addizionale comunale e provinciale sul reddito agrario la maggiorazione non può essere applicata alle categorie di contribuenti di cui all'art. 1;

b) per l'imposta sul bestiame la maggiorazione non può essere applicata alle categorie di contribuenti di cui all'articolo 9;

c) per le imposte sui consumi la maggiorazione può essere fissata per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata;

d) per l'imposta di famiglia la maggiorazione può essere applicata sino alla misura del 30 per cento;

e) per l'I.C.A.P. e la corrispondente addizionale provinciale le maggiorazioni possono essere applicate solo per i redditi imponibili

che eccedono i 3 milioni di lire, e sino alla misura del 30 per cento;

f) per l'imposta sul valore delle aree, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, per il contributo di miglioria specifica non è consentita alcuna maggiorazione.

Oltre i limiti indicati nel presente articolo non è consentito accrescere in alcun modo i gravami tributari.

TITOLO VIII.

TARIFFE E REGOLAMENTI; RUOLI PROVVISORI

Art. 26.

(*Tariffe e Regolamenti*).

Non oltre il 1° di agosto di ciascun anno, i Consigli Comunali stabiliscono, con apposita deliberazione, la tariffa e le norme regolamentari da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, sovrimposta, tassa e contributo. Per le imposte sui consumi il termine è fissato al 1° dicembre di ciascun anno.

Le deliberazioni adottate dai Consigli sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito delle Giunte provinciali amministrative. Il controllo di merito può essere esercitato, senza eccezione alcuna, solo nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Per la validità e l'efficacia degli atti amministrativi è indispensabile che i provvedimenti di cui sopra siano adottati dai Consigli comunali entro i termini anzidetti. Resta salva, tuttavia, la facoltà ai Consigli comunali di deliberare oltre tali termini, a seguito del rinvio per il riesame di deliberazioni assunte in termini, disposto dalle Giunte Provinciali Amministrative.

Qualora le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo non siano adottate nei termini anzidetti, s'intendono prorogate le tariffe e le norme regolamentari approvate per l'anno in corso. In sede, però, di approvazione dei bilanci preventivi i Consigli comunali possono deliberare la maggiorazione di aliquote

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all'articolo 25 della presente legge. Tali deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito delle Giunte Provinciali Amministrative così come è tassativamente indicato nel secondo comma.

Con deliberazione motivata del Consiglio Comunale i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia, anche se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate.

Le disposizioni del presente articolo sono estese alle Provincie.

Art. 27.

(Emissione di ruoli provvisori).

All'art. 276 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175 modificato dall'art. 11 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

«L'amministrazione comunale può tuttavia, entro il termine previsto dall'art. 286 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, compilare un ruolo comprendente le partite definite e le parti non contestate delle partite non definite per l'anno precedente, riservandosi la facoltà di procedere alla loro revisione entro la data del 30 giugno dell'anno successivo, purchè tale riserva sia esplicitamente contemplata nella deliberazione che approva il ruolo suddetto».

TITOLO IX.

SGRAVIO TOTALE DI SPESE E CONCORSO DELLO STATO A SPESE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 28.

(Sgravio totale di spese).

Le spese attualmente sostenute dai Comuni e dalle Provincie per il servizio antincendi, per i servizi di pubblica sicurezza e di giustizia, ivi comprese le spese delle Provincie per le questure, i commissariati di pubblica sicurezza e gli uffici distaccati, nonchè le spese per gli uffici delle prefetture e per gli alloggi prefettizi, passano a totale carico dello Stato.

Salvo quanto disposto nell'art. 30 della presente legge, passano pure a totale carico dello Stato le spese per la pubblica istruzione relative alle scuole statali di ordine elementare a medio, che sono attualmente sostenute dai Comuni e dalle Provincie.

Art. 29.

(Concorso dello Stato per spese di assistenza)

Lo Stato contribuisce nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dai Comuni e dalle Provincie per l'assistenza agli infanti illegittimi, abbandonati ed esposti all'abbandono, per le spedalità e per il mantenimento degli inabili al lavoro.

Art. 30.

(Concorso dello Stato nelle spese di costruzione e di arredamento di edifici scolastici).

I Comuni provvedono alla costruzione ed all'arredamento degli edifici per le scuole materne e per le scuole statali relative alla istruzione inferiore obbligatoria e gratuita di almeno 8 anni, prevista dall'articolo 34 della Carta Costituzionale.

Le Provincie provvedono alla costruzione ed all'arredamento degli edifici per le scuole statali di ordine medio.

Lo Stato deve contribuire almeno nella misura dell'80 per cento alle spese di cui sopra.

La manutenzione ordinaria degli edifici scolastici resta a carico dei Comuni e delle Provincie.

TITOLO X.

COMPARTECIPAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI

Art. 31.

(Compartecipazione all'I.G.E)

Ferme restando le quote di compartecipazione di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ripartite secondo i criteri stabiliti della medesima legge, sono attribuite ai Comuni ed alle Provincie ulteriori

quote di compartecipazione all'imposta generale sull'entrata rispettivamente nella misura del 6 e del 2 per cento.

Tali quote saranno ripartite con i criteri seguenti:

1) per i Comuni, in proporzione ai coefficienti ottenuti per ciascun comune dal prodotto del numero degli abitanti per il reciproco del reddito medio imponibile per testa di abitante;

2) per le Province: a) per metà, in proporzione ai coefficienti ottenuti per ciascuna provincia dal prodotto del numero degli abitanti per il reciproco del reddito medio imponibile per testa di abitante; b) per metà, in proporzione ai coefficienti costituiti in ciascuna provincia dai reciproci del reddito medio imponibile per unità di superficie territoriale.

Per la determinazione dei coefficienti di cui al punto 1) e alla lettera a) del punto 2), si considera il reddito complessivo iscritto nello esercizio finanziario precedente agli effetti, rispettivamente, delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati, dell'addizionale comunale e provinciale sul reddito agrario, dell'I.C.A.P. e relativa addizionale provinciale. Nel calcolo del reddito medio imponibile per testa di abitante, i redditi imponibili ai quali, a norma dell'articolo 2 della presente legge, si applicano le aliquote ridotte del 50 per cento, vengono considerati per la metà.

Per la determinazione dei coefficienti di cui alla lettera b) del punto 2), si considera il reddito complessivo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario precedente, agli effetti della sovrimposta provinciale sui terreni e dell'addizionale provinciale sul reddito agrario, con i criteri indicati nel comma precedente.

Il numero degli abitanti è dato dalla popolazione legale, secondo le risultanze ufficiali dell'ultimo censimento demografico.

Art. 32.

(Compartecipazione alla imposta sui carburanti)

Sono attribuite ai Comuni e alle Province quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta erariale sugli olii minerali e derivati nella misura, rispettivamente, del 15 e del 5 per cento.

Ciascuna quota è ripartita come segue:

a) per metà, in proporzione ai coefficienti ottenuti per ciascun Comune e per ciascuna Provincia dal prodotto del numero degli abitanti per il reciproco del reddito medio imponibile per testa di abitante determinato con i criteri indicati nel terzo comma dell'articolo 31;

b) per metà, in proporzione alla lunghezza della rete stradale di ciascun Comune e di ciascuna Provincia.

TITOLO XI.

FONDO NAZIONALE PER COMUNI E PROVINCE IN CONDIZIONI ECONOMICHE PRECARIE

Art. 33.

(Addizionale ai redditi di ricchezza mobile, categoria A)

È istituita una addizionale nella misura del 10 per cento del reddito imponibile alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria A. Il provento della suddetta addizionale è devoluto al fondo di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 34.

(Comuni e Province in condizioni economiche precarie)

Sono considerati in condizioni economiche precarie i Comuni e le Province il cui reddito imponibile per testa di abitante, determinato con i criteri indicati nel terzo comma dell'articolo 31, è inferiore alla metà del corrispondente reddito nazionale.

Art. 35.

(Fondo nazionale per i Comuni e le Province in condizioni economiche precarie)

A favore dei Comuni e delle Province che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 34 è istituito un fondo nazionale rispettivamente di 10 e di 5 miliardi di lire, da ripar-

tire in proporzione ai coefficienti determinati con i criteri indicati nel terzo comma dell'articolo 31.

Per ogni anno finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'Interno l'elenco dei Comuni e delle Provincie proposti per il riparto, con la indicazione della quota del fondo di loro spettanza.

L'inclusione nell'elenco è proposta dalle Giunte Provinciali Amministrative, ed è sottoposta al parere della Commissione Parlamentare di cui all'articolo 43.

TITOLO XII.

MUTUI E CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 36.

(Utilizzazione dei fondi della Cassa Depositi e prestiti)

Tutti i fondi, che sono affluiti e che affluiranno alla Cassa dei Depositi e prestiti per effetto della sottoscrizione ai buoni di cui ai decreti legge 26 dicembre 1924, n. 2106 e 3 febbraio 1927, n. 201 e a causa del servizio di cui al decreto legge 6 settembre 1927, n. 1451, debbono essere impiegati, in ogni caso, in misura non inferiore ai quattro quinti in prestiti ai Comuni, alle Provincie, alle Regioni e ai loro Consorzi.

L'importo, rilevato alla data dell'entrata in vigore della presente legge, delle anticipazioni effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti, in conto corrente al Tesoro dello Stato, dovrà essere rimborsato nella misura della metà non oltre un triennio.

Art. 37.

(Tasso buoni postali fruttiferi)

Il tasso dei buoni postali fruttiferi è riportato al cinque per cento.

Art. 38.

(Consolidamento di mutui dei Comuni e delle Provincie)

Tutti i mutui dei Comuni e delle Provincie in corso di estinzione saranno consolidati alla

data del 31 dicembre 1957 e dimessi entro il periodo di tre anni.

A tale fine la Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere a ciascun ente un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di cinquanta anni e al tasso del 5,50 per cento. In esso sarà compreso anche l'importo dei mutui già autorizzati negli anni precedenti per il pareggio dei bilanci e non ancora contratti per mancanza dell'istituto finanziatore. Il mutuo unico usufruirà del contributo dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 2 per cento.

Art. 39.

(Facoltà di delegazioni dei Comuni e delle Provincie a garanzia dei mutui)

La facoltà dei Comuni di rilasciare delegazioni a garanzia dei mutui da contrarre è estesa alla imposta di famiglia e, alternativamente, all'imposta sul bestiame ovvero all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Analogamente, la facoltà di delegazione delle Provincie è estesa all'addizionale all'imposta di ricchezza mobile.

Le facoltà di rilasciare delegazioni sono commisurate al 50 per cento del gettito medio dei tributi suindicati nei tre esercizi finanziari precedenti quello di stipulazione dei mutui.

TITOLO XIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Abolizione della Commissione Centrale per la finanza locale).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la Commissione centrale per la finanza locale agli effetti di tutte le norme in atto a tale data. Sono parimenti sopresse alla data di entrata in vigore della presente legge le facoltà della suddetta commissione già delegate alle Giunte provinciali amministrative.

Art. 41.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogati gli articoli 254, 255, 256 e 291 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, nonché gli articoli 314 316 e quelli di cui al capo IV, titolo VII della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Sono del pari abrogate le norme del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, che concernono la classificazione delle spese in obbligatorie e facoltative, e tutte le disposizioni che risultano, in ogni caso, incompatibili con la presente legge.

Art. 42.

(*Delega al Ministro per le Finanze per il coordinamento del testo unico per la Finanza locale e del Regolamento per la riscossione delle imposte sui consumi*).

Il Ministro per le Finanze è delegato alla coordinazione del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni e del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 e successive modificazioni con le norme della presente legge. La coordinazione deve essere effettuata entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

(*Commissione parlamentare consultiva per la Finanza locale*).

È istituita una Commissione parlamentare permanente, composta di nove deputati e di nove senatori, designati dalle Presidenze dei due rami del Parlamento, la quale deve esprimere i suoi pareri in materia di:

a) variazioni della tariffa nazionale delle imposte sui consumi;

b) riparto del Fondo nazionale ai Comuni e alle Provincie in condizioni economiche precarie;

c) coordinamento del Testo Unico per la Finanza Locale e del Regolamento per la riscossione delle imposte sui consumi con le norme della presente legge;

d) ricerche e studi sulla situazione economico-finanziaria degli enti locali.

Art. 44.

(*Entrata in vigore della legge*).

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1958.

ALLEGATO (cfr. Art. 14).

DECLARATORIA DEI GENERI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA DI CONSUMO

Vini spumanti in bottiglia Una

Per vini spumanti in bottiglia si intendono lo « champagne » e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato resistente ad alte pressioni del tipo « champagne » e chiuse con tappo assicurato con filo.

Le bottiglie si tassano come segue, giusta l'articolo 124 del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138: le bottiglie della capacità da un quarto di litro a mezzo litro sono considerate come mezza bottiglia; quelle superiori a mezzo litro e sino ad un litro come una bottiglia; quelle superiori ad un litro e sino ad un litro e mezzo come una bottiglia e mezza; quelle superiori ad un litro e mezzo sino a due litri come due bottiglie.

Per le bottiglie di capacità inferiore ad un quarto di litro o superiore a due litri, l'imposta si liquida sulla quantità reale del vino che contengono.

Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino ai 21 gradi Litro

Si comprendono in questa voce i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi, anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa e simili (sono quindi da classificare sotto tale voce le bevande gassate contenenti alcool, indipendentemente dagli altri ingredienti).

Acquaviti di vino e di vinaccia fino ai 50 gradi Litro

Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21 fino ai 50 gradi Litro

Sono comprese in questa voce le frutta conservate al liquore ed all'alcool (come le ciliege, i chinotti sotto spirito, ecc.) con l'avvertenza che l'unità di misura va riferita alla capacità del recipiente nel quale sono conservate.

Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50 fino ai 75 gradi . . Litro

Liquori ed acquaviti di oltre 75 gradi ed alcool puro a 95 gradi ed oltre imbottigliati a norma dell'articolo 20 del D.L. 6 ottobre 1948 n. 1200. Litro

Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermouth, di aperitivi e di sciroppi . Kg.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali:

I) Acque gassate:

Vi si comprendono le acque comunemente dette di Seltz, la soda Water non aromatizzate nè dolcificate.

Le bombole di anidride carbonica sono assoggettate all'imposta per la quantità di acqua gassata destinate a produrre.

- a) in bidoni e sifoni Hl.
b) gassose in bottiglia, anche se dolcificate una

II) Acque minerali da tavola:

- a) naturali Hl.
b) artificiali Hl.

Bevande gassate non alcoliche:

I) A base di succhi naturali di frutta.

I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazione del Ministro per le Finanze (semprechè i fabbricanti sottopongano al controllo le materie prime impiegate ed all'analisi i prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

- II) Altre Hl.

Sciropi:

Vi si comprendono tutti gli sciropi naturali o comunque aromatizzati (e cioè i prodotti ottenuti dalla mescolanza di saccarosio o soluzioni di saccarosio o suoi succedanei con succhi o mosti o estratti o tinture, ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce, bucce, radici, foglie, fiori, ecc., oppure con aromi sintetici.

- I) A base di succhi naturali di frutta Ql.

I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazione del Ministro per le Finanze (semprechè i fabbricanti sottopongano al controllo ed all'analisi i prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

- II) Altri Ql.

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche Dose per un l.

Polveri per acqua da tavola Dose per un l.

CARNI

Bestie a capo:

- buoi e manzi Uno
vacche e tori Uno
vitelli sopra l'anno Uno
vitelli sotto l'anno Uno
cavalli Uno
mulì Uno
asini Uno

Vitelli (a peso vivo) Ql.

Si comprendono fra i vitelli i bovini maschi e femmine con tutti i denti incisivi da latte fino al peso di Kg. 180.

Per le razze prevalentemente da carne il limite del peso vivo è elevato a Kg. 230.

S'intendono per razze prevalentemente da carne: Chianina e derivati con prevalenti caratteri della Chianina, Perugina, Marchigiana, Romagnola, Simmenthal, Piemontese.

In ogni caso i bovini macellati nel Pubblico Macello, qualora la macellazione non sia stata determinata da cause di forza maggiore (ferite, fratture, ecc.) s'intendono appartenere a razze prevalentemente da carne.

Vitelloni (a peso vivo) Ql.

Si comprendono fra i vitelloni i bovini maschi castrati o non e femmine che non abbiano partorito o non siano gravide di peso superiore a Kg. 180 con tutti i denti incisivi da latte.

Per le razze prevalentemente da carne si comprendono fra i vitelloni: i bovini maschi interi del peso vivo superiore a Kg. 230 con tutti i denti incisivi da latte, e i bovini maschi castrati e femmine che non abbiano partorito o non siano gravide, di peso superiore a Kg. 230 fino a due denti incisivi permanenti.

Altri bovini (a peso vivo) Ql.

Suini (a peso vivo) Ql.

Suini macellati per uso particolare:

I) - sino al peso di Kg. 30	Capo
II) - oltre il peso di Kg. 30 e sino a Kg. 100	Capo
III) - oltre il peso di Kg. 100 e sino a Kg. 150	Capo
IV) - oltre il peso di Kg. 150 e sino a Kg. 200	Capo
V) - oltre il peso di Kg. 200	Capo

Ovini (a peso vivo) Ql.

Equini (a peso vivo) Ql.

Carni macellate fresche e congelate disossate provenienti da animali macellati entro Comune:

I) - di vitello Ql.

Si comprendono le carni dei bovini maschi o femmine con tutti i denti incisivi da latte fino al peso di Kg. 180.

Per le razze prevalentemente da carne il limite massimo del peso è elevato a Kg. 230.

S'intendono per razze prevalentemente da carne: Chianina e derivati con prevalenti caratteri della Chianina, Perugina, Mar-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chigiana, Romagnola, Simmenthal, Piemontese. In ogni caso i bovini macellati nel Pubblico Macello, qualora la macellazione non sia stata determinata da cause di forza maggiore (ferite, fratture, ecc.), s'intendono appartenere a razze prevalentemente da carne.

II) - di vitellone Ql.

Si comprendono le carni dei bovini maschi castrati e non e femmine che non abbiano partorito o non siano gravide, di peso superiore a Kg. 180 con tutti i denti incisivi da latte.

Per le razze prevalentemente da carne si comprendono le carni dei bovini maschi interi di peso vivo superiore a Kg. 230 con tutti i denti incisivi da latte e quelle dei bovini maschi castrati e femmine che non abbiano partorito o non siano gravide, di peso superiore a Kg. 230 fino a due denti incisivi permanenti.

III) - di altri bovini Ql.

IV) - di suini Ql.

V) - di ovini Ql.

VI) - di equini Ql.

Carni macellate fresche e congelate disossate provenienti da animali macellati in altri Comuni o dall'Estero:

I) - di vitello Ql.

II) - di vitellone Ql.

III) - di altri bovini Ql.

IV) - di suini Ql.

V) - di ovini Ql.

VI) - di equini Ql.

Le carni semplicemente cotte sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche. Per quelle semplicemente cotte e conservate in iscatola l'imposta si applica al 50% del peso lordo del recipiente immediato, anche se su questo è indicato il peso netto.

Carni congelate non disossate provenienti da animali macellati entro Comune:

I) - di vitello Ql.

II) - di vitellone Ql.

III) - di altri bovini Ql.

IV) - di suini Ql.

V) - di ovini Ql.

VI) - di equini Ql.

Carni congelate non disossate provenienti da animali macellati in altri Comuni o dall'Estero:

I) - di vitello Ql.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) - di vitellone	Ql.
III) - di altri bovini	Ql.
IV) - di suini	Ql.
V) - di ovini	Ql.
VI) - di equini	Ql.

Carni di bassa macelleria provenienti da animali macellati entro Comune:

Si considerano di bassa macelleria:

gli animali morti o macellati per infortunio o per malattia riconosciuti atti all'alimentazione;

le carni che per ragioni di igiene debbono subire speciali trattamenti dall'Ufficio Veterinario prima di essere destinate al consumo, ed in genere le carni che, a norma del Regolamento per la vigilanza sanitaria, approvato col R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, sono assegnate dall'Ufficio Veterinario alla bassa macelleria.

Sono equiparate alle carni di bassa macelleria le teste, le lingue, i fegati, le trippe, le budella cotte, i piedi freschi cotti o salati ed in genere tutte le parti interiori provenienti da animali macellati in altri Comuni o dall'Estero.

I) - di vitello	Ql.
II) - di vitellone	Ql.
III) - di altri bovini	Ql.
IV) - di suini	Ql.
V) - di ovini	Ql.
VI) - di equini	Ql.

Carni di bassa macelleria provenienti da animali macellati in altri Comuni o dall'Estero:

I) - di vitello	Ql.
II) - di vitellone	Ql.
III) - di altri bovini	Ql.
IV) - di suini	Ql.
V) - di equini	Ql.

Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate (escluse quelle elencate alla voce successiva); brodi, gelatine ed estratti di carne:

Vi si comprendono le carni bovine, suine, ovine, equine e quelle di qualsiasi specie di animali, le quali abbiano comunque subito un processo per la conservazione diverso da quello della semplice cottura, refrigerazione, congelazione e sterilizzazione, anche se con l'aggiunta di altre sostanze:

a) Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate (escluse quelle elencate alla

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

voce seguente); brodi gelatine ed estratti (esclusi quelli elencati alla lettera *b*), tutti di pura carne Ql.

b) Brodi, gelatine, ed estratti di carne misti Ql.

Salame rosa, mortadella, salsiccia, coppa di testa, ciccioli di Romagna e cotechini Ql.

Vi si comprendono anche le budella secche, affumicate o comunque preparate per il diretto uso commestibile.

Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salato o affumicato e strutto bianco Ql.

Vi si comprendono anche i guanciali e le pancette di maiale salati o affumicati comunque confezionati.

Pollame, conigli e cacciagione:

Si comprendono in questa voce i galletti, i galli, i capponi, le galline e le pollastre, le faraone, i tacchini, le oche e le anitre, i piccioni ed i colombi, i conigli e la cacciagione di qualsiasi specie.

I) - Pollame: .

a) a peso vivo Ql.

b) a peso morto Ql.

II) - Conigli:

a) a peso vivo Ql.

b) a peso morto Ql.

ALTRI COMMESTIBILI

Pesci, crostacei e molluschi freschi, congelati o refrigerati:

I) - di qualità fine:

aragosta, angelo o squadro, branzino, capitone, calamaro e calamaretto, canesca o cagnaccio, cernie, dentici e dentale, gambero di mare (astice), ombrine e corvine, orata, ostrica, palombo, pesce spada, salmone, scampo, sogliole e porrata, spinarolo, storione e cobice, triglie di scoglio e barboni, trote Ql.

II) - di qualità comune:

a) agone, anguilla, candeccia (cefali, bosega, muggini, verzolata, volpina, codregano), chiatto gamberetti di mare, gatomare, manzo, martello, merluzzi (naselli, kablyeau, pollak, carbonari e filetti), pescatrice (coda di rospo,) pesce chitarra, rombi, sampietro, smeriglio, spinarolo bianco, tonni e palamiti, verdone, canestrelli e cappe d'oro Ql.

b) tutti gli altri Ql.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pesci, crostacei e molluschi conservati:

I) - Tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno. filetti di acciuga, filetti di aringa, filetti di sardella e filetti di sgombro all'olio; pesce comunque conservato o preparato escluso quello compreso nei paragrafi successivi.

Vi si comprendono inoltre le uova di pesce comunque preparate, come il caviale, la bottarga e simili, i crostacei e i molluschi, i pasticci, i budini, le paste, le salse, ecc., a base di pesce, ad eccezione delle vongole conservate in acqua salata, che vengono tassate alla voce seguente

Ql.

II) - Anguille e acquadelle ammarinate, aringhe, sardine e sgombri, interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati; pesci conservati al naturale, tarchia e buzzonaglia di tonno all'olio

Ql.

Cioccolato:

I) - in polvere

Ql.

II) - in tavolette, bastoni o mattoni di peso superiore a grammi 25

Ql.

III) - altro

Ql.

Cacao in polvere destinato al consumo

Ql.

Surrogati di cacao e di cioccolato

Ql.

La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto, nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri, in modo evidente, ed in ogni caso la parola « surrogato » deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola o denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta. I prodotti che non portano le indicazioni di cui sopra sono classificati nella voce cioccolato.

Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune:

Si considerano biscotti di qualità comune quelli secchi di lunga conservazione, senza farcitura nè copertura, intendendosi per copertura lo strato esterno di cioccolato, zucchero od altra sostanza, di cui, a volte, sono in tutto o in parte ricoperti, e per farcitura la presenza di tali e altre sostanze nell'interno dei biscotti stessi. Sono assimilabili ai biscotti di qualità comune i maritozzi, le bombe, le ciambelle, i cavallucci, le focacce, i corinto o sultani, le pinze, le crostate e le raviole.

I) - biscotti di qualità comune

Ql.

II) - maritozzi, bombe, ciambelle, cavallucci, focacce, corinto o sultani, pinze, crostate e raviole

Ql.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere, biscotti fini:

I) - pasticceria fresca	Ql.
[II) - pasticceria secca, biscotti fini, panettone, pan d'oro, pan di spagna e simili	Ql.
III) - caramelle comuni e pastigliaggi comuni	Ql.
IV) - confetture ed altri dolciumi in genere	Ql.

Gelati:

I) - confezionati in coni comuni e simili	Ql.
II) - confezionati in coppe e cassate comuni	Ql.
III) - altri comunque confezionati	Ql.

Formaggi e latticini:

I) - di 1 ^a qualità: vi rientrano tutti i formaggi duri da raspa di qualsiasi provenienza e denominazione	Ql.
II) - di 2 ^a qualità: vi si comprendono il mascarpone nonchè tutti i formaggi e latticini che non rientrano nella 1 ^a e nella 3 ^a qualità	Ql.
III) - di 3 ^a qualità: vi rientrano i formaggi magri; ricotta secca, salata, affumicata; bacellone; brous; cagliate e latticini freschi di pronto consumo; formaggi fusi in pani o in barre di peso superiore a grammi 500	Ql.

Burro Ql.

Surrogato di burro Ql.

COMBUSTIBILI

Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:

I) - sino a 4500 calorie	mc.
II) - oltre le 4500 calorie	mc.

Energia elettrica per illuminazione Kwh.

MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE

TARIFFA SINTETICA

L'imposta si riscuote in base a computo metrico, mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato, e con le norme stabilite dal Regolamento speciale.

Tassazione a volume

La tassazione a volume (per ogni mc., vuoto per pieno) si applica a tutti gli edifici nuovi ad uso di abitazione ed alle parti riconoscibili come nuove degli ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni totali di edifici esistenti.

Costruzione di lusso	mc.
Costruzioni di tipo medio	mc.
Costruzioni di tipo popolare	mc.
Costruzioni assimilabili a quelle di abitazione del tipo popolare come: ospedali, scuole, ricoveri e simili)	mc.
Costruzioni ultrapopolari	mc.

Nota. — Agli effetti del sistema di tassazione, si comprendono fra gli edifici ad uso di abitazione: gli alberghi, i collegi, le case di cura private; nonchè le costruzioni adibite ad uso di uffici, studi, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno.

Le aliquote a metro cubo vuoto per pieno sono comprensive dell'imposta su tutti i materiali, impianti (elettrici, di ascensore, di montacarichi, di riscaldamento, ecc.) e manufatti accessori già posti in opera nella costruzione all'atto della liquidazione definitiva della imposta, a' sensi dell'articolo 47 del Regolamento 30 aprile 1956.

Tassazione a superficie

(Per metro quadrato di superficie effettiva coperta)

La tassazione a mq. di superficie effettiva coperta si applica a tutte le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori, come: capannoni, tettoie, porticati e simili.

Costruzioni totalmente chiuse:

a) fino a mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3. mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

b) oltre mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3. mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

Costruzioni chiuse oltre la metà del loro perimetro:

a) fino a mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3. mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

b) oltre mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3. mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

Costruzioni chiuse per non oltre la metà del loro perimetro:

a) fino a mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3. mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) oltre mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con muri alti fino a metri 3 mq.
- 2) per ogni metro o frazione di metro in più mq.

Costruzioni totalmente aperte.

a) fino a mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con strutture comuni mq.
- 2) con strutture in cemento armato:
 - A) con pilastri alti fino a metri 3 mq.
 - B) per ogni metro in più mq.

b) oltre mq. 50 di superficie effettiva coperta:

- 1) con strutture comuni mq.
- 2) con strutture in cemento armato:
 - A) con pilastri alti fino a metri 3 mq.
 - B) per ogni metro in più mq.

NOTA. — Sono tassabili alle voci precedenti le costruzioni sopra indicate, anche se aventi strutture portanti in cemento armato, con pavimentazione in semplice battuto di cemento e con qualsiasi tipo di copertura (laterizio misto, legno, ferro, cemento armato).

Qualora le costruzioni chiuse solo perimetralmente usufruiscano di muri perimetrali esistenti esse verranno considerate come aperte per la parte di muro utilizzato.

TARIFFA ANALITICA

Materiali inerti:

- a) Sabbia mc.
- b) Ghiaia in natura mc.
- c) Ghiaietto o pietrischetto per conglomerato cementizio mc.
- d) Ciottoli per sottofondo mc.
- e) Ghiaia e pietrisco per altri lavori mc.
- f) Pietrame di tufo e sassi grezzi da muro e da fondamenta. mc.

Leganti:

- a) Calce in zolle Ql.
- b) Calce idraulica Ql.
- c) Gesso Ql.
- d) Scagliola Ql.
- e) Cemento normale a lenta presa Ql.
- f) Cementi speciali (alta resistenza, alluminoso, bianco e simili) Ql.

Laterizi:

- a) Mattoni pieni mille
- b) Mattoni pieni sabbiati, tipo paramano mille
- c) Mattoni forati mq.
- d) Blocchi forati e semipieni ad alta resistenza mc.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) Tavelle	mille
f) Tavelloni per soffittature	mq.
g) Tavelloni per solai, coperti e tramezzi	mq.
h) Elementi per solai misti:	
1) fino a cm. 12 di spessore del solaio	mq.
2) da cm. 12 a cm. 16 di spessore del solaio	mq.
3) da cm. 16 a cm. 20 di spessore del solaio	mq.
4) oltre cm. 20 di spessore del solaio	mq.
i) Elementi per soffitti e coperti misti:	
1) soffitti	mq.
2) coperti	mq.
l) Tegole:	
1) a canale	mille
2) piane	mille
3) marsigliesi	mille
m) Mattoni e frontoni di terra refrattaria	cento
n) Tubi per condotta fumo:	
1) fino a cmq. 400 di sezione interna	ml.
2) oltre cmq. 400 di sezione interna	ml.
o) Fumaioli esalatori completi di base:	
1) fino a cm. 10 di diametro interno	cad.
2) oltre cm. 10, fino a cm. 20 di diametro interno	cad.
3) oltre cm. 20 di diametro interno	cad.
p) Abbaini	cad.
q) Cappucci	cad.

Pietre naturali:

a) Pietra arenaria, serena, ofiolitica e simili:	
1) squadrata, fino a cm. 10 di spessore	mq.
2) sbozzata per muratura a tutto spessore	mc.
3) lavorata per ornamenti e simili	mc.
b) Ardesia e lavagna:	
1) lastre, gradini, davanzali, soglie e simili	mq.
2) altri lavori	mq.
c) Quarziti e beole	mq.
d) Pietra d'Istria e di Trani:	
1) in lastre (fino a cm. 5 di spessore)	mq.
2) in massello (oltre cm. 5 di spessore)	mc.
e) Selenite in lastre lucidate	mq.
f) Graniti, sienite, diorite, serizzi:	
1) Sienite, diorite, serizzi e graniti nazionali (bianco, grigio, rosa):	
A) in lastre (fino a cm. 5 di spessore)	mq.
B) in massello (oltre cm. 5 di spessore)	mc.
2) Graniti esteri (rossi di Svezia, Labrador, del Brasile):	
A) in lastre (fino a cm. 5 di spessore)	mq.
B) in massello (oltre cm. 5 di spessore)	mc.
3) Granito per lavori stradali	mc.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) Travertino:

- 1) in lastre (fino a cm. 3 di spessore) mq.
- 2) in massello (oltre cm. 3 di spessore) mc.

h) Marmi:

- 1) comuni (bianco di Carrara, bardiglio, botticino, bron-zetto e simili):
 - A) in lastre (fino a cm. 3 di spessore) mq.
 - B) in massello (oltre cm. 3 di spessore) mc.
- 2) fini (giallo Mori, calacatta, gialletto di Verona, filetto rosso, rosso di Verona, serpeggiante, chiampo e simili):
 - A) in lastre (fino a cm. 3 di spessore) mq.
 - B) in massello (oltre cm. 3 di spessore) mc.
- 3) pregiati (Portoro, rosso Levante, verde Alpi, rosso pernice, giallo di Siena e simili):
 - A) in lastre (fino a cm. 3 di spessore) mq.
 - B) in massello (oltre cm. 3 di spessore) mc.
- 4) di lusso (onice, nero antico, rosso di Francia, nero del Belgio e tutti i marmi esteri):
 - A) in lastre (fino a cm. 3 di spessore) mq.
 - B) in massello (oltre cm. 3 di spessore) mc.

Legnami:

Si considera legname di qualità comune:

l'abete, il castagno, il larice nazionale, il faggio e simili.

Si considera legname di qualità superiore:

il rovere, il noce, il larice d'America (pich-pine) e simili.

a) Travi:

- 1) semplicemente squadrate uso Trieste mc.
- 2) altre squadrate o piallate mc.

b) Tavole:

- 1) fino a cm. 3 di spessore mq.
- 2) oltre cm. 3 di spessore mq.

c) Legno compensato mq.

d) Tramezzi:

- 1) con intelaiatura e specchiatura di legno comune oppure con intelaiatura rivestita di compensato verniciato . . mq.
- 2) con intelaiatura e specchiatura di legno comune verni-ciato a coppale mq.
- 3) con intelaiatura rivestita di compensato impiallacciato e lucidato mq.
- 4) con intelaiatura e specchiatura lastronate con legni di qualità superiore mq.
- 5) con intelaiatura e specchiatura interamente di legno di qualità superiore mq.
- 6) con intelaiatura rivestita in laminati plastici (formica e simili) mq.

e) Armadi a muro:

- 1) con soli sportelli in legno comune verniciati mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) con eventuali cassette, rivestimenti interni delle pareti e sportelli esterni in legno comune verniciato (a mq. di sportello) mq.
- 3) idem, ma con sportelli lastronati o impiallacciati e lucidati (a mq. di sportello) mq.
- 4) con soli sportelli lastronati con laminati plastici (formica e simili) mq.
- 5) con eventuali cassette, rivestimento delle pareti e sportelli esterni lastronati con laminati plastici e simili (a mq. di sportello) mq.
- f) Porte esterne:
- 1) di tipo comune:
- A) a intelaiatura e specchiatura o a intelaiatura e assito verniciati mq.
- B) idem, ma con legname scelto, verniciato a coppale mq.
- 2) di tipo fine:
- A) a intelaiatura e specchiatura lastronate con legni di qualità superiore, lucidate mq.
- B) idem, massicce in legno di qualità superiore mq.
- g) Porte d'ingresso agli appartamenti:
- 1) di tipo comune:
- A) a intelaiatura e specchiatura o a intelaiatura e listellato, verniciate mq.
- B) a intelaiatura e specchiatura o a intelaiatura e listellato di legno comune scelto, verniciate a coppale mq.
- 2) di tipo fine:
- A) a intelaiatura e specchiatura lastronate con legno di qualità superiore lucidate mq.
- B) a ossatura ricoperta di compensato con coprifilo ed eventuali cornici in legno di qualità superiore, lucidate mq.
- C) a intelaiatura con listellato di legno di qualità superiore, lucidate mq.
- h) Porte interne (compreso il cassonetto):
- 1) di tipo comune:
- A) a intelaiatura e specchiatura, verniciate mq.
- B) con ossatura rivestita di compensato, con coprifilo ed eventuali cornici, verniciate mq.
- C) a intelaiatura e specchiatura di legno comune, verniciate a coppale mq.
- 2) di tipo fine:
- A) a intelaiatura e specchiatura, laccate; con coprifilo ed eventuali cornici in legno di qualità superiore, lucidate mq.
- B) con ossatura rivestita di compensato, laccate; con coprifilo ed eventuali cornici di legno di qualità superiore, lucidate mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- C) a intelaiatura e specchiatura lastronate, con coprifilo ed eventuali cornici in legno di qualità superiore, lucidate mq.
- D) con ossatura ricoperta di compensato impiallacciato, con coprifilo ed eventuali cornici in legno di qualità superiore, lucidate mq.
- E) ad ossatura rivestita con laminati plastici mq.
- F) imbottite con vinilpelle e simili mq.
- G) rivestite in linoleum e simili mq.
- i) Serramenti per celle frigorifere in muratura:
- 1) di tipo comune (di legno comune verniciato o lucidato oppure rivestito in faesite e simili) mq.
- 2) di tipo fine (rivestite in laminati plastici e simili) mq.
- l) Portoni carrai:
- 1) con tavole semplicemente chiodate mq.
- 2) con telaio ed assito, verniciati mq.
- 3) idem, verniciate a coppale mq.
- m) Serramenti per cantina mq.
- n) Telai per finestre e balconi (compreso il controtelaio):
- 1) di legno comune mq.
- 2) di legno fine mq.
- o) Oscuri e persiane a stecche fisse:
- 1) oscuri mq.
- 2) persiane mq.
- p) Avvolgibili per finestre (complete di: guide, avvolgitore automatico per cinghia, cinghia, cassonetto ed eventuale apparecchio a sporgere):
- 1) con stecche di abete o di pino nazionale mq.
- 2) con stecche di pino di Svezia mq.
- q) Arganelli ad asta rigida cad.
- r) Lavori vari in legno:
- 1) Corrimano di tipo comune ml.
- 2) corrimano di tipo fine ml.
- 3) ringhiere di tipo comune (verniciate) ml.
- 4) ringhiere di tipo fine (anche con colonnette tornite), lucidate ml.
- 5) copertine per parapetti in muratura ml.

NOTA. — a) per le porte esterne l'aliquota d'imposta si riferisce a quelle aventi spessore fino a cm. 6; per ogni centimetro o frazione di centimetro in più si aumenterà l'imposta del 10 %;

b) per i telai da finestre senza controtelaio e le porte interne senza cassonetto, le rispettive aliquote saranno ridotte del 20 %;

c) tutte le aliquote riferentesi agli infissi comprendono anche le ferramenta accessorie (cerniere, serrature, maniglie, ecc.);

d) restano esclusi i vetri, i cristalli, ecc. che debbono calcolarsi a parte.

Materiali ferrosi:

a) Travi	Q.le
b) Barre, verghe e simili	Q.le
c) Tubi compresi i manicotti	Q.le
d) Lamiere semplici anche ondulate	Q.le
e) Lamiere zincate, stagnate e simili anche ondulate	Q.le
f) Dette in tubi pluviali e canali di gronda	ml.
g) Filo nero, zincato anche spinato	ml.
h) Travature composte, anche a traliccio e pilastrate per strutture portanti, imbullonate, saldato, ecc.	Q.le
i) Reti metalliche:	
1) in filo zincato	mq.
2) altre	mq.
l) Tramezzi fissi	mq.
m) Infissi per porte e vetrate:	
1) in profilati normali	mq.
2) in profilati ferro-finestra	mq.
3) in profilati tubolari di acciaio	mq.
4) in profilati di acciaio inossidabile	mq.
n) Infissi per finestre (anche con Wasistass):	
1) in profilati normali	mq.
2) in profilati ferro-finestra	mq.
3) in profilati tubolari di acciaio	mq.
4) in profilati di acciaio inossidabile	mq.
o) Portoni a scorrimento rigido:	
1) in profilati normali	mq.
2) a intelaiatura tubolare in lamiera di acciaio	mq.
p) Portoni a libro (con telai snodati a raccolta laterale):	
1) in profilati normali	mq.
2) a intelaiatura tubolare in lamiera di acciaio	mq.
q) Portoni o serrande ad elementi verticali scorrevoli ai lati:	
1) di tipo semplice	mq.
2) tipo rinforzato	mq.
r) Porte e serrande basculanti a contrappeso:	
1) in profilati normali	mq.
2) a intelaiatura tubolare in lamiera di acciaio	mq.
s) Serrande e cancelli:	
1) ad elementi orizzontali	mq.
2) a giorno	mq.
3) estensibili	mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

t) Telai per vetrine e mostrini:

- 1) in profilati normali mq.
- 2) in profilati speciali (ferro-finestra) mq.
- 3) in profilati tubolari di acciaio mq.
- 4) in profilati di acciaio inossidabile mq.

u) Persiane avvolgibili:

- 1) a puleggia mq.
- 2) con molla di compensazione mq.
- 3) con molla di compensazione ed arganello mq.

v) Lavori vari:

- 1) profilati normali in mostre, vetrine e simili Kg.
- 2) profilati ferro-finestra in mostre, vetrine, ecc. Kg.
- 3) profilati tubolari di acciaio in mostre, vetrine, ecc. Kg.
- 4) profilati di acciaio inossidabile in mostre, vetrine, ecc. Kg.
- 5) parapetti, ringhiere, cancellate, inferriate e simili Kg.
- 6) idem, a carattere ornamentale Kg.
- 7) casseforti infisse Kg.
- 8) serramenti per casseforti di grande capacità. Kg.
- 9) armadi, cassette di sicurezza e simili, infissi. Kg.
- 10) cisterne e recipienti vari Kg.

Nota. — Per i vetri l'imposta si calcola a parte secondo la corrispondente voce di tariffa. Per gli infissi eseguiti con profilati ricoperti da altro metallo (alpacca, ottone, acciaio inossidabile, ecc.) l'imposta è raddoppiata.

Altri metalli:

a) Ghisa:

- 1) in tubi Kg.
- 2) per pompe e simili Kg.
- 3) scale a chiocciola, griglie, chiusini e simili Kg.

b) Rame, alluminio, cromo, e loro leghe:

- 1) in barre, verghe e fili Ql.
- 2) in lastre Ql.
- 3) in tubi Ql.
- 4) in altri lavori Ql.
- 5) in profilati per mostre, vetrine e simili Kg.
- 6) serramenti in alluminio, duralluminio, anticorodal e simili per porte, finestre, vetrine, ecc. mq.
- 7) telai per vetrine e mostrini in alluminio, duralluminio, anticorodal, ecc. mq.

c) Stagno composto (piombo e stagno) Ql.

d) Piombo:

- 1) in tubi Kg.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) in lastre Kg.
 e) Zinco in fogli piani e ondulati Kg.

Materiali per pavimenti e rivestimenti (compreso il sottofondo):

- a) Piastrelle di cemento mq.
 b) Pietrini di cemento a rilievo. mq.
 c) Marmette in cemento e graniglia:
 1) con dimensioni fino a centimetri 20 × 20 mq.
 2) con dimensioni fino a centimetri 25 × 25 mq.
 3) con dimensioni fino a centimetri 30 × 30 mq.
 d) Marmettoni con scaglie di marmo ricavate da frantoio:
 1) tipo di pregio (quelli con scaglie dei seguenti marmi: giallo di Siena, onice, rosso Levante, Portoro, rosso pernice, verde Alpi, breccia aurora e simili) mq.
 2) tipo fine (quelli con scaglie dei seguenti marmi: giallo Mori, Calacatta, filetto rosso e simili) mq.
 3) tipo comune (quelli con scaglie dei seguenti marmi: botticino, bronzetto, Trani, ecc.) mq.
 e) Marmettoni con scaglie da spacco di lastra di marmo:
 1) tipo di pregio (quelli con scaglie dei seguenti marmi: giallo di Siena, onice, rosso Levante, Portoro, rosso pernice, verde Alpi, breccia aurora e simili) mq.
 2) tipo fine (quelli con scaglie dei seguenti marmi: giallo Mori, Calacatta, filetto rosso e simili) mq.
 3) tipo comune (quelli con scaglie dei seguenti marmi: botticino, bronzetto, Trani, ecc.) mq.

NOTA. — Per scaglie da spacco di lastra si intendono quelle che hanno diametro medio non inferiore a centimetri 10.

- f) Piastrelle di grès:
 1) di colore rosso mq.
 2) di colori chiari (avorio, nocciola, grigio) mq.
 3) di colori forti e speciali (verde, azzurro, giallo) mq.
 g) Tesserine di grès ceramico:
 1) colori standard (bianco, avorio, nocciola, grigio) mq.
 2) colori speciali (rosso, azzurro, giallo, nero) mq.
 h) Tesserine o mosaico di vetro:
 1) colori standard (bianco, avorio, nocciola, grigio) mq.
 2) colori speciali (rosso, azzurro, giallo, nero) mq.
 i) Tesserine o mosaico di porcellana vetrificata colorata in pasta (porcellanite):
 1) colori chiari (bianco, avorio, nocciola, grigio) mq.
 2) colori scuri (giallo, rosso, verde, blu, nero) mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l) Tesserine o mosaico di ceramica smaltata:
- 1) colori standard (bianco, avorio, nocciola, grigio) . . . mq.
 - 2) colori forti e fantasia mq.
- m) Mattonelle di terraglia o maiolica smaltata per pavimenti:
- 1) colori standard mq.
 - 2) colori forti speciali mq.
- n) Piastrelle di vetro - cemento mq.
- o) Piastrelle di terraglia smaltata per rivestimenti:
- 1) colori standard mq.
 - 2) colori forti speciali mq.
- p) Piastrelle di ceramica forte:
- 1) colori standard mq.
 - 2) colori forti e speciali mq.
- q) Listelli in cotto per paramento mq.
- r) Pavimenti e rivestimenti in legno:
- 1) pavimenti in tavole di legno comune mq.
 - 2) pavimenti in parquêt di legno comune (larice, castagno, faggio, frassino) mq.
 - 3) Idem di legno pregiato (larice d'America « pitch pine », rovere nazionale e di Slavonia) mq.
 - 4) pavimenti in quadrotti di legno (rovere di Slavonia o altre essenze pregiate). mq.
 - 5) Pavimenti in parquêt sovrapponibili di spessore inferiore a mm. 12 (rovere di Slavonia o altre essenze pregiate). mq.
 - 6) rivestimenti con listelli di legno comune su telai . . . mq.
 - 7) Idem, con listelli di legno di qualità superiore . . . mq.
 - 8) rivestimenti con intelaiatura e fodera di compensato impiallacciato e lucidato mq.
 - 9) rivestimenti con intelaiatura e specchiature lastro-nate con legni di qualità superiore mq.
 - 10) rivestimenti con intelaiatura rivestita di laminati plastici (fòrmica e simili) mq.

Pavimenti omogenei:

- a) Tipo veneziana (mosaico seminato) mq.
- b) Tipo palladiana:
 - 1) con scaglie di marmo pregiato (giallo di Siena, verde Alpi, breccia aurora, rosso Levante, rosso pernice, Portoro) mq.
 - 2) con scaglie unicolori di altri marmi mq.
 - 3) con scaglie di altri marmi a colori misti mq.
 - 4) palladiana di vetro mq.

 LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altri pavimenti:

- a) Con scaglie di porfido mq.
- b) In mattonelle di asfalto mq.
- c) In cubetti di porfido mq.
- d) Selciati in genere mq.

Manufatti di cemento:

a) Semplice o granigliato:

- 1) acquai cad.
- 2) Lavatoi (fino a ml. 1 di lunghezza) cad.
- 3) Lavatoi (oltre ml. 1 di lunghezza) cad.
- 4) Gradini ml.
- 5) Davanzali ml.
- 6) Lastre per rivestimento spallette e architravi di porte e finestre ml.
- 7) Cornicioni di gronda ml.

b) In tubi:

- 1) fino a cm. 25 di diametro interno ml.
- 2) da cm. 25 a cm. 60 di diametro interno ml.
- 3) oltre cm. 60 di diametro interno* ml.

c) Blocchi cavi prefabbricati:

- 1) per muratura mc.
- 2) per tramezzi mq.

d) Travi (tipo Varese e simili):

- 1) alte fino a cm. 15 ml.
- 2) alte da cm. 15 a cm. 20 ml.
- 3) alte oltre cm. 20 ml.

e) Recinzioni:

- 1) in pannello con spessore fino a cm. 8 mq.
- 2) in pannello con spessore superiore a cm. 8 o ad elementi mq.

f) Pozzetti mc.

Manufatti cemento amianto o fibre cemento (eternit e simili):

a) Lastre piane, ondulate mq.

b) In tubi (compresi i manicotti, pezzi speciali e simili):

1) Per scarichi, scoli, ecc.:

- A) fino a cm. 10 di diametro interno ml.
- B) da cm. 10 a cm. 20 di diametro interno ml.
- C) da cm. 20 a cm. 30 di diametro interno ml.

2) per canne fumarie (di qualsiasi sezione):

- A) fino a cmq. 100 ml.
- B) da cmq. 100 a cmq. 200 ml.
- C) da cmq. 200 a cmq. 600 ml.
- D) da oltre cmq. 600 ml.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Cappe da fumo:

- 1) fino a ml. 1 cad.
 2) oltre ml. 1 cad.

d) Comignoli cad.

e) Recipienti di qualsiasi forma:

- 1) fino alla capacità di lt. 200 cad.
 2) da lt. 200 a lt. 500 cad.
 3) da lt. 500 a lt. 1000 cad.
 4) Oltre lt. 1000 cad.

Manufatti di grès (tubi compresi i pezzi speciali):

- 1) fino a cm. 10 di diametro interno ml.
 2) da cm. 10 a cm. 20 di diametro interno ml.
 3) oltre cm. 20 di diametro interno ml.

Vetri in lastre:

- a) Chiari semplici mq.
 b) Semidoppi mq.

c) Stampati:

- 1) bianchi, rigati, ondulati, ecc. mq.
 2) colorati mq.

d) Retinati mq.

e) Termolux:

- 1) bianco neve mq.
 2) colorato mq.
 3) per lucernai mq.

f) Vetri opali:

1) opalina:

- A) nera mq.
 B) bianca mq.
 C) colorata mq.
 D) nera temperata mq.

2) opalglas, detopak e simili:

- A) nero, azzurro, crema, grigio perla, verdino, verde
 mare mq.
 B) rosa salmone mq.

Cristalli e vetrocemento:

a) Mezzi cristalli:

- 1) fino a mq. 2,31 di superficie mq.
 2) oltre mq. 2,31 di superficie mq.

b) Mezzi cristalli temperati:

- 1) fino a mq. 0,66 di superficie mq.
 2) oltre mq. 0,66 di superficie mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) Cristalli piani lucidi:
- 1) fino a mq. 4,65 di superficie mq.
 - 2) oltre mq. 4,65 di superficie mq.
- d) Cristalli temperati:
- 1) fino a mq. 0,66 di superficie mq.
 - 2) oltre mq. 0,66 di superficie mq.
- e) Vetrocemento:
- 1) diffusori per pareti, finestroni e lucernai non praticabili mq.
 - 2) blocchetti a camera d'aria mq.
 - 3) blocchetti a camera d'aria colorati mq.
- f) Porte complete di accessori:
- 1) in mezzo cristallo temperato mq.
 - 2) in cristallo temperato mq.

Isolanti coibenti:

- a) agglomerati di sughero in lastre:
- 1) per isolazioni mc.
 - 2) per pavimentazioni (tipo suberit e simili) mq.
- b) Agglomerati di trucioli di legno (carpilite, populit, eracilit, cellulite e simili):
- 1) in lastre di spessore fino a cm. 3 mq.
 - 2) in lastre di spessore oltre cm. 3 mq.
- c) Lastre di fibre di legno:
- 1) masonite e faesite per pavimenti mq.
 - 2) masonite e faesite per rivestimenti mq.
 - 3) insulite, coracsite, celotex, jonitex, isotex, elmatex, ecc. mq.
- d) Lastre di steli di paglia e di fibre vegetali (tipo salomit, insovis, ecc.) mq.
- e) Lana di vetro (vetroflex) anche in pannelli mq.

Impermeabilizzanti:

- 1) miscela di asfalto, bitume, ecc. per impermeabilizzazione di coperti, terrazze e simili mq.
- 2) Idem, per altri lavori (lavori stradali, ecc.) mq.
- 3) cartoni e feltri catramati o bitumati mq.

Impianti e apparecchi per riscaldamento e loro parti:

- a) caldaie a corpo unico o ad elementi per funzionamento a carbone o nafta:
- 1) fino a mq. 2 di superficie riscaldata mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) da mq. 2 a mq. 5 di superficie riscaldata mq.
3) da mq. 5 a mq. 10 di superficie riscaldata mq.
4) oltre a mq. 10 di superficie riscaldata mq.
- b) Caldaie tipo « Marina » per funzionamento a carbone o nafta:
- 1) fino a mq. 10 di superficie riscaldata mq.
2) da mq. 10 a mq. 30 di superficie riscaldata mq.
3) da mq. 30 a mq. 60 di superficie riscaldata mq.
4) oltre mq. 60 di superficie riscaldata mq.
- c) Caldaie a gas:
- 1) fino a 10.000 calorie/ora cad.
2) da 10.000 a 17.000 calorie/ora cad.
3) da 17.000 a 22.000 calorie/ora cad.
4) da oltre 22.000 calorie/ora cad.
- d) Bruciatori a gas per caldaie cad.
- e) Bruciatori a combustibile liquido semiautomatici:
- 1) fino a 50.000 calorie/ora cad.
2) da 50.000 a 200.000 calorie/ora cad.
3) da oltre 200.000 calorie/ora cad.
- f) Bruciatori a combustibile liquido automatici:
- 1) fino a 50.000 calorie/ora cad.
2) da 50.000 a 200.000 calorie/ora cad.
3) da oltre 200.000 calorie/ora cad.
- g) Radiatori (per mq. di superficie radiante):
- 1) di ghisa mq.
2) di lamiera d'acciaio mq.
- h) Impianti di riscaldamento a termoconvettori o radioconvettori (escluso montaggio) a mc. di ambiente riscaldato:
- 1) impianto con potenza fino a 30.000 calorie/ora . . . mc.
2) impianto con potenza superiore a 30.000 calorie/ora . mc.
- i) Tubi nervati ml.
- l) Aerotermi:
- 1) fino a 10.000 calorie/ora cad.
2) da 10.000 a 20.000 calorie/ora cad.
3) da 20.000 a 30.000 calorie/ora cad.
4) da 30.000 a 40.000 calorie/ora cad.
5) da oltre 40.000 calorie/ora cad.
- m) Tubi in ferro nero comprese congiunzioni e pezzi speciali Kg.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- n) Tubi in ferro zincato comprese congiunzioni e pezzi speciali Kg.
- o) Accessori per impianto termo:
- 1) cassette di espansione cad.
 - 2) valvole di regolaggio cad.
 - 3) pannelli coprithermo mq.
 - 4) pompe per circolazione forzata cad.
 - 5) saracinesche cad.
- p) Scaldabagni e bollitori:
- 1) scaldabagni a legna anche con serpentina cad.
 - 2) scaldabagni a gas in rame cromato o lamiera smaltata con capacità fino a lt. 8 al minuto cad.
 - 3) Idem, con capacità da oltre 8 lt. al minuto cad.
 - 4) bollitore elettrico con capacità fino a lt. 50 cad.
 - 5) bollitore elettrico con capacità fino a lt. 100 cad.
 - 6) bollitore elettrico con capacità oltre i lt. 100 cad.
 - 7) bollitore a funzionamento misto (termoelettrico) con capacità fino a lt. 100 cad.
 - 8) bollitore a funzionamento misto (termoelettrico) con capacità oltre i lt. 100 cad.
 - 9) bollitore a riscaldamento dipendente da impianto di termosifone con capacità fino a lt. 100 cad.
 - 10) bollitore a riscaldamento dipendente da impianto di termosifone con capacità oltre lt. 100 cad.
 - 11) scalda acqua a gas cad.

Impianti per condizionamento d'aria (esclusi: motori ed apparecchi elettrici, condotti per presa e distribuzione d'aria, opere di montaggio, serbatoi per combustibili liquidi, opere murarie di eventuali pozzi artesiani) (per mc. di ambiente condizionato):

- a) termoventilazione per solo rinnovo aria (esclusi gli impianti ad aerotermi):
- 1) abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi e simili mc.
 - 2) ristoranti, bar, sale da ritrovo, teatri, sale da ballo e simili mc.
 - 3) cinematografi mc.
- b) Condizionamento estivo a sola acqua:
- 1) Abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi o simili . . . mc.
 - 2) ristoranti, bar, sale di ritrovo, teatri e simili mc.
 - 3) sale da ballo, da cinematografo e simili mc.
- c) Condizionamento estivo con impianto frigorifero: . . . mc.
- 1) abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi e simili . . . mc.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) ristoranti, bar, sale da ritrovo, teatri e simili mc.
- 3) sale da ballo, da cinematografo e simili mc.
- d) Termoventilazione ad aria riscaldata ed umidificata:
- 1) abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi e simili . . . mc.
- 2) ristoranti, bar, sale da ritrovo, teatri, sale da ballo e simili mc.
- 3) cinematografi mc.
- e) Impianto completo di condizionamento estivo con sola acqua ed invernale a termoventilazione:
- 1) abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi e simili . . . mc.
- 2) ristoranti, bar, sale da ritrovo, teatri e simili mc.
- 3) sale da ballo e simili mc.
- 4) cinematografi mc.
- f) Impianto completo di condizionamento estivo con impianto frigorifero ed invernale a termoventilazione:
- 1) abitazioni, uffici, ospedali, alberghi, negozi e simili . . . mc.
- 2) ristoranti, bar, sale da ritrovo, teatri e simili mc.
- 3) sale da ballo e simili mc.
- 4) cinematografi mc.

Apparecchi fissi per condizionamento d'aria in ambienti singoli.

(Per mc. di ambiente condizionato) mc.

Apparecchi igienico-sanitari:

- a) Tazza all'inglese (con sedile):
- 1) in terraglia smaltata cad.
- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- b) Tazza alla turca:
- 1) in graniglia di cemento cad.
- 2) in ghisa smaltata cad.
- 3) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 4) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- c) Orinatori a becco:
- 1) in ghisa smaltata cad.
- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- d) Orinatori a nicchia:
- 1) in ghisa smaltata cad.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- e) Orinatori rettangolari sospesi a parete:
- 1) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 2) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- f) Bidet:
- 1) in terraglia smaltata cad.
- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- g) Lavabi:
- 1) in terraglia smaltata cad.
- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- h) Lavabi a colonna:
- 1) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 2) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- i) Lavabi multipli:
- 1) in metallo smaltato ml.
- 2) in grès porcellanato (fireclay) ml.
- l) Vasche da bagno:
- 1) in fibrocemento smaltato cad.
- 2) in ghisa porcellanata a sedile e in lamiera porcellanata. cad.
- 3) in ghisa porcellanata cad.
- 4) in ghisa porcellanata a nicchia. cad.
- 5) in ghisa porcellanata a grembiule cad.
- 6) in grès porcellanato (fireclay) cad.
- m) Piatti per doccia:
- 1) di ghisa smaltata cad.
- 2) di porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- n) Vasche lavapiedi:
- 1) in ghisa porcellanata cad.
- 2) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fire-clay) cad.
- 3) in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o) Cassette scaricatorie:

- 1) semplici cad.
- 2) a sifone in ghisa smaltata cad.
- 3) a sifone in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fireclay) cad.
- 4) a sifone in porcellana vetrificata (vetrochina) cad.

p) Acquai e lavelli:

1) ad una bacinella con scolapiatti incorporato:

- A) di grès porcellanato (fireclay) o lamiera smaltata . cad.
- B) di porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- C) di acciaio inossidabile cad.
- D) di marmo cad.

2) ad una bacinella senza scolapiatti:

- A) di grès porcellanato (fireclay) o lamiera smaltata . cad.
- B) di porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- C) di acciaio inossidabile cad.

3) a due bacinelle senza scolapiatti:

- A) di grès porcellanato (fireclay) o lamiera smaltata . cad.
- B) di porcellana vetrificata (vetrochina) cad.
- C) di acciaio inossidabile cad.
- D) di marmo cad.

q) Sgocciolatoi non incorporati in acquai e lavelli:

- 1) in porcellana bianca (opaca) e grès porcellanato (fireclay) cad.
- 2) di porcellana vetrificata (vetrochina) cad.

r) Lavatoi di grès porcellanato (fireclay):

- 1) fino a cm. 65 di lunghezza cad.
- 2) oltre cm. 65 di lunghezza cad.

s) Rubinetti, gruppi miscelatori e sifoni:

- 1) rubinetti nichelati e cromati cad.
- 2) gruppo con miscelatore per lavabi, bidet, ecc:
 - A) di tipo corrente cad.
 - B) altri cad.
- 3) gruppo miscelatore da bagno anche con doccia:
 - A) di tipo corrente cad.
 - B) altri cad.
- 4) sifoni in metallo cromato, nichelato per lavabi, ecc. . cad.
- 5) sifoni giganti per lavelli cad.

Nota. — Agli apparecchi colorati si applica la maggiorazione del 30 per cento della aliquota indicata alla corrispondente voce di tariffa.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Materiali vari:

a) Intonachi speciali (tipo fulget, splendor, e simili) . . .	mq.
b) Stucchi e gessi in lavori ornamentali anche misti a carta pesta o materiale tessile.	mq.
c) Marmi artificiali in lastre	mq.
d) Marmoridea tirata sul posto	mq.
e) Materiali plastici:	
1) laminati plastici per rivestimenti (tipo fòrmica e si- mili)	mq.
2) plastica trasparente in lastre	mq.
3) termoplastici per rivestimenti con supporto tessile (tipo vinilpelle, vimiltex e simili)	mq.
f) Carte da parato:	
1) con doratura, argentatura, vellutata, damascata, in- tonacata, verniciata, zigrinata, imitante il cuoio . . .	mq.
2) semplicemente tinta in pasta bianca per fodere . .	mq.
3) altre	mq.
g) Cartoni impressi	mq.
h) Linoleum:	
1) per pavimenti:	
A) unito a colori speciali (bianco e rosso pompeiano).	mq.
B) unito altri colori.	mq.
C) Striato	mq.
2) per rivestimenti	mq.
3) lineroma per rivestimenti	mq.
i) Gomma in tappeti, piastrelle e simili per pavimenta- zione	mq.
l) Terre coloranti.	Kg.
m) Vernici, colori, smalti:	Kg.
1) vernici e colori ad olio	Kg.
2) smalti in genere	Kg.
n) Arelle	mq.
o) Rete metallica per soffittature	mq.
p) Lamiere di ferro stagnato per isolamento acustico. . .	mq.
q) Cappe di vetro con intelaiatura metallica:	
1) fino a ml. 1	cad.
2) oltre ml. 1	cad.
r) Cappe in lamiera smaltata	cad.

Ascensori e montacarichi:

a) Cabina per ascensore:	
1) in metallo	cad.
2) in legno	cad.
b) Cabina per montavivande	cad.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Piattaforma per montacarichi	cad.
d) Guide	Ql.
e) Funi	Ql.
f) Contrappesi in ghisa	Ql.
g) Limitatori di velocità	cad.
h) Apparecchi paracadute	cad.
i) Carrucole di deviazione:	
1) per ascensori e montacarichi	cad.
2) per montavivande	cad.
l) Pattini a rulli:	
1) per ascensori e montacarichi	cad.
2) per montavivande	cad.
m) Quadri di manovra:	
1) per ascensori e montacarichi	cad.
2) per montavivande	cad.

Materiali per impianti elettrici.

a) Cavi sottopiombo, unipolari, bipolari, tripolari, ecc. . .	ml.
b) Conduttori elettrici, treccia, fili rivestiti e non, tubi per rivestimento fili, ecc.	ml.
c) Commutatori, deviatori, valvole, vasi per valvole, prese di corrente, isolatori, interruttori, trasformatori, scatole di derivazione ed ogni altro materiale destinato ad essere infisso (esclusi i lampadari, i globi diffusori e i bracci che rientrano tra i mobili)	Kg.

I materiali da costruzione eventualmente non compresi nella presente tariffa, si tasseranno secondo le voci affini o mediante l'analisi degli elementi che li compongono.

GENERI DIVERSI

Mobili e loro parti:

I) di qualità fine:

- a) Vi si comprendono i mobili massicci o lastronati di ebano, amaranto, araribà rosa, legno ferro, palissandro, palma, legno-santo o olivo; quelli di qualsiasi materia, quando siano intarsiati di avorio, tartaruga, madreperla, metalli pregiati, ovvero in tutto o in parte dorati o argentati a buono; i mobili di pregio e di fattura artistica riproducenti stili classici; i mobili ricoperti con pelli e cuoi naturali, ricoperti di stoffa di seta e quelli finemente decorati con ottone o bronzo dorato; le cornici argentate o dorate a buono, o con intarsi di avorio, di madreperla, di tartaruga o ricoperte di materie di pregio o con guarnizioni di metalli preziosi o di metalli comuni ricoperti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di metalli preziosi; le cornici intagliate o intarsiate a mano, con caratteristiche di pregio, o a macchina, dei legni speciali sopraelencati e i mobiletti bars Ql.

b) Vi si comprendono i mobili di mogano e cedro Ql.

II) di qualità comune:

a) mobili di qualunque specie e materia. Ql.

Vi si comprendono i mobili non indicati al paragrafo I) e nelle lettere seguenti; le cornici non comprese nel paragrafo I), le aste per cornici e i lampadari.

b) mobili di olmo, castagno, abete, larice, pioppo ed altri legni di essenza dolce, purchè non impiallacciati con legni diversi da quelli indicati nella presente lettera (nel qual caso si tassano alla lettera precedente); i mobili di cucina dei suindicati legni, i mobili, le sedie, e le poltrone di vimini, i mobili comuni da giardino in legno e tela, le sedie di qualunque legno anche curvato, escluse quelle tassate alla lettera seguente e quelle imbottite o predisposte per l'imbottitura tassate alla lett. a) Ql.

Sono escluse le sedie facenti parte di arredamenti completi, le quali seguono la tassazione degli arredamenti stessi. Si comprendono in questa lettera anche i mobili ricoperti di licroma, lincrusta e quelli con rivestimento di masonite, faesite e simili.

c) scaffalature in legno grezzo o semplicemente verniciate e sedie comuni impagliate o ad assicelle Ql.

d) mobili di ferro, di ghisa, di acciaio, di alluminio e di altre leghe simili, in qualsiasi modo lavorati purchè non nichelati o cromati, anche con ornamenti di altri metalli (5)

In questa lettera sono da tassarsi le reti per letto anche se presentate contemporaneamente ai mobili cui vanno applicate.

e) mobili metallici componibili per cucina, di tipo americano Ql.

f) mobili di marmo, di altre pietre dure, di cemento e di conglomerati Ql.

In questa lettera si tassano le lastre per mobili dei suddetti materiali presentate contemporaneamente ai mobili sui quali debbono essere applicate.

g) specchi incorniciati o non, cristalli, opaline e vetri per mobili Ql.

h) porta-ombrelli:

1) di terracotta cad.

2) di metallo cad.

3) altri cad.

Gli specchi, i cristalli, le opaline e i vetri presentanti contemporaneamente ai mobili cui vanno applicati sono da tassarsi al paragrafo o alla lettera nella quale i mobili stessi vengono compresi.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grammofoni, radio, radiogrammofoni:

- I) Grammofoni cad.
- II) Apparecchi radio:
- a) fino a 3 valvole, con qualsiasi tipo di custodia cad.
- b) tipo soprammobile con custodie di resine sintetiche o di altre materie plastiche fino a cinque valvole e quelli della Serie « Anie » con custodia in tutto o in parte di legno (quale che sia il numero delle valvole, e gli apparecchi con batteria, senza altoparlante ma con auricolare speciale. cad.
- c) portatili, funzionanti a batterie e su rete e batterie cad.
- d) autoradio cad.
- e) tutti quelli non classificati alle lettere precedenti fino a cinque valvole cad.
- f) tutti quelli non classificati alle lettere precedenti oltre cinque valvole cad.
- 1) classe Anie. cad.
- 2) tutti gli altri cad.
- III) Radiogrammofoni:
- a) fino a 5 valvole con giradischi di qualsiasi tipo cad.
- b) oltre 5 valvole con giradischi di qualsiasi tipo cad.
- c) oltre 5 valvole e più di un altoparlante, con motori speciali (cambiadischi automatici ed a più di una velocità con registratore a nastro e a filo cad.
- d) giradischi di ogni tipo (qualora detta parte sia presentata separatamente). cad.
- IV) Apparecchi televisori e teleproiettori:
- a) televisori fino a 14 pollici;
- b) televisori da oltre 14 a 17 pollici;
- c) televisori da oltre 17 a 21 pollici;
- d) televisori da oltre 21 pollici e teleproiettori.

Dischi per grammofono:

- a) dischi durium cad.
- b) dischi normali cad.
- c) dischi microscolco cad.
- 1) a 45 giri cad.
- 2) altri cad.

Profumerie (al lordo dei recipienti immediati: boccette, scatolette tubetti, fiale, sacchetti, ecc.):

Si comprendono fra le profumerie, tutti i preparati liquidi e solidi, alcoolici o non, che servono generalmente ad uso cosmetico per la cura e l'abbellimento della pelle, delle unghie, dei capelli, dei denti, le tinture, le acque odorose e simili.

- 1) Profumi ed essenze Ql.
- 2) Acque di colonia e lavande Ql.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | |
|--|-----|
| 3) Smalti e polveri per unghie, rossetti per le labbra, belletti, ciprie | Ql. |
| 4) Talco profumato | Ql. |
| 5) Lozioni e tinture per capelli | Ql. |
| 6) Altri prodotti non nominati | Ql. |

Saponi fini (al lordo dei recipienti immediati: scatole, involucri, tubetti, ecc.):

Si comprendono in questa voce i saponi per uso personale o comunque profumati; i saponi, le creme e le polveri per barba.

- | | |
|---|-----|
| I) Saponi solidi | Ql. |
| II) Saponi liquidi | Ql. |
| III) Saponi, creme e polveri per barba, dentifrici, shampooing ed altri prodotti detergenti | Ql. |

Pelliccerie confezionate:

I) di qualità fine:

- | | |
|--|-----|
| a) Ermellino, Martora del Canada, Visone, Chinchilla, Zibellino, Breitschwanz, Lontra, Selaskin | Kg. |
| b) Agnellino di Persia (Astrakan), Castorino, Castoro, Ratgodin (Castoro del Cile), Faina o Martora Piemonte, Kolinski (o Zibellino rosso), Lince, Opossum Australia, Pekan, Puzzola, Ratmousquè, Volpi argentate, Volpi azzurre o crociate, Volpi platiniate, Skunks, Petit-gris. | Kg. |
| c) Marmotta, Opossum America, Agnelloni indiani, Leopardi, Gattoline, Volpi tinte, Scoiattoli, Procione (orsetto lavorato o Gatto selvatico) | Kg. |
| d) Zampette e pezzane di astrakan | Kg. |

II) di qualità comune:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| a) capra o angello | Kg. |
| b) coniglio, lepre o gatto | Kg. |
| c) altre | Kg. |

Pelliccerie non confezionate:

I) di qualità fine:

- | | |
|--|-----|
| a) Ermellino, Martora del Canada, Visone, Cinchilla, Zibellino, Breitschawanz, Lontra, Sealskin | Kg. |
| b) Agnellino di Persia (Astrakan), Castorino, Castoro, Ratgodin (Castoro del Cile), Faina o Martora Piemonte, Kolinski (o Zibellino rosso), Lince, Opossum, Australia, Pekan, Puzzola, Ratmousquè, Volpi argentate, Volpi azzurre o crociate, Volpi platiniate, Skunks, Petitgris. | Kg. |
| c) Marmotta, Opossum America, Agnellino indiano, Leopardo, Gattoline, Volpi tinte, Scoiattolo, Procione (Orsetto lavatore o Gatto selvatico) | Kg. |
| d) Zampette e pezzame di Astrakan | Kg. |

II) di qualità comune:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| a) Capra o agnello | Kg. |
| b) coniglio, lepre e gatto. | Kg. |
| c) altre | Kg. |

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli sportivi:

1) - sacchi da montagna	uno
2) - tende, in ragione della superficie ricoperta	mq.
3) - letti da campo	cad.
4) - boracce e gavette di qualsiasi materia	Kg.
5) - termos	Kg.
6) - altri accessori da montagna, come fornelli da campo, piatti, bicchieri, posate, ecc.	Kg.
7) - sci:	
a) senza attacchi	paio
b) attacchi per sci	paio
8) - bastoni a racchetta, alpenstok e piccozze	cad.
9) - scarpe, da football, rugby e simili, scarpette per atletica leggera, palla a volo, pallacanestro, lotto, pugilato, ed altre scarpette per sports	paio
10) - palloni da football (esclusi quelli tassati come giocat- toli), da rugby, da hokey; palle da tamburello, da palla a volo, da palla al cesto, da tennis, da gioco al pallone, da pelota e per altri sports	Kg.
11) - altri accessori per football, rugby, hokey ecc. come ca- vigliere, ginocchiere e slips	Kg.
12) - bracciali per gioco del pallone e racchette per pelota, bastoni da golf, da hokey e da polo, mazze da base- ball e simili	Kg.
13) - racchette da tennis	cad.
14) - piattelli per tiro al volo	Kg.
15) - maschere da scherma	cad.
16) - sciabole, fioretti, spade da scherma	cad.
17) - guanti da scherma	cad.
18) - articoli per sport da camera:	
a) manubri, estensori elastici e simili	cad.
b) vogatori	paio
19) - guantoni da boxe, da base-ball, da hokey, da rugby .	paio
20) - pattini	paio
21) - attrezzi per la pesca fluviale e lacuale ed accessori:	
a) canne e mulinelli di qualsiasi tipo	Kg.
b) lenze di nylon, corda, ecc.; galleggianti, ami di qual- siasi tipo e specie	Kg.
c) altri accessori (guadini o sibielli, cesti e retine porta- pesci, ecc.)	Kg.
d) scafandri ed apparati respiratori (bombole, ecc.) . .	Kg.
e) altri accessori (pinne, fucili, maschere, occhiali, ar- pioni, ecc.)	Kg.
22) - slitte e slittini	Kg.
23) - borse per racchette	Kg.
24) - materassi e battellini pneumatici	Kg.

Calzature:

I) Calzature da uomo (nn. superiori al 37):

- a) di pellami speciali: coccodrillo, serpente e rettili di qual-
siasi specie, renna, antilope, foca e simili.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) di altri pellami
- c) scarponi di tipo speciale con riporti e cinghiette da sci o da montagna

II) Calzature da donna (nn. superiori al 34):

- a) di pellami speciali: coccodrillo, serpente e rettili di qualsiasi specie, renna, antilope, foca e simili; di pellami colorati in oro o argento (anche con piccoli riporti); di pellame colorato mordorè; di vernice o di stoffe pregiate; da sera o da cerimonia
- b) di altri pellami e nylon
- c) di raffia e di stoffa
- d) scarponi di tipo speciale con riporti e cinghiette da sci o da montagna

III) Calzature da ragazzo (maschi nn. dal 25 al 37; femmine nn. dal 25 al 34):

- a) di pellami speciali: coccodrillo, serpente e rettili di qualsiasi specie, renna, antilope, foca e simili; di pellami colorati in oro o argento (anche con piccoli riporti); di pellame colorato mordorè; di vernice o di stoffa pregiata, da sera o da cerimonia
- b) scarponi di tipo speciale con riporti e cinghiette da sci o da montagna

IV) Stivaloni da uomo, donna e ragazzo:

- a) in pelle paio
- b) in gomma: (alla coscia) paio
 - 1) al ginocchio paio
 - 2) alla coscia paio

V) Pantofole e pianelle:

Si intendono per pantofole quelle calzature che non hanno alcun rinforzo interno ed hanno evidenti caratteristiche che le differenziano dalle calzature ordinarie sia per il tipo del pellame impiegato che per il tipo della confezione e servono esclusivamente per uso casalingo.

Si intendono per pianelle le calzature che non hanno alcun supporto posteriore tanto da uomo quanto da donna (queste ultime con tacco fino a cm. 3,5 misurato al centro laterale del tacco stesso) e che servono esclusivamente per uso casalingo.

- a) con quarnizioni in piuma o pelo, oppure con profili e guarnizioni in pelle di colore oro o argento paio
- b) di pelle o di altra materia pregiata, raso, seta, ecc. paio

Carrozzelle per bambini:

I) Carrozzelle di qualsiasi tipo per bambini cad.

II) Seggiolini di lusso a ruote da passeggio per bambini cad.

Si intendono di lusso i seggiolini corredati di speciali rifiniture e attrezzature o comunque rivestiti ai lati interni e nel sedile e schienale con imbottitura ricoperta di stoffa o di pelle o di materie plastiche, ivi compresi i seggiolini trasformabili a doppio uso.

Carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cartone e di cellophane:

I) Carte speciali e relativi lavori Kg.

Si comprendono in questo paragrafo le carte marmo, gustavo, varese, roma, percallina fine, radica, uso pelle, uso legno, rasata, oro, argento, metallizzata, crespata, cartoncino marmo e fantasia, carta da filtro pergamena vegetale superiore a gr. 100 per mq. e tutte le carte vellutate, lucide porcellanate o imitanti l'avorio. . Kg.

II) Carta, cartoncini e lavori di carta Kg.

Si comprendono in questo paragrafo le carte stampate o non, che non sono espressamente esentate, ed i cartoncini fino al peso di gr. 250 al mq.

I lavori di cartoncino sono soggetti all'imposta in ragione della quantità di cartoncino impiegata.

III) Cellophane e relativi lavori Kg.

IV) Lavori di cartone:

Si comprendono in questo paragrafo i lavori eseguiti con cartone di peso superiore a gr. 300 per mq.

a) lavori confezionati con cartone ondulato o liscio di tipo ordinario. Kg.

b) lavori confezionati con altri cartoni Kg.

Commestibili diversi:

I) Conserve vegetali alimentari e succhi vegetali e di frutta:

a) verdure, legumi e ortaggi essiccati o conservati nel vuoto, nell'aceto, sale e salamoia, anche se stufati, esclusi i capperi ed i cetrioli all'aceto in vasetti confezionati tassati alla lettera successiva; olive sfuse conservate al naturale; verdure essiccate; estratti esclusivamente vegetali di qualunque specie per la preparazione di brodi e minestre . Kg.

b) Salse e condimenti con verdure e pomodori aromatizzati, anche con aggiunta di carni e pesci; capperi e cetrioli all'aceto in vasetti confezionati; gelatine di frutta, frutta allo sciroppo conservata nel proprio sugo e mostarde anche senapate o non Kg.

c) Verdure, ortaggi e legumi conservati sotto olio, olive comunque conservate, farcite e non, escluse quelle tassate alla lettera a) Kg.

d) Succhi di frutta e vegetali anche se zuccherati, destinati al consumo:

1) in bottigliette fino a 220 cc. di capacità cad.

2) in altri recipienti Litro

e) antipasti misti: vi si comprendono anche tutti i prodotti formati da pesce e verdura

f) mostarda di senape e maionese

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) Frutta passita e secca:

- a) frutta esotica: ananassi, noci di cocco, pompelmi, datteri non pressati e simili Kg.
 b) Altre: datteri pressati, uva sultanina, uva di Pantelleria, noci, nocciole, pinoli, mandorle, prugne, ecc. Kg.

III) Tartufi al naturale o in qualunque modo conservati. . . Kg.

IV) Funghi:

- a) secchi Kg.
 b) in altro modo conservati Kg.
 c) freschi Kg.

V) The e prodotti similari:

- a) sciolto Kg.
 b) in confezioni originali, di peso non superiore ai grammi 200 ciascuna Kg.
 c) prodotti similari (carcade', ecc.) Kg.

Coperture e camere d'aria di gomma:

- I) Coperture per auto da viaggio e da turismo (non contrassegnate per la loro destinazione a mezzi di trasporto di cose), di qualunque tipo e dimensione Kg.
 II) Camere d'aria relative. Kg.
 III) Coperture per motociclette e motoscooter di qualunque tipo e dimensione. Kg.
 IV) Camere d'aria relative. Kg.
 V) Coperture per autocarri, rimorchi ed altri veicoli da trasporto e da traino Kg.
 VI) Camere d'aria relative. Kg.

Fiori:

I) Fiori freschi:

Vi si comprendono tutti i fiori recisi con esclusione dei crisantemi.

- a) Cattlee, anturium, sterlitzie, cympidium, mughetti di serra e simili Kg.
 b) Lillà giapponesi bianchi di serra Kg.
 c) Orchidee comuni (cypripedium) Kg.
 d) Bovardie, gigli olandesi (lilium), poinzezie, gardenie e simili Kg.
 e) Calle e tuberose Kg.
 f) Altri Kg.

II) Fiori artificiali:

- a) di carta Kg.
 b) di velluto Kg.
 c) di seta e cotone fino Kg.
 d) di altre stoffe Kg.
 e) di celluloidi ed altre materie Kg.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cucine e stufe a gas (esclusi i fornelli propriamente detti)

I) Cucine a gas con o senza forno:

- a) fino a quattro fuochi cad.
- b) oltre quattro fuochi cad.
- c) oltre quattro fuochi con apparecchiature speciali cad.
- d) con funzionamento misto gas e elettricità cad.

II) Cucine per comunità, ristoranti e simili:

- a) con funzionamento a gas cad.
- b) con funzionamento distinto a gas e ad elettricità cad.
- c) con funzionamento a gas ed a combustibili solidi cad.
- d) con funzionamento distinto a gas, elettricità ed a combustibili solidi cad.

III) Stufe a gas:

- a) con tubo di scarico cad.
- b) altre cad.

NOTA. — Nel computo dei fuochi è compreso anche quello per il forno. Per apparecchiature speciali si intendono quegli apparecchi montati sulle cucine, oltre ai fuochi sistemati sulla piastra ed a quello del forno, come: termostato, grill, apparecchio per l'accensione automatica, orologio a segnale, ecc. Il pirometro non si comprende fra le apparecchiature speciali.

Cucine, fornelli, forni e stufe elettrici:

I) Cucine e fornelli elettrici:

- a) con due piastre cad.
- b) con tre piastre cad.
- c) con due piastre e uno o più forni cad.
- d) con tre piastre e uno o più forni cad.
- e) con quattro piastre e uno o più forni cad.
- f) con cinque o sei piastre e uno o più forni cad.
- g) con più di sei piastre e uno o più forni cad.

II) Cucine per comunità, ristoranti e simili:

- a) con funzionamento ad elettricità cad.
- b) con funzionamento ad elettricità ed a combustibili solidi cad.

III) Forni elettrici di tipo domestico:

Si comprendono i forni elettrici non incorporati nelle cucine elettriche.

- a) a campana cad.
- b) tutti gli altri cad.

IV) Stufe elettriche:

- a) a radiatori, a lastra di vetro, di cristallo, di porcellana e di materie affini: sino a meno di due Kw cad.
- b) a radiatori, a lastra di vetro, di cristallo, di porcellana e di materie affini: da due Kw ed oltre cad.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) a caminetto ed a colonna: sino a meno di due Kw cad.
- d) a caminetto ed a colonna: da due Kw ed oltre cad.
- e) termoconvettori sino a due Kw cad.
- f) termoconvettori da oltre due Kw cad.
- g) termoreatori sino a meno di due Kw. cad.
- h) termoreatori da due Kw ed oltre cad.
- i) condizionatori d'aria cad.
- l) deumidificatori cad.

NOTA. — I condizionatori d'aria ed i deumidificatori vengono tassati fra i materiali da costruzione, quando siano predisposti per essere stabilmente incorporati nel muro.

Ghiacciaie e frigoriferi:

- I) Ghiacciaie di tipo domestico:
 - a) in legno con rivestimento interno di zinco o di lamiera zincata: sino all'altezza di m. 1 cad.
 - b) in legno con rivestimento interno di zinco o di lamiera zincata: di altezza superiore al metro cad.
 - c) in altro materiale: sino all'altezza di m. 1 cad.
 - d) in altro materiale: di altezza superiore al metro cad.
- II) Frigoriferi di tipo domestico per la conservazione di vivande e generi alimentari per ogni litro di capacità. Litro
- III) Armadi, altri mobili e banchi frigoriferi in genere ad uso di negozi, esercizi e simili:
 - a) armadi ed altri mobili frigoriferi Litro
 - b) banchi frigoriferi e conservatori per gelati Litro

Giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti:

Si comprendono i giocattoli e tutti gli oggetti che per la fattura e materia della quale sono formati appaiono evidentemente destinati a servire per giuochi e divertimento:

- I) di legno e cartone Kg.
- II) di metallo:
 - a) meccanici Kg.

Si intendono per meccanici i giocattoli che hanno meccanismo ad orologeria, a molla, a spirale (es.: trottole), elettrici, a vapore o comunque forniti di congegni particolari per il funzionamento e la trasmissione (es. rivoltelle, fucili, ecc.).

I tricicli e gli automobilini a pedale, per bimbi, sono tassati con la riduzione del 50 % sul peso.

- b) non meccanici Kg.

Le carrozzelle di lamiera per bambola sono tassate con la riduzione del 50 % sul peso.

- III) di altro materiale Kg.

Si comprendono fra i giocattoli di altro materiale i palloni di cuoio (fianco), fino a 16 sezioni.

- IV) Bigliardi, bigliardini, gioco calcio e simili e loro parti ed accessori (bilie, stecche, panni per bigliardo, ecc.) Ql.

Materiali ed apparecchi elettrici:

- I) Ventilatori, agitatori e simili di qualunque tipo e dimensione Kg.

Si comprendono gli agitatori fissi ed oscillanti ed i ventilatori mossi da corrente monofase, sempre che siano tutti di uso diverso da quello industriale.

II) Apparecchi con piccoli motori o resistenze e loro parti: si comprendono: rasoi elettrici e asciugacapelli di uso domestico e no: macinini da caffè, macchinette tritatutto; macchine frappè, macchine spremilimone elettriche, frullini elettrici, sbattiuova elettrici, montapanna elettrici, tritagliaccio elettrici, tutti non di uso domestico e comunque gli apparecchi simili a quelli indicati.

Sono compresi gli apparecchi come tali e quindi tutte le parti che li compongono, anche se queste sono motori o resistenze, nonché gli indispensabili accessori di corredo. Queste parti non sono soggette al tributo quando siano presentate separatamente e si possa individuare con certezza che vengono destinate per l'impiego in apparecchi diversi da quelli elencati nella tariffa.

- a) apparecchi fino al peso di Kg. 5 ciascuno Kg.
 b) apparecchi di peso da oltre 5 e fino a 20 Kg. ciascuno Kg.
 c) apparecchi del peso di oltre 20 Kg. ciascuno Kg.

III) Altri:

si comprendono: serrature elettriche, apriporta, trasformatori, reattori, starter, piccoli raddrizzatori di corrente, ed apparecchi simili a quelli indicati.

- a) trasformatori e reattori Kg.
 b) serrature elettriche, apriporta, starter, piccoli raddrizzatori di corrente e simili:
 1) fino al peso di Kg. 2 ciascuno Kg.
 2) oltre al peso di Kg. 2 ciascuno Kg.

- IV) Apparecchi illuminati portatili, fissi da quadro, di pilotaggio, comprese le vetrerie e gli organi di sostegno . Kg.
 I lampadari sono compresi nella voce mobili.

V) Lampade elettriche:

- a) Lampade elettriche varie superiori a 100 Watt. cad.
 b) Apparecchi illuminanti, anche se sagomati, contenenti gas inerti o rarefatti e tubi fluorescenti per illuminazione superiori a 100 Watt. ml.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- VI) Apparecchi elettrici per registrazioni e microfoni (macchine registra voce, registra dischi, a nastro, a filo a disco magnetico, ecc.) e loro parti accessorie.

Oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere:

- | | |
|--|--------|
| I) Di platino | gr. |
| II) Di oro: | |
| a) fino al titolo di 14 carati (575/1000) | gr. |
| b) oltre detto titolo | gr. |
| III) Di argento: | |
| a) Catene, anelli, bracciali e simili di peso superiore ai gr. 20 | gr. |
| b) Posaterie e vasellame | gr. |
| c) Altri oggetti di argento ivi comprese catene, anelli, bracciali e simili di peso uguale o inferiore ai gr. 20 | gr. |
| IV) Pietre preziose: | |
| a) brillanti bianchi e azzurri | grano |
| b) paglierini | grano |
| c) diamanti e rose | grano |
| d) smeraldi e rubini | carato |
| e) zaffiri | carato |
| f) altre pietre | gr. |

Orologeria:

- | | |
|--|------|
| I) Orologi d'oro: | |
| a) da donna fino a 15 grammi | cad. |
| b) da donna oltre i 15 grammi | cad. |
| c) da uomo fino a 35 grammi | cad. |
| d) da uomo oltre i 35 grammi | cad. |
| e) cronografi fino a 43 grammi | cad. |
| f) cronografi oltre i 43 grammi | cad. |
| II) Orologi di altri metalli | cad. |
| III) Orologi da tavolo e sveglie con pietre (rubini) | cad. |
| IV) Sveglie senza pietre (rubini) | cad. |
| V) Orologi da muro (pendoli, ecc.) | cad. |

I bracciali o cinturini degli orologi da polso se assoggettabili all'imposta pagano nelle rispettive voci.

Pelletterie in genere:

- | | |
|---|-----|
| I) Valigie: | |
| a) di pelle di cuoio | Kg. |
| b) di tela con finiture e guarnizioni di cuoio. | Kg. |

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) Lavori in pelle e in cuoio o ricoperti interamente in pelle o in cuoio, o misti in cui la pelle o il cuoio determinano la caratteristica dell'oggetto.	
a) di pellami speciali (coccodrillo, serpente, lucertola, cinghiale	Kg.
b) di altri pellami	Kg.
III) Articoli per equitazione e per l'ippica (selle ed accessori) e buffetterie	Kg.

Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide e zerbini:

I) Stoffe per arredamenti di seta o di seta mista ad altre fibre:	
a) di seta naturale o tale commercialmente qualificata . .	mq.
b) di seta mista ed altre fibre	mq.
c) di rayon anche misto ad altre fibre	mq.
d) di cotone anche misto ad altre fibre	mq.
II) Tendaggi e tessuti per tendaggi:	
a) di seta o naylon	mq.
b) di cotone ritorto	mq.
c) di velluto (di altezza superiore ai m. 1,50)	mq.
d) di rayon	mq.
III) Tappeti:	
a) orientali originali	mq.
b) di lana o tali commercialmente qualificati	mq.
c) di cotone vellutato	mq.
IV) Arazzi	mq.
V) Guide e zerbini di qualunque materia	mq.

Terracotta, maiolica e porcellana in lavori:

I) Terracotta	Kg.
II) Maiolica (si intendono tali tutti gli oggetti smaltati) . . .	Kg.
III) Porcellana:	

sono tassati a questa voce tutti gli oggetti di porcellana a qualsiasi uso destinati:

a) sottile decorata e colorata	Kg.
b) altre	Kg.

NOTA. — Per stoviglie si intendono i piatti, le fondine, le tazze a ciotola, i piatti ovali, le zuppierie e le insalatiere.

I porta ombrelli sono esclusi poichè sono considerati mobili.

Tessuti:

I) tessuti composti esclusivamente con pura seta (individuabili per il marchio o di nylon:	
a) di pura seta	mq.
b) di nylon	mq.
II) tessuti misti con altre fibre tessili, ma nei quali la presenza della seta, individuabile dal marchio, costituisce pregio commerciale	mq.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- III) tessuti per paletots, abiti e soprabiti da uomo di lana o mista lana:
- a) tessuti con percentuale di lana pari o superiori al 90% ml.
 - b) tessuti con percentuale di lana pari o superiori al 60% ed inferiore al 90%: pettinati ml.
 - c) tessuti con percentuale di lana pari o superiori al 60% ed inferiore al 90%: cardati ml.
- IV) tessuti per paletots, abiti e soprabiti da donna e bambino, di lana o misti lana:
- a) tessuti con percentuale di lana pari o superiori al 90% ml.
 - b) tessuti con percentuale di lana pari o superiore al 60% ed inferiore al 90% pettinati ml.
 - c) tessuti con percentuale di lana pari o superiore al 60% ed inferiore al 90% cardati ml.
- V) Tessuti di lino o tali commercialmente qualificati nei quali la presenza del lino, individuata dal marchio costituisce pregio commerciale:
- a) di lino. mq.
 - b) misti di lino, nei quali la presenza del lino costituisce pregio commerciale mq.
- VI) Altri tessuti:
- a) cotone popeline, cellulare e zephir ml.
 - b) cotone makò per abiti ml.
 - c) laminati e velluti (velluti con altezza di m. 0,50 a m. 1,50) ml.
 - d) chantilly, macramè, valencienne, tessuti sangallo . . . mq.

Generi di abbigliamento:

- I) Impermeabili:
- a) di nylon o di pura seta, di puro cotone o di lana o tali commercialmente qualificati non gommati; di taglia fino al n. 40 da ragazza e n. 42 da ragazzo cad.
 - b) di nylon o di pura seta, di puro cotone o di lana o tali commercialmente qualificati non gommati: da adulti cad.
 - c) di puro cotone o di lana o tali commercialmente qualificati, gommati o resinati: di taglia fino al n. 40 da ragazza e n. 42 da ragazzo cad.
 - d) di puro cotone o di lana o di seta o di nylon o tali commercialmente qualificati, gommati o resinati da adulti. cad.
- II) Calze da donna:
- a) di nylon paio
 - b) di tutta seta pura o tale commercialmente qualificata paio
 - c) miste: di seta pura o tale commercialmente qualificata, rinforzate di nylon paio
- III) Calze da uomo:
- a) di nylon paio
 - b) di tutta seta o tale commercialmente qualificata paio

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) miste: di seta pura o tale commercialmente qualificate, rinforzate di nylon paio
- IV) Guanti di pelle e misti pelle:
- a) da uomo. paio
- b) da donna paio
- c) da ragazzo paio
- d) da donna di tessuto paio
- V) Fazzoletti di seta pura o tale commercialmente qualificata o di lino, sciarpe e foulards di seta pura o tale commercialmente qualificata o di tessuto di lana (escluse quelle confezionate a maglia):
- a) fazzoletti fino alla misura di 40 × 45 cm cad.
- b) sciarpe o foulards cad.
- VI) Cravatte di seta pura o tale commercialmente qualificata cad.
- VII) Cappelli da uomo:
- a) di lapin di qualità fine cad.
- b) di antilope o velour di lapin cad.
- VIII) Cappelli confezionati per signora:
- a) tipo da cerimonia cad.
- b) tipo normale. cad.
- Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili:*
- I) Utensili:
- a) laminati in metalli preziosi (oro, argento, platino) . . . Kg.
- b) di metallo dorato, argentato, platinato, di acciaio inossidabile, di nichelio, di corno e di avorio, di madreperla e di tartaruga Kg.
- c) di acciaio porcellanato smaltato, di alpaca, di pacfum, di ottone, di rame Kg.
- II) Utensili ed apparecchi di qualunque materia con funzionamento ad elettricità:
- a) lavatrici ed asciugatrici Kg.
- b) ferri da stiro e scaldaletti Kg.
- c) lucidatrici, aspirapolvere e relativi accessori Kg.
- d) altri Kg.
- Si comprendono frulla uova, macinini da caffè, grattugie, tosta-pane, caffettiere, bollitori, scalda acqua, sorbettiere, ecc.
- III) Stufe a combustibile solido e liquido:
- a) stufe in lamiera smaltate o in ghisa smaltata o grezza di qualsiasi tipo o marca adatte per combustibile solido. Sono escluse le cosiddette « parigine » sia in ghisa che in lamiera cad.
- b) stufette verticali in lamiera cad.
- c) stufe in lamiera o ghisa adatte per combustibile liquido (gasolio-nafta, ecc.) cad.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV) Stufe in terracotta:

- a) monolitiche cad.
 b) ad elementi o monolitiche rivestite in lamiera o mattonelle cad.
 c) a caminetto cad.

V) Stufe a colorifero di terracotta o in lamiera a circolazione d'aria cad.

VI) Cucine economiche tipo famiglia:

- a) a combustibile solido cad.
 b) altre con funzionamento distinto a combustibili solido ed a gas cad.

VII) Cucine economiche per comunità, ristoranti e simili a combustibile solido cad.

VIII) Mobili-fornello a gas cad.

Si intendono per tali i mobili, in lamiera o altro materiale, in cui vengono incorporati i fornelli, e sono atti a contenere la bombola di gas liquido o altri oggetti.

Vetri e cristalli in lavori:

I) lavori in vetro:

- a) fini Kg.

Vi si comprendono tutti gli oggetti di vetro mollato, inciso o decorato con dipinti o smalti o dorature, e tutti i sopramobili di vetro.

- b) comuni Kg.

Vi si comprendono tutti gli oggetti di vetro non espressamente esentati o non compresi nella lettera precedente, ed i bicchieri decorati di tipo comune.

II) Lavori di cristallo Kg.

Si comprendono in questa voce i lavori di cristallo di qualsiasi tipo e provenienza.